SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 febbraio 2008 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1/2008 e n. 2/2008.

08A00990

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ministero dello sviluppo economico

CIRCOLARE 8 febbraio 2008, n. **3615/C.**

Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008.

08A01251

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n. **275.**

Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, recante attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite all'originale;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana degli autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per le politiche europee;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione della rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. La rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituita dalla seguente: «Diritti sulle vendite successive».

Art. 2.

Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 44. — 1. Entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti denominata: «Legge», nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all'articolo 144 della legge.

Art. 45. — 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonché, qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla SIAE.

3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).

4. Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.

Art. 46. — 1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione.

2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e dei loro aventi causa

ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.

Art. 47. — 1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.

2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma. Detto elenco è, altresì, pubblicato, con cadenza semestrale, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 48. — 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell'articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della Legge.

2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.».

Art. 3.

Abrogazione dell'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. L'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 131

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 13 ottobre 2001, n. L 272.

— Il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, recante «Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite all'originale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2006, n. 71.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1941, n. 166.

— Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1942, n. 286.

— La legge 20 giugno 1978, n. 399, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1978, n. 214.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1999, n. 268, è il seguente:

«Art. 7 *(Società italiana autori e editori)*. — 1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera *a)*, nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.

2. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.

4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.

5. Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.

7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.».

— La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto d'autore» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2000, n. 206.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114; la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

Nota all'art. 1:

— Per il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, si veda in note alla premessa.

Note all'art. 2:

— Per il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, si veda in note alla premessa.

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 144, 145 e 154 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633:

«Art. 144. — 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».

«Art. 145. — 1. Ai fini dell'art. 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'art. 2, come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».

«Art. 154. — 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».

Nota all'art. 3:

— Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in note alla premessa.

08G0046

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2008.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 746, comma quarto, del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente adesione della Repubblica italiana, alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e successive modificazioni;

Visto il verbale della riunione interministeriale del 12 aprile 2002 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari è deputata ad autorizzare l'utilizzazione dell'indicatore di esenzione dalle restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;

Vista la direttiva 21 settembre 2007 recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;

Visto l'accordo concluso in data 5 maggio 2006 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006, recante criteri di equiparazione dell'attività di volo eseguita da aeromobili privati a quella svolta dagli aeromobili di Stato;

Visto il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151, e, in particolare, l'art. 746, quarto comma, come modificato dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 151 del 2006;

Ritenuta la conseguente necessità di intervenire nella materia al fine di individuare i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Qualifica di volo di Stato

1. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato è intesa a consentire l'efficace svolgimento delle attività aeronautiche occorrenti per realizzare o supportare la cura di interessi pubblici rilevanti.

2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato costituisce, ove occorra, il presupposto per il riconoscimento del carattere prioritario delle attività di cui al comma 1.

3. La qualifica di volo di Stato è attribuita alle attività aeronautiche esercitate, con aeromobili di Stato, equiparati o privati, per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, eccezionalmente, di altre Amministrazioni dello Stato, in presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative o protocollari ovvero di impedimenti al normale svolgimento delle operazioni aeree o aeroportuali, per l'effettuazione del trasporto aereo di interesse di autorità ed istituzioni pubbliche, allorquando sussistono rilevanti ragioni collegate all'esercizio di funzioni istituzionali, alla tutela della sicurezza, della salute pubblica o concernenti altri interessi primari della Repubblica.

Art. 2.

Modalità di attribuzione della qualifica di volo di Stato

1. La qualifica di volo di Stato è attribuita dal Sottosegretario di Stato delegato, sentito il parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato è effettuata, di volta in volta, per singole tratte e si estende ai trasferimenti direttamente funzionali a quello oggetto della specifica missione.

3. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato individua l'aeromobile nonché la natura, le finalità, i limiti geografici e temporali del trasferimento a mezzo trasporto aereo.

4. In caso di straordinaria e imprevedibile urgenza ovvero in occasione di eccezionali esigenze organizzative inerenti a eventi nazionali di particolare rilevanza che non consentano l'effettuazione del procedimento previsto dal comma 1, la qualifica di volo di Stato è attribuita dall'Ufficio di cui al comma 1 il quale ne dà motivata notizia al Sottosegretario di Stato delegato e al Segretario generale entro il giorno lavorativo successivo ai fini della ratifica.

Art. 3.

Adempimenti conseguenti

1. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato è comunicato alle Autorità preposte alla regolazione ed alla gestione della navigazione aerea dall'Ufficio di cui all'art. 2, comma 1, secondo procedure concordate con tali Autorità.

2. L'Ufficio attribuisce all'aeromobile individuato per l'effettuazione della missione di trasporto aereo i codici di esenzione dalle restrizioni di flusso aereo riconosciuti da EUROCONTROL.

3. L'attribuzione di codici di esenzione non è consentita per altri aeromobili, fatta eccezione per la sussistenza di insopprimibili ragioni di urgenza, comprovate dagli esercenti che ne facciano specifica e motivata istanza.

4. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato dà diritto, ove l'aeromobile non abbia titolo ad un trattamento più favorevole, alla priorità di cui all'art. 748, secondo comma, ultima parte, del codice della navigazione.

5. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato non esonera in nessun caso dall'osservanza delle autorizzazioni tecnico-operative rilasciate all'esercente dalle competenti Autorità aeronautiche.

Art. 4.

Aeromobili destinatari dell'attribuzione

1. La qualifica di volo di Stato può essere attribuita, ricorrendone tutti i criteri e i presupposti fissati nel presente decreto, al trasporto aereo disposto o autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o comunque dalla stessa riconosciuto di interesse dello Stato, impiegando, quanto agli aeromobili di cui alle lettere *a)* e *b)*, sulla base di accordo con il Ministero della difesa:

a) in via primaria, aeromobili dedicati principalmente a tale fine, allestiti e gestiti dall'Aeronautica militare, avvalendosi anche delle relative strutture;

b) in via sussidiaria, aeromobili appartenenti a reparti militari secondo specifiche intese stipulate con l'Amministrazione della difesa;

c) in via residuale, altri aeromobili di Stato ovvero aeromobili equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i relativi gestori;

d) in via eccezionale, aeromobili appartenenti a privati esercenti il trasporto aereo.

Art. 5.

Organizzazione e vigilanza

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, a mezzo dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari del Segretariato generale, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio dei voli di Stato.

2. L'Ufficio segnala alle competenti Autorità aeronautiche i casi di utilizzazione impropria della qualifica di volo di Stato e dei codici di esenzione.

Art. 6.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006 citato nelle premesse è abrogato.

Art. 7.

Controllo

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi del controllo per il visto di competenza.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01139

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 14.888 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 ottobre e 9 novembre 2007, 8 gennaio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 ottobre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 ottobre 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negii articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 ottobre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara effettuato dagli operatori assegnatari il 18 febbraio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 126 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 febbraio 2008.

A fronte ditali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01238

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 dicembre 2007.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Piemonte circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visto il valore massimo ammissibile fissato dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 2007;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Piemonte può stabilire il rinnovo della deroga ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concessa per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 μg/l ai comuni di Locana, S. Antonino di Susa, Pamparato e Pietraporzio.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2008.

3. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della Salute.

Art. 2.

1. Fermi restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La Regione Piemonte, entro il 30 giugno 2008 deve presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2007

Il Ministro della salute: TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A01178

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 969 del 28 agosto 2006 con il quale il sig. Trasatti Umberto è stato nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota ricevuta il 15 gennaio con la quale la CGIL designa il sig. Fonte Berardo in sostituzione del sig. Trasatti Umberto - dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo:

Decreta:

Il sig. Fonte Berardo, nato a Raiano (L'Aquila) il 1º gennaio 1944 ed ivi residente in via Anile 23, C.F. FNTBRD44A01H166Q, è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in rappresentanza della categoria dei lavoratori, in sostituzione del Sig. Trasatti Umberto - dimissionario.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 18 gennaio 2008

Il direttore provinciale: VISIONE

08A01121

DECRETO 21 gennaio 2008.

Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188 occorre definire il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie rese dal lavoratore in caso di recesso dal contratto di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) «modulo», modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recesso dal contratto di lavoro;

b) «sistema informatico MDV», il sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai soggetti abilitati e ai lavoratori per il rilascio del modulo;

c) «codice identificativo del modulo», il codice alfanumerico attribuito dalla procedura di rilascio del modulo con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato reso disponibile al lavoratore con le modalità di cui al successivo art. 4 e la durata temporale della validità dello stesso;

d) «soggetti abilitati», i soggetti che sottoscrivono la convenzione predisposta con decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 6, della legge 17 ottobre 2007, n. 188;

e) «codice alfanumerico progressivo di identificazione», il codice alfanumerico attribuito dal sistema informatico MDV.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la realizzazione del modulo per la comunicazione delle dimissioni volontarie presentate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2007, n. 188.

Art. 3.

Modulo per le dimissioni volontarie

1. Per la comunicazione delle dimissioni volontarie di cui all'art. 2, è adottato il modulo di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il modulo di cui al precedente comma 1 sostituisce ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Modalità tecniche di rilascio

1. Il modulo di cui al precedente art. 3 è reso disponibile ai lavoratori attraverso il sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale www.lavoro.gov.it, con le modalità tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il modulo di cui all'art. 3 acquisisce i caratteri di non contraffazione o falsificazione con le modalità tecniche definite nell'allegato B.

Roma, 21 gennaio 2008

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica
amministrazione*
NICOLAIS

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione degli allegati al decreto ministeriale 21 gennaio 2008 in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo http//www. lavoro.gov.it/mdv

08A01187

DECRETO 24 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Vista la nota datata 17 dicembre 2007 della Confcommercio, con la quale si comunica la sostituzione, per dimissione, del sig. Diego Chittarini con il sig. Giuseppe Feriozzi;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Feriozzi, è nominato componente della Commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno in sostituzione del sig. Diego Chittarini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 24 gennaio 2008

Il direttore provinciale: MARTINO

08A01122

DECRETO 24 gennaio 2008.

Comunicazioni obbligatorie dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, concernente Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

Visto l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - «Legge Finanziaria 2007»;

Visto l'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto che ai sensi dell'art. 11, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231/2006, occorre definire le modalità di comunicazione e di trasferimento dei dati delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare.

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «modulo», modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, deve essere redatto il documento di cui alla successiva lettere *b)*;

b) «UniMare», il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231;

c) «servizi competenti», i servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

d) «uffici di collocamento della gente di mare», gli uffici di collocamento di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231;

e) «soggetti obbligati», l'armatore ovvero le società di armamento fra comproprietari;

f) «soggetti abilitati», i soggetti obbligati, nonché gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto;

g) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dagli uffici di collocamento della gente di mare ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite nell'allegato D in conformità a quanto previsto al comma 1-*bis* dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

h) «data certa di trasmissione», la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera *g)*.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rende disponibili agli uffici di collocamento della gente

di mare il servizio informatico necessario per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici stabiliti nel presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché alle comunicazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori marittimi, di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione.

Art. 3.

Adozione dei moduli di comunicazione

1. È adottato il modulo «UniMare», di cui rispettivamente all'Allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato B e il formato di trasmissione di cui all'allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Modalità di trasmissione

1. Il modulo «UniMare» deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite del servizio informatico di cui al precedente art. 2, comma 2. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Gli uffici di collocamento della gente di mare rilasciano, per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

Art. 5.

Plurierfficacia della comunicazione

1. Le comunicazioni inviate con le modalità di cui al precedente art. 4 sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali, previsti dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN).

Art. 6.

Modalità di trasferimento dei dati

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le comunicazioni previste dal presente decreto ai servizi competenti, all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), al Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e ad altre forme previdenziali sostitutive o esclusive con le modalità previste dall'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro: DAMIANO

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione degli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 2008 in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo http/www.lavoro.gov.it/gdm

08A01168

DECRETO 1° febbraio 2008.

Rideterminazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Isernia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto direttoriale n. 4/2000;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per i lavoro di facchinaggio da applicare nella provincia di Isernia;

Viste le tariffe minime di facchinaggio in vigore nelle limitrofe provincie di Frosinone e Chieti e considerati, altresì, gli indici ISTAT del costo della vita;

Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori già rappresentate nella disciolta Commissione provinciale di facchinaggio, così come indicato nella circolare ministeriale V/25157/70-DOC del 2 febbraio 1995, nonché quelle associazioni divenute maggiormente rappresentative, nella apposita riunione tenutasi il 25 gennaio 2008.

Decreta:

Le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Isernia vengono così rideterminate:

I. Tariffa oraria: €14,50;

II. Maggiorazioni:

a. lavoro notturno: 30%;

b. lavoro festivo diurno: 40%;

c. lavoro festivo notturno: 50%.

III. Straordinario:

a. feriale diurno: 15%;

b. feriale notturno: 20%;

c. festivo diurno: 20%;

d. festivo notturno: 20%.

Le tariffe sopra indicate hanno validità biennale con decorrenza 1° gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Isernia, 1° febbraio 2008

Il dirigente: PARISI

08A01120

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° febbraio 2008.

Autorizzazione all'Istituto «Dedalus cooperativa sociale - Corso di psicoterapia familiare e sistemico sociale», con sede in Roma, abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare denominazione in «Istituto Dedalus - Scuola di specializzazione in psicoterapia».

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007, con il quale l'Istituto «Dedalus cooperativa sociale - Corso di psicoterapia familiare e sistemico sociale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza del 16 gennaio 2008 con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione in «Istituto Dedalus - Scuola di specializzazione in psicoterapia»;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Dedalus cooperativa sociale - Corso di psicoterapia familiare e sistemico sociale» abilitato con decreto in data 2 agosto 2007 ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Istituto Dedalus - Scuola di specializzazione in psicoterapia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A01150

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 gennaio 2008.

Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori - Quesiti e tipi di esercitazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1º ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.»;

Visto l'allegato I del medesimo decreto legislativo n. 395/2000, contenente l'elenco delle materie dell'esame di idoneità professionale in oggetto;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 8 del decreto legislativo n. 395/2000, che prevede la pubblicazione dell'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove di esame di cui al comma 1 del medesimo art. 8;

Visto il proprio decreto n. 162 del 25 marzo 2004, con il quale è stato pubblicato per la prima volta l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove di esame;

Considerate le variazioni normative intervenute, in ordine alle diverse materie oggetto del programma d'esame;

Considerate le risultanze delle verifiche e le conseguenti modifiche ai quesiti ed ai tipi di esercitazioni oggetto delle prove di esame, effettuate dalla Commissione tecnica, all'uopo istituita con decreto 11 aprile 2006, n. 1608/PQ del Direttore della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

Art. 1.

Pubblicazione dei quesiti e dei tipi di esercitazione

1. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, sono identificati come specificato nell'elenco generale contenuto negli allegati al presente decreto, che costituiscono parte integrante dello stesso.

2. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame sono pubblicati sul sito internet del Ministero dei trasporti nella versione corrente.

Art. 2.

Articolazione ed identificazione dei quesiti e delle esercitazioni

1. Al fine di agevolare il corretto svolgimento delle prove di esame e della loro valutazione da parte della competente commissione esaminatrice, ogni quesito ed ogni esercitazione è identificato in modo univoco con un codice di 6 caratteri alfanumerici. Ai tre caratteri alfabetici, identificativi di ciascuna tipologia omogenea di quesiti ed esercitazioni, secondo i criteri indicati nei commi successivi, segue un numero progressivo di tre cifre.

2. I quesiti e le esercitazioni sono identificati da una prima lettera che individua le tre aree in cui sono suddivisi:

quesiti ed esercitazioni comuni alle due tipologie di trasporto (merci e viaggiatori), contraddistinti dalla lettera C;

quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia del trasporto di merci, contraddistinti dalla lettera M;

quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di trasporto di viaggiatori, contraddistinti dalla lettera V.

3. Alla lettera indicata al precedente comma seguono:

per le esercitazioni, la lettera S;

per i quesiti, la lettera che contrassegna la materia, secondo l'elencazione di cui all'Allegato I al citato decreto legislativo n. 395/2000:

A. Elementi di diritto civile;
B. Elementi di diritto commerciale;
C. Elementi di diritto sociale;
D. Elementi di diritto tributario;
E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
F. Accesso al mercato;
G. Norme tecniche e gestione tecnica;
H. Sicurezza stradale.

4. Alle due lettere, apposte secondo quanto indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, segue la lettera:

N per i quesiti e le esercitazioni di valenza nazionale

I per i quesiti e le esercitazioni di valenza internazionale.

Art. 3.

Tipologie degli esami

1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395/2000, sono definite le seguenti tipologie d'esame:

a) esame per il conseguimento dell'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale (esame completo);

b) esame per il conseguimento dell'idoneità per il solo trasporto in ambito nazionale;

c) esame integrativo ai fini di consentire ai possessori del requisito dell'idoneità per il solo trasporto nazionale, di conseguire l'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale;

d) esame di controllo, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, l'attività di trasportatore su strada, la direzione della medesima attività.

Art. 4.

Modalità di somministrazione dei quesiti

1. I 60 quesiti per la prova scritta di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 395/2000, sono ripartiti, tra le varie materie elencate all'allegato I del medesimo decreto legislativo, come segue:

20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;

10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;

10 quesiti per la materia di accesso al mercato;

10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;

10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.

2. La commissione predispone, per ciascuna tipologia d'esame, le schede contenenti 60 quesiti, diverse tra loro, in numero superiore od almeno pari ai candidati ammessi a sostenere quella tipologia di esame.

3. Le schede contenenti i quesiti, numerate progressivamente, devono essere predisposte in forma anonima e vanno consegnate ai candidati in modo casuale.

4. I quesiti, contenuti nelle schede, potranno essere somministrati variando l'ordine delle risposte, rispetto a quanto pubblicato con il presente decreto.

Art. 5.

Modalità di svolgimento delle prove

1. La prova di esame, prevista all'art. 3, comma 1, punto *a)* del presente decreto, che abilita alla direzione dell'attività di trasporto su strada in ambito nazionale ed internazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, di cui almeno 20 relativi all'ambito internazionale, ripartiti come indicato all'art. 4, comma 1, del presente decreto, sia una esercitazione da estrarre dall'elenco comprendente quelli relativi ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.

2. La prova d'esame, di cui all'art. 3, comma 1, punto *b)* del presente decreto, che abilita alla direzione dell'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, ripartiti come indicato all'art. 4, comma 1, del presente decreto, sia un'esercitazione da estrarre esclusivamente dall'elenco di quelli relativi all'ambito nazionale.

3. La prova integrativa d'esame, prevista all'art. 3, comma 1, punto *c)* del presente decreto, che abilita alla direzione dell'attività di trasporto in ambito internazionale coloro che sono già abilitati ad esercitarla in ambito nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto, sia una esercitazione da estrarre esclusivamente dall'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.

4. La prova d'esame di controllo prevista all'art. 3, comma 1, punto *d)* del presente decreto, cui possono accedere direttamente coloro che hanno maturato cinque anni di esperienza a livello direzionale in impresa di autotrasporto, e per le imprese di autotrasporto di cose anche se iscritte all'albo ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 198/1991, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti sia le esercitazioni seguendo le medesime modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, a seconda dell'esperienza che il candidato intende far valere e dell'eventuale abilitazione relativa all'ambito nazionale da esso già posseduta.

Art. 6.

Valutazione dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico

1. Il punteggio minimo sufficiente per superare la prova d'esame è di sessanta punti, come indicato nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 395/2000, sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni: si siano ottenuti almeno trenta punti nella risoluzione dei quesiti e almeno venti punti nella risoluzione dell'esercitazione.

2. Per ottenere i 30 punti ai quesiti, il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo i casi della prova integrativa d'esame e della corrispondente prova di controllo, previste all'art. 3, comma 1, punti *c)* e *d)* del presente decreto, nel quale invece il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

3. Per ottenere i 20 punti all'esercitazione, il candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto 3 problematiche su 4, mentre almeno 2 problematiche su 4 devono essere affrontate correttamente per ottenere i 16 punti previsti per l'esame di controllo dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 395/2000.

Art. 7.

Aggiornamento dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico

1. La Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose è incaricata di provvedere ad una verifica, almeno annuale, dell'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione di cui al precedente art. 1, in relazione alle modifiche normative intervenute nelle materie che formano oggetto dei medesimi quesiti e tipi di esercitazione.

Art. 8.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Dal 30 marzo 2008 la Direzione generale APC del Ministero dei trasporti autorizzerà l'avvio di nuovi corsi esclusivamente se basati su programmi relativi ai nuovi quesiti e tipi approvati con il presente decreto.

2. Dal 1° agosto 2008 le Commissioni applicano, ai nuovi candidati che hanno frequentato corsi autorizzati dopo il 30 marzo 2008 o che producano domanda d'esame dalla stessa data, i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d'esame.

3. Coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima del 30 marzo 2008 o coloro che, senza partecipare ad alcun corso hanno presentato domanda d'esame prima del 1° agosto 2008 hanno diritto di sostenere le prove con i quesiti ed i tipi di esercitazione già in vigore prima del 30 marzo 2008.

4. Dal 1° agosto 2009 è abrogato il decreto n. 162 del 25 marzo 2004.

Roma, 14 gennaio 2008

Il capo dipartimento: FUMERO

08A01159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2007.

Modifica degli allegati II, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva n. 92/76/CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, recante modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12 aprile 2006, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva n. 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva n. 92/76/CEE;

Vista la direttiva n. 2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 2007/40/CE e n. 2007/41/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo anzidetto;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 19 e 20 settembre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati II, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati come segue:

a) Nell'allegato II, parte B, lettera *c)*, punto 0.1, nella colonna di destra, «DK» è soppresso.

b) Nell'allegato II, parte B, lettera *d)*, dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto:

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
2. Grapevine flavescence dorée MLO.	Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.	CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata).

c) Nell'allegato IV, parte B, punto 6.3, nella colonna di destra, «DK» è soppresso.

d) Nell'allegato IV, parte B, dopo il punto 31 è aggiunto il seguente punto:

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
—	—	—
32. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente; oppure *b)* che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione all'interno di una zona istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence dorée MLO non è presente; oppure *c)* che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata); oppure *d)* che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione: *aa)* nel quale, dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e *bb)* nel quale: *i)* sui vegetali non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure *ii)* i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO."	CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata).

e) Il testo dell'allegato V, parte A.II, punto 1.3, è sostituito dal seguente:

«1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.».

f) Nell'allegato VI, alla lettera c, punto 1, viene cancellata la parola «Danimarca».

g) Nell'allegato VI, alla lettera d, è aggiunto il seguente punto 4:

«4. Grapevine flavescence dorée MLO	Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2009), regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia (fino al 31 marzo 2009), regione italiana Basilicata (fino al 31 marzo 2009)»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 219

08A01151

DECRETO 30 ottobre 2007.

Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 febbraio 2006, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

Considerata la necessità di recepire la decisione della Commissione n. 2006/464/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 espresso nella seduta del 7 e 8 maggio 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Scopi generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio nazionale del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, in appresso denominato «l'organismo».

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente decreto per «vegetali» si intendono i vegetali e le parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Art. 3.

Divieti

1. È vietato introdurre, spostare o detenere nel territorio nazionale esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo e vegetali infestati dallo stesso.

2. È vietato spostare vegetali al di fuori o all'interno delle zone delimitate di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.

Art. 4.

Importazione di vegetali

1. Fatto salvo quanto disposto, dall'allegato III, parte A, sez. II e dall'allegato IV, parte A, sez. I, punti (11.1), (11.2), (33), (36.1), (39) e (40) del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio nazionale unicamente nel caso in cui:

a) sono accompagnati dal certificato fitosanitario, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 214/2005, che indica alla rubrica «dichiarazione supplementare»:

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione ubicati in Paesi dove l'organismo non è presente, oppure

che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «paese di origine» indica la denominazione della zona indenne.

b) al loro ingresso nella Comunità sono stati sottoposti ad ispezione, conformemente all'art. 36 del decreto legislativo n. 214/2005, per determinare la presenza dell'organismo e ne siano stati dichiarati indenni.

Art. 5.

Produzione e circolazione di vegetali all'interno del territorio nazionale

1. Ai sensi del presente decreto i vegetali sono sottoposti a controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione secondo quanto disposto dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. In fase di commercializzazione i vivaisti e gli operatori professionali notificano sia alla propria struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che alla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiali di moltiplicazione, compresi i dati identificativi degli acquirenti.

3. I vegetali originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità all'art. 4 del presente decreto possono essere spostati dal loro luogo di produzione, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, solo se accompagnati da un passaporto delle piante conformemente al decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 6.

Requisiti particolari

1. Fatti salvi i requisiti previsti al punto 7 dell'allegato IV, parte A, sezione II del decreto legislativo n. 214/2005, il passaporto delle piante di cui all'articolo precedente può accompagnare esclusivamente i vegetali che:

a) sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione in uno Stato membro dove l'organismo è notoriamente assente, oppure;

b) sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione che la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ne ha dato notifica al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 7.

Indagini e notifiche

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, eseguono annualmente controlli ufficiali per riscontrare la presenza dell'organismo nei territori di propria competenza, avvalendosi anche della collaborazione del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali. I risultati di tali controlli sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 ottobre di ogni anno.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, qualora accertino la comparsa dell'organismo in aree precedentemente risultate indenni ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

3. Chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo è obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 8.

Fissazione delle zone delimitate

1. Quando viene confermata la presenza dell'organismo in una zona, le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fissano zone delimitate e prescrivono le misure ufficiali previste, impartendone le prescrizioni attuative, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 214/2005.

2. Dell'istituzione delle zone delimitate viene data immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, trasmettendo le opportune mappe in scala e specificando le misure in esse adottate sia per eradicare sia per contenere l'organismo.

Art. 9.

Zone delimitate

1. Le zone delimitate di cui all'articolo precedente consistono in:

a) zona focolaio, dove si ritiene ancora possibile l'eradicazione dell'organismo, è costituita dall'area infestata dove la presenza dell'organismo è stata confermata e comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo, e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione, più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell'area infestata;

b) zona insediamento, dove la diffusione dell'organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione, è costituita dall'area infestata dove la presenza dell'organismo è stata confermata e comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell'area infestata.

2. Nei casi in cui diverse fasce tampone si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

3. Se in base ai controlli annuali di cui all'art. 7, l'organismo non è più rinvenuto nelle zone focolaio, in cui sono stati effettuati interventi di eradicazione, per un periodo di tre anni, tali zone sono abolite e non sono più applicate le misure previste.

Art. 10.

Misure nelle zone delimitate

1. Le misure ufficiali da prescrivere nelle zone delimitate comprendono almeno:

a) nelle zone focolaio:

il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno di esse, a norma dell'art. 3, comma 2 del presente decreto;

azioni destinate ad eradicare l'organismo nocivo, come la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall'organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell'impianto e un controllo della presenza dell'organismo con ispezioni adeguate durante il periodo di potenziale presenza nelle galle infestate;

b) nelle zone insediamento:

il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno di esse, a norma dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.

Art. 11.

Notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri

1. Il servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a) i risultati delle indagini annuali, di cui all'art. 7, entro il 31 dicembre di ogni anno;

b) la comparsa dell'organismo in aree precedentemente risultate indenni, ai sensi dell'art. 16 della direttiva n. 2000/29 CE, appena ricevuta la comunicazione dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;

c) l'istituzione delle zone delimitate, corredate dalle opportune mappe in scala, e le misure in esse adottate sia per eradicare sia per contenere l'organismo, appena ricevuta la comunicazione dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 12.

Autorizzazioni

1. Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare l'introduzione, lo spostamento o la detenzione di esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo o di vegetali infestati dallo stesso, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, secondo le procedure previste dagli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. In applicazione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono autorizzare gli spostamenti di vegetali prodotti nelle aree delimitate del territorio di loro competenza e adottano le specifiche procedure ritenute valide su conforme parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005.

3. A seguito dei risultati di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, possono autorizzare gli spostamenti di vegetali all'interno delle aree di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del territorio di loro competenza.

4. Dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, i vegetali prodotti conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto, previa specifica autorizzazione della struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio, possono esser temporaneamente introdotti nelle zone delimitate ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento.

Art. 13.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 14.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi del presente decreto, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 23 febbraio 2006 concernente le misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu è abrogato.

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 foglio n. 218

08A01152

DECRETO 22 novembre 2007.

Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visti, inoltre, i commi 355 e 356 del richiamato art. 1 della legge n. 311/2004, che prevedono l'adozione di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la ripartizione del predetto Fondo e per le relative modalità di utilizzo;

Visto, altresì, il comma 357 del richiamato art. 1 della legge n. 311/2004 che prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, in relazione ai singoli interventi previsti dal predetto comma 355, i requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti, nonché le ulteriori modalità ivi descritte;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2005;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 2, con cui sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione;

Viste le delibere CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 2005, n. 45 del 22 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2006 e n. 167 del 22 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2007 (supplemento ordinario), con le quali si è provveduto alla ripartizione del Fondo, prevedendo l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito «Mipaaf») di una quota pari a 300 milioni di euro per l'attuazione dei contratti di filiera, dei contratti di distretto e operazioni di riordino fondiario;

Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.A. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che autorizza l'Ismea a svolgere le operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»;

Visto il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia, approvato con la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, n. SG (2001)D/208933;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice e la legge 14 agosto 1971, n. 817 recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, nonché l'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, con il quale l'Ismea viene definito come Organismo fondiario nazionale;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a

favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001;

Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 63 del 28 febbraio 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 277 del 21 ottobre 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C/54/08), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. C 232 del 30 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del richiamato art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti;

Considerata inoltre la necessità di stabilire le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i requisiti, le condizioni, e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica, e di distretto di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e agli interventi di riordino fondiario finalizzati alla costituzione o all'ampliamento di efficienti strutture produttive.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

b) filiera agroenergetica: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;

c) soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

d) contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale;

e) contratto di distretto: contratto promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.

Capo I

CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO

Art. 3.

Soggetti proponenti e beneficiari

1. I contratti di filiera e di distretto possono essere proposti da:

a) cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi, da consorzi di piccole e medie imprese, che operano nel settore agricolo, agroalimentare e agroenergetico. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal presente decreto, i consorzi devono avere quale oggetto sociale la gestione di servizi comuni, di natura non meramente amministrativa, ivi compresi programmi specifici di supporto destinati all'insieme delle imprese consorziate. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, la maggioranza dei soci aventi diritti al voto del consorzio proponente deve essere costituita da consorziati con la qualifica di imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

b) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari di cui al comma 5 del presente articolo, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso di cui al successivo art. 7;

d) rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle regioni.

2. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla data di presentazione della domanda, devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

b) non essere sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

3. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, devono costituirsi in forma societaria prima della stipula del contratto di filiera o di distretto.

4. Nel caso di contratti di filiera e di distretto proposti da consorzi di piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera *a)*, i requisiti di cui al precedente comma 2 sono riferiti anche alle singole imprese consorziate. Nel caso di contratti proposti da rappresentanze di distretti di cui al comma 1, lettera *d)*, i suddetti requisiti operano con esclusivo riferimento alle singole imprese aderenti ai distretti.

5. Sono soggetti beneficiari dei contratti di filiera e di distretto:

a) le piccole e medie imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le imprese intermedie e le cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;

b) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;

d) i consorzi di tutela riconosciuti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Investimenti e spese ammissibili

1. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le seguenti tipologie di investimento: investimenti nelle aziende agricole; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; per investimenti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali; investimenti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo; agli investimenti per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; investimenti nel settore delle agroenergie.

2. Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti saranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli investimenti devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera o di distretto, di cui al successivo art. 11, comma 4.

4. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.

Art. 5.

Limite degli investimenti ammissibili

1. Sono agevolabili i contratti di filiera e di distretto i cui piani progettuali prevedono un ammontare degli investimenti ammissibili compreso tra 5 e 50 milioni di euro.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalle relative discipline comunitarie. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11, comma 4.

2. Per i contratti di filiera e di distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il contributo in conto capitale non può superare il 25% degli investimenti ammissibili. Ai fini della concessione delle agevolazioni, in relazione ai citati contratti deve inoltre sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso dalle banche di cui al successivo art. 8, di pari durata e di importo superiore o uguale a quello del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili. L'importo del finanziamento agevolato non deve essere inferiore al 25% dell'investimento ammissibile.

3. L'ammontare minimo di mezzi apportati dal beneficiario alla copertura finanziaria del piano di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il finanziamento bancario ordinario di cui al comma 2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma 2, l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario ordinario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili.

4. Nel caso di azioni/investimenti concernenti la ricerca, di aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e delle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, le agevolazioni possono essere concedibili nelle seguenti percentuali: fino al 50% degli investimenti ammissibili nella forma di contributo in conto capitale e almeno il 50% degli investimenti ammissibili nella forma di capitale di credito. La quota di finanziamento bancario ordinario può essere inferiore al finanziamento agevolato, nel rispetto comunque del limite minimo del 10% del finanziamento con capitale di credito e del principio di pariteticità delle due componenti di finanziamento. La quota di capitale relativa al finanziamento bancario entrerà in ammortamento soltanto dopo l'avvenuto ammortamento del 50% della quota di capitale relativa al finanziamento agevolato.

5. Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a quindici anni e non inferiore a sei anni, ivi compreso un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma di investimenti e comunque non superiore a quattro anni. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

6. Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi del medesimo art. 1, comma 355.

7. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario possono essere assistiti dalla garanzia diretta di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in base al merito creditizio attribuito dall'Ismea.

Art. 7.

Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

1. La domanda per l'accesso ai contratti di filiera e di distretto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del presente decreto, quale data di presentazione della domanda, vale quella di spedizione. Copia della domanda e della documentazione di cui al successivo comma 2 deve essere inviata, contestualmente alla trasmissione al Ministero, con le medesime modalità, alle regioni e alle province autonome interessate. Ai fini del presente decreto, si intendono interessate le regioni e le province autonome nel territorio in cui sono ubicate le imprese beneficiarie, interamente o parzialmente, degli investimenti oggetto del contratto di filiera o di distretto.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed all'iniziativa proposta;

b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica dell'iniziativa;

c) attestazione, resa da una banca finanziatrice come definita al successivo art. 8, comma 1, del merito creditizio del beneficiario e della disponibilità della medesima banca a concedere allo stesso un finanziamento ordinario per la copertura finanziaria del programma di investimenti oggetto della richiesta di agevolazioni, secondo gli schemi allegati;

d) dichiarazione del beneficiario relativa alla disponibilità degli immobili che saranno oggetto del programma di investimenti;

e) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera *d)*, ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti;

f) dichiarazione del beneficiario relativa all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all'attività produttiva prevista.

Nel caso in cui la proposta di contratto sia riferita a più imprese e a più iniziative, la documentazione sopra elencata, ad eccezione di quella di cui alla lettera *b)*, deve essere fornita in relazione a ciascuna impresa e a ciascuna iniziativa; inoltre, almeno una delle banche finanziatrici, che rendono l'attestazione di cui alla lettera *c)* del presente comma, deve essere iscritta nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.

3. Il piano progettuale, comprensivo della valutazione economico finanziaria di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve evidenziare compiutamente e chiaramente:

a) i presupposti e gli obiettivi del contratto proposto sotto il profilo economico, di mercato e finanziario;

b) il soggetto proponente e gli eventuali altri soggetti beneficiari realizzatori degli investimenti;

c) nel caso di contratti di filiera o di distretto proposti da consorzi di piccole e medie imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il livello di integrazione delle imprese consorziate, nonché le attività e i servizi svolti dal consorzio nei confronti delle imprese consorziate;

d) gli investimenti relativi alle singole iniziative previste;

e) il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

4. Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera *d)* del comma 2, il beneficiario deve dichiarare di avere la disponibilità del suolo e/o dei fabbricati ove sarà realizzato il programma di investimenti, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate.

5. Con riferimento alla perizia giurata di cui alla lettera *e)* del comma 2, la stessa deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di dipendenza o assimilato al beneficiario, iscritto ad albo professionale, con la quale dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal programma sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il piano progettuale preveda la realizzazione di investimenti che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio in quanto le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre la perizia deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli investimenti.

6. Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera *f)* del precedente comma 2, il beneficiario deve dichiarare l'esistenza delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del piano progettuale, quali strade, acquedotti, impianti di depurazione, ecc., e l'esistenza di disponibilità delle necessarie fonti energetiche, quali energia elettrica, metano, ecc., ovvero l'esigenza di realizzare eventuali infrastrutture o la necessità di reperire fonti energetiche al momento non disponibili.

7. Non è ammessa la presentazione di domande di agevolazione relative ad un programma di investimenti o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola «*de minimis*», a meno che il beneficiario non vi abbia già formalmente rinunciato. Le domande che risultano inoltrate in difformità alle disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

8. Con propria circolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto.

9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle

richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, la domanda incompleta della documentazione di cui al comma 2, nonché la domanda redatta in difformità dalla modulistica prevista dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la circolare di cui al precedente comma 8, non è considerata ammissibile. In tal caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, provvede a respingere la domanda con specifica nota contenente le relative motivazioni.

Art. 8.

Banche autorizzate

1. Tutti gli istituti di credito abilitati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) possono assumere il ruolo di banca finanziatrice previa accettazione di specifico mandato ad essi conferito da Cassa depositi e prestiti S.p.A., e sono autorizzati a:

a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del soggetto proponente/beneficiario di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*;

b) concedere al soggetto stesso il finanziamento bancario ordinario di cui all'art. 6, comma 2;

c) effettuare la valutazione economico finanziaria di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*;

d) svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei finanziamenti agevolati.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto un elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria dei progetti esecutivi di cui all'art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo.

3. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 possono presentare richiesta gli istituti di credito che alla data della richiesta di iscrizione, hanno già accettato lo specifico mandato ad essi conferito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del precedente comma 1 per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione dei finanziamenti agevolati.

4. Ai fini della iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, gli istituti di credito devono inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le modalità e le forme individuate dal Ministero con propria circolare, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l'istituto di credito:

a) dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 3;

b) dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera e di distretto;

c) si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalità;

d) si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di emanazione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 17, comma 2, per eventuali verifiche disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa all'istituto di credito dal soggetto proponente, nonché tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dal medesimo istituto in esecuzione dei contratti di filiera e di distretto di cui al presente decreto;

e) richiede di essere iscritto all'elenco.

5. Fermo quanto previsto dall'art. 18, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dalla banca autorizzata ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Ministero, valutate le informazioni prodotte, dovesse riscontrare elementi di non conformità alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al presente decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, procede alla notifica delle contestazioni alla banca autorizzata, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni. Qualora non ritenga fondate le controdeduzioni presentate dalla banca autorizzata, ovvero non sia rispettato il termine per la trasmissione delle stesse, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in caso di riscontrato dolo o colpa grave della banca autorizzata, disporrà la cancellazione dell'istituto di credito dall'elenco di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al soggetto proponente e con l'esplicita previsione dell'obbligo per quest'ultimo, pena la revoca delle agevolazioni eventualmente già concesse, di conferire nuovo incarico ad altra banca autorizzata.

Art. 9.

Esame di ammissibilità delle domande di agevolazione

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comunica alle regioni e alle province autonome interessate gli esiti della verifica della completezza della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, trasmettendo alle medesime gli elementi progettuali necessari per la formulazione dei pareri di competenza. Nel caso

in cui gli esiti della predetta verifica siano negativi, la domanda viene rigettata e ne viene data comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il proprio motivato parere circa:

a) la compatibilità del piano progettuale proposto con la programmazione regionale;

b) l'eventuale disponibilità al cofinanziamento, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura.

3. Per le domande per le quali il parere di cui al precedente comma 2 risulti negativo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni e province autonome interessate, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

4. Per le domande con parere positivo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente e procede ad effettuare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'attività istruttoria finalizzata all'accertamento della validità tecnica ed economica del piano progettuale presentato, dei requisiti di imprenditorialità del soggetto proponente e dell'adeguatezza dei mezzi finanziari previsti. Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ravvisi la necessità, assegna un termine entro il quale il soggetto proponente dovrà fornire le integrazioni documentali, pena la decadenza della domanda. Il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di integrazioni e quella di ricevimento delle medesime interrompe il predetto termine di centoventi giorni per l'istruttoria.

5. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attività istruttoria, il soggetto proponente deve inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'attestazione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera *c)*, con la quale la banca finanziatrice conferma, anche in considerazione di eventuali intervenute variazioni nel piano presentato e/o nella sua copertura finanziaria, la propria disponibilità a concedere il finanziamento bancario ordinario.

6. Acquisita l'attestazione di cui al precedente comma 5 e verificata la necessaria disponibilità finanziaria, ivi compresa quella a valere sul fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al CIPE la proposta di contratto filiera o di distretto, con la condizione del rispetto dei termini indicati all'art. 10, comma 1, per la presentazione del progetto esecutivo e all'art. 11, comma 4, per la sottoscrizione del relativo contratto di filiera o di distretto.

7. Per il computo dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 4 non si considera il mese di agosto.

Art. 10.

Presentazione dei progetti esecutivi

1. Il soggetto proponente, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della deliberazione del CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto, presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le medesime modalità di trasmissione di cui all'art. 7, comma 1, il progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc., corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici; principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato previsto, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del beneficiario o suo procuratore speciale, con relativi computi metrici;

b) copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa;

c) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

d) delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario di cui all'art. 6, rilasciata da una delle banche finanziatrici di cui all'art. 8, comma 1, riferita esplicitamente al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione ed adottata nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE prevista dall'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La delibera è subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovrà richiamare gli elementi caratterizzanti del programma, nonché indicare esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili;

e) dimostrazione della totale copertura finanziaria del programma di investimenti, come prevista dal piano finanziario;

f) le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dalla banca autorizzata sul progetto esecutivo presen-

tato dal soggetto proponente, scelta dal medesimo soggetto proponente tra le banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera o di distretto oggetto di istruttoria iscritte nell'elenco di cui al precedente art. 8; l'attività istruttoria effettuata dalla banca autorizzata dovrà comprendere anche una valutazione relativa alla ricaduta del piano sul mercato di riferimento, alla sostenibilità finanziaria e all'agevolabilità degli investimenti proposti.

2. Nel caso in cui la proposta di contratto di filiera o di distretto sia riferita a più imprese e a più iniziative, la documentazione di cui al comma 1, con l'esclusione di quella prevista alla lettera *f)*, deve essere fornita in relazione a ciascuna impresa e a ciascuna iniziativa. La documentazione di cui al comma 1, lettera *f)*, deve riferirsi all'intero progetto e deve essere predisposta da una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera o di distretto oggetto di istruttoria, iscritta nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, prescelta dal soggetto proponente. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.

3. I dati riportati nei progetti esecutivi di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto riportato nella deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in tale sede, può essere richiesto in misura inferiore rispetto all'importo indicato nella suddetta deliberazione. In nessun caso, l'ammontare delle agevolazioni concesse può essere superiore rispetto a quello indicato nella deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con propria circolare, può individuare ulteriori elementi e documenti da allegare al progetto esecutivo per la stipula del contratto.

5. Qualora tutta la documentazione non venga presentata entro il termine di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla segreteria del CIPE la decadenza, ai sensi del precedente art. 9, comma 6, della relativa deliberazione di approvazione e di finanziamento. Ai fini del rispetto del predetto termine, quale data di presentazione vale quella di spedizione.

Art. 11.

Istruttoria dei progetti esecutivi e stipula del contratto

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto esecutivo di cui all'art. 10, comma 1, l'attività istruttoria. Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ravvisi la necessità, assegna un termine entro il quale il soggetto proponente dovrà fornire le integrazioni, pena la decadenza della domanda. Il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di integrazioni e quella di ricevimento delle medesime interrompe il predetto termine di quarantacinque giorni per l'istruttoria.

2. Per le iniziative per le quali l'attività istruttoria dei relativi progetti esecutivi si conclude con esito positivo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine di cui al precedente comma 1, trasmette le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di finanziamento bancario alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a deliberare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni ed alle regioni e province autonome interessate.

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro dieci giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la delibera di concessione del finanziamento agevolato, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE di cui all'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui efficacia è condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

4. Acquisite le delibere del finanziamento agevolato di cui al precedente comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al soggetto proponente lo schema di contratto di filiera o di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non può essere fissato oltre il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera e di distretto. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, il Ministero stesso provvederà a comunicare alla segreteria del CIPE la decadenza, ai sensi del precedente art. 10, comma 5, della relativa deliberazione. Copia del contratto stipulato è trasmessa, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e province autonome interessate e al CIPE.

5. Entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazione di efficacia del contratto di filiera o di distretto di cui al successivo comma 6, la banca finanziatrice provvede a stipulare con il beneficiario il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, nel rispetto della convenzione sottoscritta sulla base dello schema-tipo approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e trasmettendo tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali copia del suddetto contratto di finanziamento. Per i piani soggetti alla notifica alla Commis-

sione europea, il contratto di filiera o di distretto è stipulato entro novanta giorni dalla data della comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa agli esiti di detta notifica.

6. L'efficacia del contratto di filiera o di distretto è condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla stipula, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia è comunicata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle banche finanziatrici.

7. Fino alla stipula del contratto di finanziamento sia la banca autorizzata sia le banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera o di distretto oggetto di istruttoria.

8. Per il computo del termine di cui al comma 1, relativo all'espletamento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'attività istruttoria dei progetti esecutivi e al termine di cui al comma 4, relativo alla sottoscrizione del contratto, non si considera il mese di agosto.

Art. 12.

Elementi del contratto

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 6, il contratto di filiera o di distretto stipulato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il soggetto proponente, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) i soggetti contraenti e l'oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e con allegato il piano progettuale approvato;

b) le modalità di esecuzione;

c) l'impegno finanziario dei soggetti beneficiari in merito all'apporto di mezzi propri previsto nel piano progettuale;

d) gli estremi delle deliberazioni di concessione del finanziamento bancario ordinario e del finanziamento agevolato;

e) i tempi di realizzazione del progetto;

f) l'ammontare delle agevolazioni concesse;

g) le ricadute occupazionali del piano progettuale;

h) la durata del contratto;

i) i tempi e le modalità di erogazione delle agevolazioni concedibili, le modalità di monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri;

j) i casi di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni.

2. Il contratto, nonché tutti i diritti e obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti, non possono essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la risoluzione del contratto stesso.

Art. 13.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le modalità di erogazione delle agevolazioni sono disciplinate dai successivi commi.

2. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 11, comma 5. Le quote di contributo in conto capitale e di finanziamento con capitale di credito sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili. La prima quota del solo contributo in conto capitale può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono alla banca autorizzata la documentazione di cui all'art. 16 per l'accertamento, da parte della banca medesima, della corrispondenza degli investimenti realizzati rispetto a quanto previsto nel contratto ed alle erogazioni richieste.

4. La banca autorizzata, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 16, provvede ad istruire le richieste di erogazione ed invia le risultanze dell'istruttoria effettuata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativamente al contributo in conto capitale e, entro il medesimo termine, alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizzata, relativamente al finanziamento agevolato.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuta la relazione della banca autorizzata attestante la conformità della realizzazione del programma di investimenti con le specifiche di cui al progetto esecutivo e alle prescrizioni contenute nel contratto, ovvero, nel caso di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della relativa richiesta, provvede ad erogare, dandone comunicazione alla banca autorizzata e alle banche finanziatrici, la corrispondente quota di agevolazione relativa al contributo in conto capitale.

6. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di finanziamento, richiede alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'erogazione delle quote di finanziamento agevolato e, unitamente alle corrispondenti quote di finanziamento bancario ordinario, le versa alle imprese beneficiarie.

7. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 17, comma 2, dal contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

Art. 14.

Variazioni dei programmi

1. I soggetti proponenti devono comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale degli investimenti, le variazioni della tipologia degli investimenti nonché le variazioni nella forma del soggetto proponente/beneficiario conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali.

2. Nel caso di contratti proposti dai consorzi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il consorzio può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di una o più imprese, l'autorizzazione al subentro di nuove imprese consorziate nella posizione delle precedenti imprese beneficiarie, in via provvisoria, delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata entro dodici mesi dalla data di adozione della delibera CIPE di approvazione e di finanziamento del contratto di filiera o di distretto, e comunque prima della sottoscrizione del contratto stesso, e deve essere accompagnata da:

a) una relazione della banca autorizzata, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il piano progettuale approvato e con i relativi obiettivi;

b) la delibera di concessione del finanziamento bancario in favore del soggetto subentrante.

3. La relazione di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, deve concludersi con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla sua ricezione, effettua l'istruttoria della richiesta. In caso di esito positivo, il Ministero presenta la richiesta di subentro all'approvazione del CIPE entro i successivi quindici giorni. Entro dieci giorni dalla comunicazione del Ministero inerente l'intervenuta approvazione del subentro da parte del CIPE, CDP delibera il relativo finanziamento agevolato.

Art. 15.

Revoca delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 5 e all'art. 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su segnalazione della banca autorizzata, da comunicare contestualmente anche alle banche finanziatrici, qualora:

a) per i beni del medesimo piano oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di «*de minimis*»;

b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;

c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) il beneficiario non abbia maturato, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera o di distretto, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale;

e) il piano non venga ultimato entro i termini previsti dall'art. 4, comma 2;

f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

g) il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 11, comma 6;

h) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

2. Nell'ipotesi sub-*a)* di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione del beneficiario e qualora quest'ultimo intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17 senza che il beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

3. Nell'ipotesi sub-*b)* di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta

ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, il beneficiario comunica tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla banca autorizzata l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17 senza che il beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del piano stesso, determinando, di conseguenza il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero importo concesso a fronte del piano approvato.

4. Nell'ipotesi sub-*c)* di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire al beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni.

5. Nelle ipotesi sub-*e)* di cui al comma 1, la richiesta di proroga è inoltrata dal beneficiario alla banca autorizzata almeno quattro mesi prima del termine previsto per il completamento degli investimenti. La banca autorizzata trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali detta richiesta, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata dal proprio motivato parere. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del piano e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Nelle ipotesi sub-*d)*, *f)*, *g)* e *h)*, la revoca delle agevolazioni è totale.

7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il finanziamento agevolato, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definita all'art. 6, comma 5, del presente decreto, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione.

8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni.

9. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze del beneficiario di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

10. La risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l'estinzione anticipata, intervenuta successivamente all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi a decorrere dalla risoluzione medesima.

11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni è comunicata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla banca autorizzata e alle banche finanziatrici.

Art. 16.

Documentazione di spesa

1. Per i programmi di cui al precedente art. 1, comma 2, ai fini dell'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento con capitale di credito, il beneficiario trasmette alla banca autorizzata la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati, secondo le modalità previste dal contratto di cui all'art. 11, comma 4 .

Art. 17.

Concessione definitiva delle agevolazioni

1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 16 da parte delle banche autorizzate, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del piano stesso, con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria e adotta il decreto di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione del beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del beneficiario stesso.

3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede

ad erogare, relativamente al contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie, ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura stabilita all'art. 15, comma 9.

4. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 2 deve essere adottato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 16 riferita all'ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 3.

Art. 18.

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può disporre controlli e ispezioni sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche autorizzate e sulla regolarità dei procedimenti.

2. Ai fini del monitoraggio del piano agevolato, il proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera o di distretto, si farà carico di inviare periodicamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla banca autorizzata le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il proponente provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio del piano agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del piano medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del piano. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'interessato inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

Capo II

INTERVENTI DI RIORDINO FONDIARIO

Art. 19.

Operazioni di riordino fondiario

1. Alle operazioni di riordino fondiario, finalizzate alla costituzione o all'ampliamento di efficienti strutture produttive, si applicano, come requisiti e condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, le condizioni economiche, le modalità di concessione, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni di erogazione e revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e l'eventuale finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato già applicati dall'ISMEA ai sensi del regime di aiuto n. 110/2001, approvato con la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, n. SG (2001)D/208933.

2. L'ISMEA assume l'intero rischio di ciascuna operazione di finanziamento agevolato, impegnandosi, in ogni caso e per tutto il periodo di ammortamento, a rimborsare alla CDP S.p.A. le quote erogate con l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, indipendentemente dall'effettivo pagamento delle rate da parte delle imprese finanziate. Per tali finanziamenti, concessi dall'ISMEA utilizzando provvista CDP a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, remunerata ad un tasso pari all'1% annuo, non si applica il decreto del 12 luglio 2006, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, ha disciplinato i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate dalla CDP S.p.A. a valere sul predetto Fondo.

3. La convenzione di cui all'art. 1, comma 356, lettera *b)*, della legge n. 311/2004 è sottoscritta dalla CDP S.p.A. e dall'ISMEA.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2007

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2008
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 81

08A01141

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione al laboratorio «*Chemicalab Sas del Dr. Domenico Giovini e C.*», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 23 gennaio 2008 dal laboratorio *Chemicalab Sas del Dr. Domenico Giovini e C.*, ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio *«Chemicalab Sas del Dr. Domenico Giovini e C.»*, ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è il dott. Domenico Giovini.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Metodo II
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	OIV - Resolution OENO 60/2000
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2 / par 2.3
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to VI
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2 (bilancia idrostatica)
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to V
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A01160

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione al «*Laboratorio di Ricerche Locorotondo Sas*», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 1° febbraio 2008 dal *Laboratorio di Ricerche Locorotondo Sas*, ubicato in Palermo, via G. Carducci n. 3, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il *«Laboratorio di Ricerche Locorotondo Sas»*, ubicato in Palermo, via G. Carducci n. 3, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maria Cinquegrani.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13, sott p.to 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido malico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 21
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22, sott p.to 2
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, par. 2.3 Metodo rapido di prova
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, par. 2.3 Metodo rapido di prova
Cadmio	Reg. CEE 2676/90 allegato 32
Calcio	Reg. CEE 2676/90 allegato 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Esame organolettico	D.M. 12/03/1986 G.U. N.161 14/07/86 MET.I
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 allegato 30, sott.p.to 2
Magnesio	Reg. CEE 2676/90 allegato 28
Massa volumica a 20°C e densità relativa	Reg. CEE 2676/90 allegato 1, sott.p.to 5.2
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/90 allegato 27, sott.p.to 2
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Saggio di stabilità	D.M. 12/03/1986 G.U. N.161 14/07/86 MET. III
Sodio	Reg. CEE 2676/90 allegato 26, sott.p.to 2
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12, sott.p.to 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CEE 128/04 allegato 3, P.to 4 bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, sott.p.to 3.2

08A01161

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione al «*Laboratorio di Ricerche Locorotondo Sas*», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 1° febbraio 2008 dal Laboratorio di Ricerche Locorotondo Sas, ubicato in Palermo, via G. Carducci n. 3, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il *«Laboratorio di Ricerche Locorotondo Sas»*, ubicato in Palermo, via G. Carducci n. 3, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maria Cinquegrani.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica all'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/93
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

08A01162

DECRETO 5 febbraio 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «*Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato*» con decreto 15 novembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 280 del 1° dicembre 2006, con il quale al laboratorio *Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato*, ubicato in Francavilla al Mare (CH), via Adriatica Foro n. 7 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 1° febbraio 2008, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 novembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio *«Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato»*, ubicato in Francavilla al Mare (Chieti) è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13, sott p.to 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido malico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 21
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22, sott p.to 2
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, par. 2.3 Metodo rapido di prova
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, par. 2.3 Metodo rapido di prova
Cadmio	Reg. CEE 2676/90 allegato 32
Calcio	Reg. CEE 2676/90 allegato 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Esame organolettico	D.M. 12/03/1986 G.U. N.161 14/07/86 MET.I
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 allegato 30, sott.p.to 2
Magnesio	Reg. CEE 2676/90 allegato 28
Massa volumica a 20°C e densità relativa	Reg. CEE 2676/90 allegato 1, sott.p.to 5.2
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/90 allegato 27, sott.p.to 2
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Saggio di stabilità	D.M. 12/03/1986 G.U. N.161 14/07/86 MET. III
Sodio	Reg. CEE 2676/90 allegato 26, sott.p.to 2
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12 sott.p.to 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3, Reg CEE 128/04 allegato 4 bis

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01163

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione dell'organismo denominato «*Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA*» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino di Filiano, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 10 giugno 2004 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato *Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa*, ad effettuare i controlli sulla denominazione «*Pecorino di Filiano*» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 1° aprile 2004;

Visto il Regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «*Pecorino di Filiano*»;

Considerato che l'organismo denominato *Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa*, ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «*Pecorino di Filiano*» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato Regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 10 giugno 2004, all'organismo denominato *«Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa»*, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «*Pecorino di Filiano*» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «*Pecorino di Filiano*», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) 1485/2007 del 14 dicembre 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato *Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa*, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato *Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa*, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01164

DECRETO 5 febbraio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «*Astra Studio Chimico Associato*» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 170 del 23 luglio 2005 con il quale al laboratorio Astra Studio Chimico Associato, ubicato in Teramo, Piana Gammarana n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 gennaio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio *«Astra Studio Chimico Associato»*, ubicato in Teramo, Piana Gammarana n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (0,1-50 g/L come ac. tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato p.to 13
Acidità volatile (0,1-10 g/L come ac. acetico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Alcalinità sulle ceneri (0 - 50 meq/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera e totale (1 - 640 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2
Ceneri (> 0,05 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri (> 0,1 mg/l Cl)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11.
Densità relativa a 20°C e massa volumica a 20°C (0,5 - 1,5 g/ml)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2
Estratto non Riduttore (> 0,1 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5, par. 3.2 (Circ MIPAF 17/03/2003)
Estratto Secco Netto (> 0,1 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5, par. 3.2 (Circ MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale (< 527 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio (> 0,05 mg/l Li)	DM 12/03/1986 GU 161 14/07/86 met XXX pag 47.
Magnesio (0,25-1 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
pH (0-14)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saccarosio (presenza/assenza)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 2
Solfati (0,01 -7,5 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Titolo alcolometrico (0-31 %)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Titolo alcolometrico Volumico totale (> 1% Vol)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + allegato 5, par. 3.2 + Reg. CEE 128/2004 allegato 4 bis + Reg. CE 1493/1999 allegato II°, p.to 3.
Zuccheri riduttori (2,5 - 62 mg)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A01165

DECRETO 5 febbraio 2008.

Designazione dell'«*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"*» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Vastedda della Valle del Belice» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 290 del 14 dicembre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione *Vastedda della Valle del Belice*, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Siciliana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione *Vastedda della Valle del Belice* l'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»*, con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3;

Considerato che l'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»*, ha predisposto il piano di controllo per la denominazione *Vastedda della Valle del Belice* conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'*«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"»*, con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Vastedda della Valle del Belice, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»* del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»*, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Vastedda della Valle

del Belice, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»*, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»*, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione, consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Vastedda della Valle del Belice, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione *Vastedda della Valle del Belice* da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»* è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»*, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione *Vastedda della Valle del Belice* anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»*, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione *Vastedda della Valle del Belice* rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente art. e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Siciliana.

Art. 7.

L'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»*, è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, a ai sensi dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01166

DECRETO 5 febbraio 2008.

Autorizzazione al laboratorio «*Eurofins Scientific Italia Srl*», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 gennaio 2008 dal laboratorio *Eurofins Scientific Italia Srl*, ubicato in Bologna, via del Tuscolano n. 9/E, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il laboratorio *«Eurofins Scientific Italia Srl»*, ubicato in Bologna, via del Tuscolano n. 9/E, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Silvia Benda.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Sostanze polari	Circ. Min. n 1 del 01/11/1991, AOAC 982.27 ed 18th 2005

08A01167

DECRETO 11 febbraio 2008.

Disposizioni transitorie per l'uso della varietà di vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007 con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II-*ter*, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio 2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), è lecito l'uso del nome della varietà di vite «Tocai friulano» in ambito nazionale, nonché del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione;

Considerato che l'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alle predette ordinanze dell'Organo di giustizia amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

1. In esecuzione delle ordinanze del T.A.R. del Lazio richiamate in premessa, in via transitoria, sino al pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause parimenti richiamate in premessa, ai soli fini della designazione dei v.q.p.r.d. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia, è consentito:

a) in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, l'uso del sinonimo «Friulano», così come inserito nel registro nazionale delle varietà di vite in corrispondenza della varietà «Tocai friulano B», in ambito comunitario ed internazionale ed in ambito nazionale per i produttori interessati a tale uso;

b) l'uso del nome della varietà di vite «Tocai friulano B», esclusivamente per i vini prodotti e commercializzati in ambito nazionale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

08A01138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2008.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge n. 168/1989;

Visti gli art. 57 e 65 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto del parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso con delibera rep.n. 257/2007 avente ad oggetto le modifiche di Statuto di Ateneo;

Preso atto della delibera del Senato accademico allargato del 7 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto di Ateneo;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 4699 del 24 gennaio 2008 e prot. n. 285 del 29 gennaio 2008 aventi ad oggetto i rilievi allo Statuto a seguito del prescritto controllo;

Vista la delibera del Senato accademico allargato del 1° febbraio 2008 con la quale l'organo si è uniformato ai rilievi formulati dal Ministero dell'Università e della Ricerca nelle sopra citate note;

Decreta:

Art. 1.

Di emanare il nuovo statuto di Ateneo, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Art. 2.

Di incaricare il servizio statuto e regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Padova, 5 febbraio 2008

Il rettore: MILANESI

ALLEGATO

STATUTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINI E PRINCIPI

Art. 1.

Principi fondamentali

1. L'Università degli studi di Padova è un'istituzione pubblica di alta cultura, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza.

2. L'Università degli studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto «*Universa Universis Patavina Libertas*», afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale.

3. L'Università degli studi di Padova - nel seguito denominata Università o Ateneo - è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'Ordinamento universitario.

4. L'Università, in un quadro di riferimento comunitario e internazionale, opera in uno stretto rapporto di radicamento e di raccordo con il territorio e con le istituzioni di esso rappresentative e valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo

5. L'Università degli studi di Padova si configura come università policentrica, operante oltre che nella sua sede storica e istituzionale di Padova, anche in altre sedi nel Veneto e nelle regioni limitrofe, nel rispetto delle esigenze di unità dell'Ateneo. Sedi decentrate possono essere istituite in altre regioni e all'estero con le modalità e le procedure specificamente stabilite nella relativa deliberazione.

Art. 2.

Ricerca

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici e privati.

2. L'Università favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione delle attività di ricerca con l'attività didattica. Essa garantisce l'autonomia di ciascuno studioso nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca. Favorisce l'accesso degli studiosi, singoli e in gruppo, ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi nel rispetto delle esigenze di tutti.

3. Individua nei Dipartimenti le strutture deputate alla promozione ed organizzazione della ricerca ed affida alle facoltà il compito di assicurare la stretta connessione fra ricerca e attività didattica anche attraverso la programmazione delle risorse umane.

4. L'Università si impegna nella formazione alla ricerca con il concorso dei Dipartimenti ed in collaborazione con le facoltà, in particolare attraverso l'istituzione delle Scuole di Dottorato promosse e sostenute da uno o più Dipartimenti.

5. L'Università valuta la qualità della ricerca tenendo conto dei criteri generalmente accettati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali, utilizzandone i risultati anche ai fini della distribuzione delle risorse, e si adopera per la massima diffusione dei relativi risultati.

6. L'Università verifica la corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli, demandandone la valutazione agli organismi competenti.

7. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli.

Art. 3.

Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento nazionale.

2. Individua nelle facoltà le strutture deputate all'organizzazione della didattica ed alla allocazione delle risorse. Affida ai Dipartimenti il compito di collaborare con le facoltà per la gestione delle risorse per la didattica.

3. L'Università promuove: l'interscambio di studenti, anche in ambito internazionale; iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori anche mediante insegnamenti a distanza; corsi intensivi; corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti.

4. L'Università, inoltre, può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, Master, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere ed organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.

5. È possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato deliberati dai Consigli di facoltà. Compiti didattici integrativi e di supporto deliberati dal competente Consiglio di corso di studio possono essere assolti da titolari di assegni di studio post-dottorato e, altresì, da dottorandi.

6. È garantita al singolo docente la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

7. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e l'efficacia della didattica nell'Università, il docente è tenuto ad osservare in tutte le proprie prestazioni didattiche le modalità organizzative definite dal regolamento didattico di Ateneo e determinate dalle singole strutture competenti.

8. L'Università verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all'attività didattica. Valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica utilizzandone i risultati anche ai fini della distribuzione delle risorse.

9. Gli studenti partecipano alla valutazione delleattività didattiche, secondo modalità indicate dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4.

Diritto allo studio, tutorato, orientamento, attività studentesche

1. L'Università, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione e della vigente normativa sul Diritto allo studio, favorisce, per quanto di sua competenza, l'accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi.

2. Assicura inoltre servizi di tutorato per i propri studenti nonché attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, anche collaborando con enti pubblici e privati.

3. L'Università, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti disabili.

4. L'Università riconosce e agevola, secondo modalità dettate dai regolamenti dell'Ateneo e delle singole strutture, le attività dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 5.

Partecipazione

1. Professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università promuove il confronto e la discussione al proprio interno ed è aperta a contributi esterni.

3. La partecipazione al governo dell'Università è determinata dai principi del vigente Ordinamento universitario e dal presente Statuto.

4. Il numero di tutte le rappresentanze degli studenti, nei vari organi in cui è prevista la loro presenza, sarà rapportato al numero complessivo dei componenti, di diritto o elettivi, facenti parte dell'organo medesimo, secondo la proporzione prescritta dalla normativa vigente.

Art. 6.

Informazione

1. L'Università adotta il principio della pubblicità e della trasparenza della propria attività, fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali al rispetto della persona.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente.

3. L'Università opera inoltre per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa.

Art. 7.

Adeguatezza e salubrità degli spazi

1. L'Università opera per garantire spazi idonei, salubri e dotati delle necessarie attrezzature.

2. Nelle strutture di nuova costruzione, e per quanto possibile in quelle esistenti, devono essere garantiti l'accesso ed il movimento autonomo anche ai disabili.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 8.

Fonti normative

1. L'Università è disciplinata dalle leggi che vi facciano espresso riferimento, dal presente Statuto e dai connessi regolamenti, dalle altre norme di carattere generale in quanto compatibili con lo specifico ordinamento

Art. 9.

regolamenti

1. I regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme relative all'organizzazione dell'Università e fissa le modalità di elezione degli organi centrali di Ateneo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso è deliberato dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale. Esso indica inoltre i criteri generali dei servizi didattici integrativi, delle altre attività formative e del Tutorato. Contiene altresì le disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari riguardanti gli studenti. Esso è deliberato dal Senato accademico, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e sentito il Consiglio degli studenti.

4. Il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità - denominato anche regolamento amministrativo - disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. Detta altresì disposizioni sull'attività negoziale, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fatti salvi i principi generali della materia. Esso è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico, i Consigli di facoltà e la Consulta dei Direttori di dipartimento.

5. Il regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

6. Il regolamento di Ateneo per il personale tecnico amministrativo è deliberato dal Consiglio di amministrazione sentiti il Senato accademico, la Consulta dei direttori di Dipartimento e le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge.

7. I regolamenti delle facoltà, Dipartimenti e Centri disciplinano, attenendosi alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse nonché le materie a queste demandate dall'Ordinamento universitario e dallo Statuto. I regolamenti, predisposti dall'organo deliberante della Struttura, sono sottoposti al previo esame del Senato accademico o di apposita commissione all'uopo delegata, e del Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. Qualora tale esame si sia concluso con esito positivo e comunque trascorsi 60 giorni dalla trasmissione del regolamento senza che sia stata espressa alcuna pronuncia, i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante della Struttura.

8. Qualora il Senato accademico o il Consiglio di amministrazione abbiano espresso dei rilievi nei confronti di un regolamento sottoposto ad esame, il Rettore rinvia il regolamento all'organo deliberante della struttura, con i rilievi formulati e le conseguenti proposte di modifica, entro 60 giorni dalla loro determinazione. Qualora il regolamento venga approvato dall'organo deliberante della Struttura, con la maggioranza stabilita dal precedente comma, esso deve essere emanato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione, fatta eccezione per le parti che contrastino con norme di legge o statutarie, o che comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario.

9. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del Rettore. In base alla vigente normativa il regolamento generale, il regolamento amministrativo e il regolamento didattico non possono essere emanati prima che siano trascorsi 60 giorni dalla loro trasmissione al Ministero competente, i primi due per i prescritti controlli di legittimità e di merito, il regolamento didattico per la prescritta approvazione.

10. Qualora entro i predetti 60 giorni, il Ministero esprima rilievo e formuli proposte di modifica, il regolamento generale e il regolamento di amministrazione devono essere nuovamente deliberati dall'organo competente, che potrà anche riadottarli senza accogliere in tutto o in parte i rilievi e le proposte del Ministero. Il regolamento didattico non può essere emanato qualora non abbia ricevuto la prescritta approvazione. Non è richiesta una nuova adozione quando l'organo deliberante si sia pienamente adeguato a quanto rilevato e proposto dal Ministero.

11. Tutti i regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione.

Titolo II.

ORGANI DI ATENEO

Capo I.

ORGANI DI GOVERNO

Sezione I

IL RETTORE

Art. 10.

Rettore - Funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

2. In particolare il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea costituente di Ateneo, coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) emana lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo nonché quelli interni delle singole Strutture;

d) vigila su tutte le Strutture ed i Servizi di Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'Ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

f) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;

g) presenta annualmente una relazione generale sullo stato dell'Ateneo e invia al Ministero competente le relazioni previste dalla legge.

3. Il Rettore esercita inoltre tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Prorettore vicario fa parte di diritto, con voto deliberativo, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di Prorettori e Delegati da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza. I Prorettori e i Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati dal Rettore alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

6. Il Rettore e il Prorettore vicario sono, a loro scelta, con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica.

Art. 11.

Rettore - Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai ricercatori;

c) ai componenti del Consiglio degli studenti;

d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 7 % dei professori e dei ricercatori aventi diritto.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni che devono aver luogo nel corso del quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro il novantesimo giorno successivo.

4. La votazione è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

5. La nomina a Rettore del candidato che, ottenuta la prescritta maggioranza, sia stato proclamato eletto dal Decano o da chi ne fa le veci, ai sensi del comma 3, è effettuata dal Ministro competente. Il Rettore proclamato eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.

Sezione II

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 12.

Senato accademico - Funzioni

1. Il Senato accademico è l'organo di indirizzo e programmazione dello sviluppo dell'Università, sulle cui attività esercita funzioni di alta vigilanza. Esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività istituzionali dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole Strutture didattiche e scientifiche.

2. In particolare il Senato accademico delibera:

a) il piano strategico anche pluriennale di sviluppo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle Strutture didattiche e scientifiche, nonché delle relazioni del Nucleo di Valutazione, e dopo aver sentito il Consiglio degli studenti e acquisito il parere del CdA;

b) le linee guida per la formulazione, da parte del CdA, del bilancio di previsione annuale;

c) la relazione annuale, consuntiva e programmatica, sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

d) l'offerta didattica complessiva e, in particolare, l'attivazione di nuovi corsi di studio, su parere conforme del CdA per quanto riguarda la compatibilità di bilancio;

e) la distribuzione tra le facoltà delle risorse per la docenza, definendo i criteri per la loro utilizzazione, e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di amministrazione;

f) le linee guida per la distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le Strutture dell'Ateneo;

g) le linee guida per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le Strutture didattiche e scientifiche, promuovendo e coordinando le attività di ricerca e di didattica dell'Università e definendo la ripartizione dei relativi finanziamenti;

h) i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

i) la designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, su parere conforme del Consiglio di amministrazione;

l) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti, sentito il CdA;

m) il regolamento generale di Ateneo, sentito il Consiglio di amministrazione;

n) il regolamento didattico di Ateneo, sentito il Consiglio degli studenti, e ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite degli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle facoltà o dai Dipartimenti o Centri;

o) la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, per quanto di propria competenza, dirimendo eventuali controversie in materia tra Strutture e con i singoli;

p) il numero programmato degli studenti nei casi previsti dall'art. 53 del presente Statuto, su proposta delle facoltà interessate;

q) i criteri per la stesura del calendario accademico.

3. Il Senato accademico inoltre:

a) sovrintende alle attività ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti Strutture;

b) compatibilmente con la specifica legislazione concede, su richiesta dei singoli interessati, a docenti chiamati ad incarichi orga-

nizzativi di Ateneo particolarmente gravosi, l'esenzione parziale, che dovrà essere rinnovata di anno in anno, dai compiti didattici per la durata dell'incarico.

4. Il Senato accademico esprime inoltre parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione:

a) sul bilancio di previsione annuale;

b) sul piano triennale e annuale degli investimenti edilizi e l'assegnazione delle relative risorse;

c) sui regolamenti di ateneo deliberati dal CdA;

d) in tema di tasse, contributi, esoneri e borse di studio per gli studenti, specializzandi e dottorandi;

e) sugli schemi tipo per la stipula di contratti e convenzioni riguardanti l'attività istituzionale e per lo svolgimento delle attività per conto terzi.

5. Fatte salve le attribuzioni specificamente elencate nei commi - precedenti, il Senato accademico può delegare, secondo criteri e limiti indicati in apposito regolamento, parte delle sue attribuzioni ad una eventuale Giunta esecutiva del Senato stesso, al Rettore e al Direttore Amministrativo.

Art. 13.

Senato accademico - Composizione

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) il Prorettore vicario;

c) i Presidi;

d) il Direttore amministrativo,

e) sei Direttori di dipartimento, afferenti ad Aree scientifiche diverse, designati all'interno della Consulta dei Direttori di Dipartimento in modo da assicurare una rappresentanza equivalente per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C;

f) tre coordinatori di Area scientifica, designati all'interno della Commissione Scientifica di Ateneo in modo da assicurare la rappresentanza a ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella *C*;

g) il Coordinatore della Consulta delle Scuole di dottorato;

h) due rappresentanti del personale T.A.;

i) cinque rappresentanti degli studenti.

2. Partecipano inoltre, su invito del Rettore e senza diritto di voto, un rappresentante dei Dottorandi di ricerca e un rappresentante degli studenti delle Scuole di specializzazione per le discussioni su temi di specifico interesse delle rispettive categorie.

3. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle discussioni e deliberazioni del Senato accademico implicanti valutazione sull'attività scientifica dei singoli o delle strutture.

4. I componenti del Senato accademico di cui alla lettera *h)* durano in carica quattro anni. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

I rappresentanti degli studenti durano in carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I componenti di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* decadono con la cessazione dalla rispettiva carica.

5. La Consulta dei Direttori di Dipartimento fa proprie le designazioni deliberate dai Direttori all'interno di ciascuna delle tre Macroaree scientifiche, con elettorato attivo e passivo limitato ai Direttori della Macroarea di riferimento.

6. La Commissione scientifica di Ateneo fa proprie le designazioni deliberate dai coordinatori di area all'interno di ciascuna delle tre Macroaree scientifiche, con elettorato attivo e passivo limitato ai coordinatori della Macroarea di riferimento.

7. Qualora tra i rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera *i)* del comma 1, non ci fosse alcun dottorando di ricerca, il rappresentante di cui al comma 2 è individuato nel primo dottorando tra i non eletti. Parimenti, se tra i rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera *i)* del comma 1, non ci fosse alcun rappresentante degli studenti delle Scuole di specializzazione, il rappresentante di cui al comma 2 è individuato nel primo studente delle Scuole di specializzazione tra i non eletti.

Art. 14.

Senato accademico - Funzionamento

1. I componenti del Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei membri aventi titolo in ordine agli argomenti in discussione. L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

2. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente previsto.

3. Funge da Segretario il Direttore amministrativo che potrà avvalersi di idonei collaboratori.

4. Le altre modalità di funzionamento del Senato accademico sono stabilite da apposito regolamento interno.

Sezione III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli indirizzi programmatici e le linee guida espresse dal Senato accademico definendone le modalità di concreta realizzazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti dal presente Statuto alle Strutture didattiche, di ricerca e di gestione e di quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto ai dirigenti. Per tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di amministrazione deve sentire il Senato accademico.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera:

a) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentite le facoltà e la Consulta dei Direttori di Dipartimento;

b) il regolamento per il personale tecnico amministrativo, sentiti i Presidi, la Consulta dei Direttori di Dipartimento e le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge;

c) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) il piano finanziario di attuazione del piano strategico di sviluppo dell'Ateneo, sentito il Consiglio degli studenti;

e) sulla base delle indicazioni contenute nel piano strategico di sviluppo, il piano annuale e triennale degli investimenti edilizi e l'assegnazione delle relative risorse; elaborando altresì le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università ed adottando i relativi provvedimenti, fatte salve le competenze demandate ad altre Strutture;

f) il bilancio di previsione e i relativi assestamenti, sentito il Consiglio degli studenti ed in coerenza con il piano strategico di sviluppo, enucleando all'interno del bilancio, sulla base di apposita relazione consuntiva e programmatica del Senato accademico, un fondo per la docenza, da affidare per l'utilizzazione allo stesso Senato accademico. Tale fondo congloba la spesa di tutto il personale di ruolo e non di ruolo che svolge attività didattica e di ricerca;

g) il conto consuntivo;

h) la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, in armonia con le linee guida stabilite dal Senato accademico;

i) l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo, in coerenza con i criteri generali formulati dal Senato accademico e sentite le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge;

l) gli schemi tipo per la stipula di contratti e convenzioni riguardanti l'attività istituzionale e per lo svolgimento delle attività per conto terzi;

m) l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione con strutture pubbliche e private;

n) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio,

per quanto di competenza dell'Ateneo, nonché le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentito il Consiglio degli studenti.

3. Il Consiglio di amministrazione inoltre:

a) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;

b) conferisce e revoca l'incarico di Direttore amministrativo e le funzioni dirigenziali o assimilate;

c) compatibilmente con la legislazione di specie può stabilire un'indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni;

d) delibera in ordine alla promozione di controversie giudiziarie e nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;

e) individua l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

f) esprime pareri, per quanto di sua competenza, sui problemi che il Rettore ritenga di sottoporre al suo esame.

4. Fatte salve le attribuzioni specificamente elencate nei commi - precedenti, il Consiglio di amministrazione può delegare, secondo criteri e limiti indicati in apposito regolamento, parte delle sue attribuzioni ad una eventuale Giunta esecutiva del Consiglio stesso, al Rettore e al Direttore amministrativo.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1.Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) il Prorettore vicario;

c) il Direttore amministrativo;

d) un rappresentante dei Presidi;

e) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento;

f) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C;

g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

h) tre rappresentanti degli studenti.

2. I componenti di cui alle lettere da *e)* a *h)* non possono far parte del Senato accademico.

3. I componenti di cui alle lettere da *d)* a *h)* sono eletti dalle rispettive categorie secondo il regolamento generale di Ateneo.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *f)* e *g)* durano in carica quattro anni. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. I rappresentanti degli studenti durano in carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I componenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* decadono con la cessazione dalla rispettiva carica.

5. I rappresentanti delle Macroaree scientifiche, di cui alla lettera *f)* del comma 1, non possono essere Direttori di Dipartimento e devono appartenere ad Aree scientifiche diverse. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori delle Aree Scientifiche afferenti alla Macroarea.

Art. 17.

Consiglio di amministrazione - Funzionamento

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei membri di cui all'art. 16. L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente previsto.

3. Funge da segretario il Direttore amministrativo che potrà avvalersi di idonei collaboratori.

Art. 18.

Consulta del Territorio - Funzioni

1. La Consulta del Territorio, composta da rappresentanti di realtà sociali, istituzionali e culturali esterne all'Università, è organo di riferimento e di consultazione per la definizione delle strategie complessive, del bilancio dell'Ateneo, dei piani di sviluppo delle Strutture e della gestione dell'Ateneo.

2. La Consulta del Territorio esprime il parere obbligatorio sulle deliberazioni del Senato accademico di cui al comma 2 dell'art. 12, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *h)* ed *m)*.

3. La Consulta del Territorio esprime il parere obbligatorio sulle deliberazioni del CdA di cui all'art. 15, comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, nonché sul piano triennale degli investimenti edilizi.

4. La Consulta del Territorio formula proposte agli Organi di governo dell'Ateneo per favorire le risposte più opportune alle esigenze di ricerca, innovazione e formazione della società.

Art.19.

Consulta del Territorio - Composizione e funzionamento

1. La Consulta del Territorio è costituita da un rappresentante dei seguenti Enti:

a) regione del Veneto;

b) provincia di Padova;

c) comune di Padova;

d) camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

e) direzione scolastica regionale;

f) enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate;

g) associazioni imprenditoriali di categoria del Veneto,

h) ordini professionali del Veneto;

i) organizzazioni sindacali dei lavoratori del Veneto;

l) enti culturali del Veneto di riconosciuta rappresentatività e rilevanza.

m) un rappresentante per ciascuno degli Enti che finanziano le attività dell'Ateneo con un contributo annuo superiore ad un minimo fissato dal Senato accademico, su parere conforme del CdA.

2. La mancata designazione dei rappresentanti degli Enti di cui al comma precedente non impedisce l'insediamento della Consulta. Non possono far parte della Consulta dipendenti dell'Università anche in aspettativa

3. Per gli Enti di cui al comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, partecipa alla Consulta del Territorio il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato permanente scelto di concerto con il Rettore dell'Università. Gli Enti chiamati ad esprimere le rappresentanze di cui al comma 1, lettere da *f)* ad *l)*, sono individuati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. La scelta dei rispettivi rappresentanti è effettuata da parte del Senato accademico, sentito il CdA, sulla base dei *curricula* professionali e delle esperienze pregresse, all'interno di una rosa di almeno tre nomi per motivatamente proposta da ciascuno dei predetti gruppi di Enti.

4. La Consulta del Territorio è nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni. Viene insediata dal Rettore ed elegge al proprio interno il Presidente. Si riunisce almeno tre volte all'anno. I pareri di cui al precedente art. 18 devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza si considerano acquisiti. Alle riunioni della Consulta del Territorio partecipa il Rettore, senza diritto di voto.

5. L'attività di segreteria è garantita dall'Amministrazione universitaria. Il funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il CdA.

Capo II

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 20.

Consulta dei direttori di Dipartimento

1. La Consulta dei direttori di Dipartimento, costituita da tutti i direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo, funge da struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi ed è investita della specifica funzione di collegio di consulenza nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo con riguardo alle tematiche inerenti alla organizzazione della ricerca e di interesse dei Dipartimenti.

2. In particolare la Consulta:

a) esprime i pareri richiesti dagli Organi di governo centrali dell'Ateneo;

b) formula proposte al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione su tutte le questioni che interessino nella loro generalità i Dipartimenti nelle loro funzioni istituzionali;

c) designa i rappresentanti dei direttori di Dipartimento negli Organi di governo dell'Ateneo.

3. Il Coordinatore della Consulta è eletto dalla stessa tra i propri membri a suffragio diretto, è nominato con decreto del Rettore e resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento.

4. La Giunta della Consulta è costituita dal Coordinatore e dai rappresentanti designati della Consulta dei direttori in Senato accademico, due per ciascuna delle Macroaree scientifiche, nonché dal rappresentante eletto dei Direttori di Dipartimento in Consiglio di amministrazione. I rappresentanti di Macroarea scientifica in Giunta decadono con lo scadere del loro mandato di Direttori.

5. L'attività e l'esercizio delle competenze della Consulta sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dalla Consulta medesima, promulgato con decreto del Rettore previo espletamento delle procedure di cui all'art. 9 comma 7 del presente Statuto.

Art. 21.

Consulta dei direttori delle Scuole di dottorato di ricerca

1. La Consulta dei direttori delle Scuole di dottorato di ricerca ha i seguenti compiti:

fornire pareri e formulare proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca;

curare la gestione e il coordinamento dell'attività dei dottorati;

esprimere i pareri richiesti dagli Organi di governo dell'Ateneo.

2. La Consulta è composta da un delegato del Rettore, dai Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca e dai Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca internazionali dell'Università .

3. Il Coordinatore è eletto tra i Direttori delle Scuole di dottorato ed è nominato con decreto del Rettore. Il Coordinatore dura in carica per la durata del suo mandato come Direttore della Scuola di dottorato e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. Il Coordinatore è coadiuvato da una Giunta composta da sei membri, due per ciascuna Macroarea scientifica, eletti dai componenti della Consulta tra i Direttori delle Scuole afferenti alla stessa Macroarea con elettorato attivo e passivo riservato ai Direttori delle Scuole afferenti alla stessa Macroarea scientifica.

5. Fanno parte della Consulta, a titolo consultivo, i Coordinatori dei corsi di dottorato e i rappresentanti dei dottorandi.

Art. 22.

Consulta dei direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica

1. La Consulta dei direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica è organismo propositivo, di coordinamento e di consulenza nei confronti degli Organi di Ateneo. In particolare la Consulta:

formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione specialistica;

cura il coordinamento delle attività formative professionalizzanti anche nei rapporti con le Aziende Sanitarie, nel rispetto della normativa vigente e della peculiarità delle diverse Scuole;

promuove l'introduzione di nuove metodologie didattiche anche utilizzando i supporti delle nuove tecnologie;

promuove l'introduzione di innovativi sistemi di certificazione delle attività formative e di valutazione degli specializzandi, del corpo docente e dei programmi di formazione.

2. La Consulta è composta dai Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica.

3. Il Coordinatore della Consulta è eletto dalla stessa tra i propri membri e nominato con Decreto del Rettore. Resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Scuola di Specializzazione e comunque non oltre 4 anni; è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

Art. 23.

Osservatorio per la Formazione post lauream *dell'Area sanitaria*

1. L'Osservatorio per la Formazione *post lauream* dell'Area sanitaria svolge i seguenti compiti:

valutazione del possesso dei requisiti di idoneità delle strutture nel far fronte ai bisogni formativi delle singole Scuole, sul piano qualitativo e quantitativo;

valutazione dell'organizzazione delle Scuole in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi;

promozione dei processi di accreditamento delle Scuole;

interazione con le Commissioni di Ateneo e delle facoltà interessate alle problematiche delle Scuole, la Consulta dei direttori delle Scuole di cui all'art. precedente, il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;

monitoraggio della qualità degli specialisti e della rispondenza della loro preparazione alle aspettative del mercato e individuazione delle linee guida per la programmazione degli accessi alla formazione post lauream.

2. L'Osservatorio è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:

il Rettore o un suo delegato, che lo coordina;

il Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia o un suo delegato;

il Direttore Amministrativo o un suo delegato;

il Coordinatore della Consulta dei direttori delle Scuole di specializzazione di Area medica o un suo delegato;

tre docenti della facoltà di Medicina e Chirurgia;

il Preside o suo delegato per ogni facoltà con Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria;

tre rappresentanti degli specializzandi della facoltà di Medicina e Chirurgia nominati dal Rettore;

un rappresentante degli specializzandi per ogni facoltà con Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria, nominato dal Rettore;

il Responsabile Servizio Formazione *post lauream* dell'Amministrazione universitaria;

il Responsabile Servizio Rapporti con le Aziende Sanitarie dell'Amministrazione universitaria.

Art. 24.

Commissioni Scientifiche di Area

1. L'Università individua Aree scientifiche di norma sulla base dei settori scientifico-disciplinari. Il numero e la struttura delle Aree è deliberata dal Senato accademico.

2. Ai fini della promozione dell'attività di ricerca e della programmazione dell'utilizzo dei finanziamenti di Ateneo per la ricerca, per ciascuna area scientifica è costituita una Commissione scientifica di Area. Le norme che disciplinano la composizione e l'elezione delle Commissioni scientifiche di Area sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3.Il Coordinatore ed i rappresentanti di Area sono eletti a suffragio diretto dai docenti dell'Area. Durano in carica quattro anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. L'elettorato attivo e passivo per il Coordinatore e per i rappresentanti di ciascuna Area scientifica spetta a tutti i professori e ricer-

catori afferenti all'Area. A tali fini l'afferenza di ciascun docente all'Area scientifica è determinata dal settore scientifico-disciplinare di appartenenza; in alternativa il docente può optare per l'Area cui appartiene la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte.

Art. 25.

Commissione Scientifica di Ateneo (CSA)

1. La Commissione Scientifica di Ateneo è organismo di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica, in particolare è chiamata a formulare proposte agli Organi di governo sulla destinazione delle risorse per la ricerca.

2. La Commissione Scientifica di Ateneo è composta dai Coordinatori delle Commissioni scientifiche di Area e da un delegato del Rettore. Il Coordinatore della Commissione Scientifica di Ateneo è eletto dalla Commissione stessa tra i propri membri e nominato con decreto del Rettore.

Art. 26.

Commissione Didattica di Ateneo

1. La Commissione Didattica di Ateneo ha il compito di formulare valutazioni e proposte su tutte le questioni riguardanti l'organizzazione dell'attività didattica.

2. La Commissione Didattica di Ateneo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:

— il Rettore o suo delegato che la coordina;

— i Presidi;

— quattro Rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti.

Art.27 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.

2. In particolare il Consiglio degli studenti:

a) su richiesta degli Organi di governo dell'Università designa i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo;

b) entro congrui termini stabiliti dal Rettore esprime parere obbligatorio in merito a:

1) piano strategico dell'Ateneo;

2) bilancio di previsione annuale;

3) regolamenti generali dell'Ateneo in particolare per quanto concerne la didattica ed i servizi agli studenti;

4) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio;

c) propone annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti destinati alle attività di cui all'art. 4, quarto comma;

d) invia agli Organi centrali di Ateneo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;

b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università;

c) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;

d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova;

e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna facoltà, elevati a tre per le facoltà con più di 6.000 studenti, eletti fra i rappresentanti nel Consiglio di facoltà. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti in tale Consiglio e ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio nei quali la facoltà è articolata;

f) i Rappresentanti degli studenti nel Comitato pari opportunità;

g) un rappresentante degli studenti disabili eletto dagli studenti disabili stessi secondo apposito regolamento.

4. A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli studenti elegge il proprio presidente e adotta il proprio regolamento.

5. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 28.

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, segue gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Comitato per lo sport è composto da:

a) il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo;

d) il Direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, in rapporto con gli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attività sportiva universitaria.

Art. 29.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organismo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università ed è composto da persone esterne all'Ateneo.

2. Il Collegio, composto nel rispetto della normativa vigente, è presieduto da un magistrato della Corte dei conti e ne fanno parte, di norma, un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca e due esperti in qualità di supplenti. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal regolamento amministrativo.

3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

Art. 30.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia delle proprie strutture scientifiche, didattiche ed amministrative nonché di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di Valutazione darà relazione — con adeguate cadenze temporali — al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione ed alla Consulta del Territorio in merito ai risultati delle procedure di valutazione interna, opportunamente collegati con quelli dell'Agenzia nazionale di valutazione.

3. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione del Nucleo.

4. Il Presidente del Nucleo è designato dal Rettore. I componenti sono designati dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Ufficio del Difensore civico

1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa nel rispetto dei poteri del Rettore e della Magistratura, è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico è eletto dal Senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialità ed indipendenza di giudizio. Dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e può essere revocato dal Senato accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto al voto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli o associati, e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli Organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Difensore civico ai sensi delle norme vigenti sull'accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte di Organi o dipendenti dell'Università, è tenuto ad investire della questione il Rettore e il Direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza. È tenuto altresì a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio degli studenti.

5. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso nonché un'eventuale indennità di carica.

Titolo III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I

STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 32.

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Università sono le facoltà, che si articolano in Corsi di laurea e di laurea magistrale. Alle facoltà afferiscono di norma le Scuole di specializzazione, i Master e i Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Il Senato accademico può istituire e regolamentare Strutture e attività didattiche speciali, anche interfacoltà ed eventualmente interateneo. Le attività didattiche connesse ai dottorati di ricerca fanno capo alle Scuole di Dottorato. La programmazione degli impegni didattici dei docenti è definita dalle Scuole di concerto con le facoltà di appartenenza.

2. Le articolazioni della facoltà sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo

3. Le procedure relative all'istituzione, alla modifica o alla soppressione di Corsi di studio e di Scuole, ove non siano regolate da norme di carattere statale, sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo. Va in ogni caso sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 33.

Strutture didattico scientifiche speciali

1. Nell'Università è istituita la Scuola Galileiana di Studi Superiori, disciplinata da propri ordinamenti approvati dal Senato accademico.

2. Per l'espletamento dei rispettivi compiti didattici istituzionali, singoli docenti dell'Ateneo possono afferire temporaneamente, per un periodo triennale rinnovabile, alla Scuola Galileiana. Le modalità dell'afferenza sono definite dal Senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura nella quale sono incardinati i professori e i ricercatori per lo svolgimento della loro attività didattica. La facoltà corrisponde ad un ambito definito di settori scientifico-disciplinari, anche in riferimento ai profili professionali connessi ai titoli rilasciati.

2. Le facoltà hanno il compito primario di organizzare e coordinare le attività didattiche di loro competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative — inclusa la sperimentazione — che possano portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica.

3. In particolare le facoltà provvedono a:

a) formulare, previo parere dei Dipartimenti di riferimento, il piano triennale di sviluppo didattico-scientifico nonché avanzare le richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore nel quadro degli indirizzi fissati dal Senato accademico;

b) deliberare, previo parere dei Dipartimenti di riferimento e quelli dichiarati interessati di volta in volta dal Consiglio di facoltà con riguardo alle discipline di afferenza, sulla destinazione e sulle modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse ad esse assegnate in accordo con gli eventuali criteri stabiliti dal Senato accademico;

c) deliberare sugli insegnamenti da attivare;

d) attribuire i compiti didattici a professori e ricercatori, considerando anche il criterio di una equa ripartizione dei carichi didattici ed assicurando il coordinamento delle attività didattiche nel rispetto della normativa vigente;

e) deliberare le proposte di attivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, dei Corsi di specializzazione e delle altre attività didattiche indicate nel comma 4 dell'art. 3 del presente Statuto.

In relazione ai punti sopra elencati i Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati hanno capacità di iniziativa, indicazione e proposta. Le facoltà svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente Statuto.

4. I piani di sviluppo triennali, comprensivi della programmazione dell'utilizzo delle risorse per la docenza di ruolo, deliberati dalla facoltà, sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze e sono trasmessi, per conoscenza, alla Consulta del Territorio.

5. Le facoltà istituiscono al proprio interno, con eventuale delega ai Consigli dei corsi di studio, appositi servizi di tutorato secondo quanto previsto dalla legge in accordo con le norme generali stabilite a livello di Ateneo.

6. Le facoltà possono promuovere attività culturali e formative anche in collaborazione con altre Università o Enti pubblici o privati o nell'ambito di specifici progetti internazionali.

Art. 35.

Autonomia gestionale delle facoltà

1. Le facoltà sono centri di gestione autonoma — sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo — di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature.

2. La facoltà, nel rispetto di propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi secondo le modalità definite dal regolamento amministrativo.

Art. 36.

Organi delle facoltà

1. Sono organi della facoltà il Preside, il Consiglio di facoltà, il Consiglio di Presidenza, i Consigli di Corso di laurea e di laurea Magistrale ed i Consigli degli altri Corsi di studio ad essa afferenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 37.

Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il Consiglio di facoltà e il Consiglio di Presidenza e ne attua le deliberazioni.

2. In particolare il Preside:

a) vigila, anche in collaborazione con i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio, sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative, finanziarie e contabili che fanno capo alla facoltà;

b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di facoltà e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione le proposte avanzate dai Consigli dei Corsi di studio e di Dipartimento, dal Consiglio di Presidenza e dalle eventuali commissioni istituite;

c) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Presidenza e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione, secondo la propria competenza, eventuali proposte avanzate dai Consigli dei Corsi di studio e di Dipartimento e dalle eventuali commissioni istituite;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e di facoltà e dalle norme legislative in vigore;

e) per la gestione finanziaria e contabile della facoltà spettano inoltre al Preside le competenze e gli adempimenti previsti dalle pertinenti norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dal regolamento generale d'Ateneo, in quanto compatibili.

3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno della facoltà, o che dichiarino di optare, se eletti, per il tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di facoltà.

4. Il Preside è eletto in apposita seduta del Consiglio di facoltà convocato dal decano. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

5. Il Preside nomina tra i professori di prima fascia un Vicepreside a cui può delegare parte delle sue funzioni e che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento. Il Preside può altresì delegare a docenti della facoltà compiti specifici.

6. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 38.

Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà esercita le funzioni previste dall'art. 34, commi 2 e 3 e all'art. 35. Ad esso spettano inoltre i seguenti compiti:

a) deliberare il regolamento della facoltà, da sottoporre al Senato accademico ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, e proporre modifiche a quello di Ateneo;

b) ripartire tra le diverse Strutture all'interno delle quali si svolgono le attività didattiche le risorse assegnate alla facoltà;

c) approvare, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della facoltà e sulle sue prospettive dell'attività didattica e relativi fabbisogni nell'anno accademico successivo;

d) definire il piano triennale di sviluppo comprensivo della programmazione dei corsi e dell'indirizzo delle risorse per posti di ruolo;

e) approvare il bilancio della facoltà;

f) proporre, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno e quello degli studenti provenienti da altri atenei ed iscrivibili ad anni successivi.

2. Il Consiglio di facoltà è convocato dal Preside ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità e comunque non meno di quattro volte l'anno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Funge da segretario il professore ordinario con minore anzianità di ruolo o in caso di parità con maggiore anzianità anagrafica; questi potrà essere coadiuvato da idonei collaboratori, anche del personale tecnico amministrativo.

4. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal Segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo fino ad un massimo di tre e da una rappresentanza degli studenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 5. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo non possono essere eletti per più di due mandati quadriennali e i rappresentanti degli studenti non possono essere eletti per più di due mandati biennali.

5. Il regolamento di Ateneo stabilisce le materie di competenza delle varie categorie di membri del Consiglio di facoltà.

6. Il regolamento di facoltà fissa le norme relative al funzionamento del Consiglio di facoltà per quanto non regolato dal presente Statuto e da norme generali di Ateneo.

7. Secondo norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di facoltà, il Consiglio di facoltà può delegare al Preside, ai Consigli dei Corsi di studio e al Consiglio di Presidenza, di cui all'articolo successivo, parte delle proprie attribuzioni.

8. Il Consiglio di facoltà non può delegare la propria competenza deliberativa sulle seguenti materie:

a) argomenti per i quali sia prescritta la maggioranza qualificata del CdF per la validità delle sedute o per la loro approvazione, né materie che sono di competenza della facoltà in una delle composizioni ristrette previste dalla normativa vigente;

b) argomenti che determinino o incidano sullo stato giuridico dei componenti del CdF e la verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici;

c) la formulazione dei piani di sviluppo triennali;

d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

e) la formulazione dei pareri sulle proposte di attivazione di nuovi Corsi di Studio, Master, Corsi di Perfezionamento e/o di Specializzazione, di eventuali Indirizzi e la sperimentazione di nuove forme di attività didattica;

f) la ripartizione delle risorse per la docenza di ruolo assegnate alla facoltà e la destinazione e modalità di copertura dei posti di ruolo;

g) l'approvazione dei regolamenti di facoltà, dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio e delle altre attività didattiche, nonché l'approvazione del manifesto annuale degli studi;

h) la proposta del conferimento di lauree *Honoris causa* e del titolo di Professore Emerito;

i) l'approvazione, a conclusione di ciascun Anno accademico, della Relazione annuale sullo stato della facoltà e sulle prospettive dell'attività didattica e i relativi fabbisogni per l'anno accademico successivo.

Art. 39.

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è formato dal Preside, dal Vicepreside, dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio e da altri componenti definiti dai regolamenti di facoltà che ne disciplinano le modalità di partecipazione.

2. I regolamenti di facoltà prevedono la partecipazione dei Direttori — o loro delegati — dei Dipartimenti di riferimento della facoltà, che si identificano nei Dipartimenti per i quali almeno un quarto dei loro docenti sia inquadrato nella facoltà.

3. Per tutti gli argomenti riguardanti la gestione amministrativa, contabile e finanziaria il segretario amministrativo partecipa a pieno titolo ai lavori del Consiglio di Presidenza.

4. Il Preside può invitare alle sedute del Consiglio di Presidenza la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui all'articolo precedente, comma 4, per la discussione di temi specifici concernenti l'organizzazione delle risorse.

5. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Preside ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità e comunque in previsione della seduta del Consiglio di facoltà o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Funge da segretario il professore ordinario con minore anzianità di ruolo o in caso di parità con maggiore anzianità anagrafica; questi potrà essere coadiuvato da idonei collaboratori, anche del personale tecnico amministrativo.

7. Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell'istruzione delle delibere da sottoporre al Consiglio di facoltà, nel coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di studio, nell'organizzazione dei servizi di tutorato e nello svolgimento dei compiti specifici ad esso delegati dal Consiglio di facoltà.

8. Al Consiglio di Presidenza, per tutto quanto concerne la gestione finanziaria e contabile della facoltà, spettano inoltre le competenze e gli adempimenti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

9. Il funzionamento del Consiglio di Presidenza è disciplinato dal regolamento di facoltà, che, in particolare, può conferire al Consiglio di Presidenza poteri deliberativi su materie ed argomenti determinati, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo precedente.

10. Nelle materie eventualmente delegate di cui al comma 9, le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Quando una deliberazione non ottiene la necessaria maggioranza, o quando lo ritenga opportuno la maggioranza semplice dei partecipanti alla seduta del Consiglio di Presidenza in cui viene esaminata, l'argomento oggetto di tale deliberazione dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio di facoltà.

11. Delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza viene data comunicazione al Consiglio di facoltà nella prima seduta immediatamente successiva.

12. Il Consiglio di facoltà, su materia non prevista come delegata dal regolamento di facoltà, può delegare al Consiglio di Presidenza la deliberazione su uno specifico oggetto, in particolare in seguito alla discussione generale, fissandone eventualmente limiti ed indirizzi. Della deliberazione viene data comunicazione nella seduta del Consiglio di facoltà immediatamente successiva.

Art. 40.

Commissioni di facoltà

1. I Consigli di facoltà possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi od operativi delegati dal Consiglio stesso. La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti e le norme generali di funzionamento delle commissioni e dei loro rapporti con gli organi della facoltà sono definite dal regolamento di facoltà o dalle deliberazioni con le quali sono costituite. Alle commissioni investite di compiti inerenti agli interessi dei Dipartimenti e della ricerca, prendono parte, secondo modalità definite dal regolamento di facoltà, i Direttori — o loro delegati — dei Dipartimenti di riferimento.

2. Presso ogni facoltà è costituita una Commissione Didattica Paritetica, con le attribuzioni di legge, composta per metà da professori di ruolo e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti della facoltà, con il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione didattica e dei servizi di tutorato.

3. La Commissione Didattica Paritetica, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di facoltà, cui riferisce periodicamente sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali carenze o inconvenienti. Tali proposte vengono discusse tempestivamente dal Consiglio di facoltà o di Presidenza, secondo le rispettive competenze.

Art. 41.

Consigli dei Corsi di studio

1. L'organizzazione didattica dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è demandata ai Consigli dei Corsi di studio ai quali afferiscono uno o più corsi di studio, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di facoltà, ai fini del coordinamento delle relative attività didattiche.

2. Sono organi del Consiglio dei Corsi di studio: il Consiglio e il Presidente.

3. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza dei Corsi di studio afferenti. In particolare spettano al Consiglio:

a) l'organizzazione della didattica con il concorso dei competenti Dipartimenti;

b) l'approvazione dei piani di studio;

c) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai Corsi di studio;

d) la formulazione di proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche;

e) ogni altro compito delegato dalla facoltà o previsto dalle vigenti disposizioni.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

5. Il Consiglio è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo, dai ricercatori afferenti al corso di studio, in quanto in esso svolgono attività didattica in modo prevalente, da una rappresentanza degli studenti ai sensi del comma 4 dell'art. 5, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. I titolari di corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti.

6. Il Presidente rappresenta il corso o i corsi di studio, presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell'attività didattica, propone le commissioni d'esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio dei Corsi di studio fra i professori di ruolo dei Corsi di studio stessi appartenenti alla o alle facoltà cui afferisce il Corso. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

8. Il Presidente può nominare, tra i professori di ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nei casi di impedimento o assenza.

9. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di una giunta fissandone funzioni e composizione. La costituzione della giunta è obbligatoria quando i membri del Consiglio dei Corsi di studio siano più di 100.

Art. 42.

Scuole di specializzazione

1. L'attività di specializzazione è compito istituzionale dell'Università. A tale scopo l'Università istituisce Scuole di specializzazione.

2. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore previa deliberazione del Senato accademico su proposta delle facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, dura in carica per un periodo pari alla durata del corso completo ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo, responsabili di insegnamento, un vicedirettore. Norme particolari anche in deroga a quanto disposto dal presente comma possono essere stabilite per le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i responsabili di insegnamento, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso. Partecipano a titolo consultivo i professori a contratto.

5. I docenti sono nominati, sulla base di adeguate procedure di selezione e su proposta del consiglio della Scuola, dal Consiglio di facoltà e, nel caso di scuole interfacoltà, dal Senato accademico su proposta delle facoltà interessate.

Capo II

DIPARTIMENTI

Art. 43.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture dell'Università deputate all'organizzazione della ricerca e, in concorso con le Scuole di Dottorato ed in collaborazione con le facoltà, della formazione alla ricerca.

2. Il Dipartimento organizza le attività istituzionali di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. I Dipartimenti, con personale docente ad inquadramento clinico, svolgono le attività assistenziali coordinandole con le restanti attività istituzionali.

3. In particolare il Dipartimento:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e organizza le relative strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti gli afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;

b) mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Università; stipula i contratti e le convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

c) concorre all'organizzazione delle attività di insegnamento dell'Ateneo, in collaborazione con i competenti Organi delle Strutture didattiche;

d) ai sensi dell'art. 34 comma 3 lettera *b)* formula pareri, limitatamente ai settori scientifico disciplinari compresi o di interesse del Dipartimento, in vista delle conseguenti delibere di competenza delle facoltà, in ordine alle richieste di concorsi per posti di ruolo, con le relative destinazioni; concorre obbligatoriamente, con relazioni sulle rispettive competenze scientifiche dei candidati, alle procedure di chiamata degli idonei. Salvo motivi d'urgenza i predetti pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza si considerano acquisiti;

e) può avanzare proposte alle facoltà, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulla istituzione, destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e di ricercatore, sulle chiamate e, per il tramite del Consiglio di corso di studi, sul conferimento di compiti istituzionali, supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;

f) nelle facoltà per le quali è di riferimento partecipa, per il tramite del Direttore o di un suo delegato, ai Consigli di Presidenza e, secondo modalità stabilite dal regolamento di ciascuna facoltà, agli altri organismi istruttori affini, investiti di compiti inerenti agli interessi dei Dipartimenti e della ricerca;

g) formula il piano triennale di sviluppo e le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze del personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie; propone inoltre la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza;

h) organizza anche in collaborazione con le competenti strutture dell'Ateneo Corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;

i) può proporre l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri;

l) esercita qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente Ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. I piani di sviluppo triennali dei Dipartimenti, comprensivi della programmazione dell'utilizzo delle risorse per personale tecnico amministrativo, spazi e risorse finanziarie, sono approvati, tenendo conto delle deliberazioni delle facoltà per le quali sono di riferimento, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze e sono trasmessi, per conoscenza, alla Consulta del Territorio.

Art. 44.

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di gestione autonoma — sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo — di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature.

2. Il Dipartimento, nel rispetto di propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi secondo le modalità definite dal regolamento amministrativo.

3. Il Dipartimento può articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in Sezioni secondo le modalità definite dal regolamento di Dipartimento. Tali Sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.

Art. 45.

Costituzione del Dipartimento

1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

2. Il predetto regolamento definisce i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione di Dipartimenti, nonché il numero minimo di professori e ricercatori afferenti.

3. Ciascun professore o ricercatore deve afferire ad un solo Dipartimento, da lui scelto tra quelli compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici, previa approvazione del Dipartimento stesso. Il Senato accademico dirime eventuali controversie.

Art. 46.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta.

Art. 47.

Il Direttore.

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo del Dipartimento.

4. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento, quest'ultimo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto; infine ai dottorandi di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 5% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto.

5. L'elettorato passivo spetta di norma a professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

6. La votazione per l'elezione del Direttore è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il mag-

gior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

7. Il Direttore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 48.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. È convocato dal Direttore alle scadenze previste dal regolamento di Dipartimento o quando egli ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il regolamento del Dipartimento è approvato dal Senato accademico ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto e può prevedere la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di membri esterni che partecipino sistematicamente all'attività del Dipartimento stesso, nonché le modalità di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, per il personale degli enti pubblici di ricerca compatibilmente con quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; tale personale non è conteggiato ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incide sul calcolo della maggioranza se presente.

Art. 49.

Giunta

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.

2. Essa ha durata quadriennale. Il regolamento di Dipartimento può tuttavia prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del Direttore.

3. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo di norma con funzioni di verbalizzante, da almeno due professori di ciascuna fascia e almeno due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Il regolamento del Dipartimento precisa il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi nel rispetto delle precedenti proporzioni fra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

4. Il regolamento fissa anche i poteri della Giunta; esso potrà in particolare conferire alla Giunta poteri deliberativi su materie determinate. Potrà inoltre prevedere che il Consiglio di Dipartimento nei limiti fissati dal regolamento generale di Ateneo possa conferire deleghe al Direttore o alla Giunta per materie specifiche e per periodi di tempo limitati, comunque non oltre la scadenza del mandato.

Capo III

CENTRI DI RICERCA E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 50.

Centri di ricerca e di servizio

1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo può istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e di servizio.

2. Per attività di ricerca di rilevante impegno, di durata pluriennale e che coinvolga più Dipartimenti, il Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Consulta dei Direttori di Dipartimento, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. Per fornire servizi di particolare complessità e concernenti l'amministrazione dell'Università ovvero più strutture didattiche e scientifiche, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio di Ateneo o interdipartimentali. Per attività di ricerca e per la fornitura di servizi di particolare complessità e di interesse esteso a più strutture scientifiche e didattiche, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali.

3. Condizione per l'attivazione e l'eventuale rinnovo dei Centri è l'impegno da parte dei Dipartimenti costituendi a mettere a disposizione le necessarie strutture e risorse. La gestione amministrativa dei Centri interdipartimentali di ricerca avviene presso uno dei Dipartimenti costituenti.

4. Le procedure previste nel comma 2 si applicano anche a Centri interateneo, costituiti per attività di ricerca e/o di servizi di intesa con altri Atenei.

5. I Centri di ricerca sono costituiti per un quinquennio, rinnovabile previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un programma di attività per il quinquennio seguente, valutate e approvate dai Dipartimenti proponenti.

6. Organi necessari dei Centri sono l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Direttore; Statuti e regolamenti possono altresì prevedere un Consiglio scientifico e una giunta esecutiva.

7. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 51.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica, le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università sono collegate in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento.

2. Nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema bibliotecario è articolato e gestito nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo.

3. L'accesso ai servizi delle biblioteche di Ateneo deve essere garantito a tutti i docenti e gli studenti dell'Ateneo stesso.

Art. 52.

Archivi e musei

1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di facoltà, Dipartimenti e Centri.

2. L'Ateneo si impegna a salvaguardare e valorizzare i beni culturali, così come definiti dalla normativa vigente, di proprietà dell'Ateneo; a tale fine i Musei sono collegati in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento.

3. Nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema museale è articolato e gestito nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

NORME SULLA DIDATTICA E SULLE ATTIVITÀ STUDENTESCHE

Art. 53.

Ammissione ai corsi e attività didattiche

1. Il regolamento didattico di Ateneo definisce le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e ne determina le modalità di verifica.

2. Il Senato accademico, sulla base della normativa vigente, delibera annualmente la programmazione degli accessi proposta dai Consigli di facoltà su iniziativa dei singoli Consigli di Corso di studio; in tal caso la deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta degli aventi titolo ed ha validità annuale.

3. Negli altri casi l'Università può imporre lo svolgimento di prove preliminari a carattere orientativo il cui esito non è comunque vincolante per l'iscrizione.

4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina altresì lo svolgimento delle attività didattiche e le relative modalità di verifica di profitto.

Art. 54.

Assemblee e rappresentanze studentesche

1. È riconosciuto il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea nei locali dell'Università, anche con sospensione delle lezioni, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti di Ateneo.

2. Le assemblee sono di Corso di studio, di facoltà e di Ateneo. Le convocazioni delle assemblee di Corso di studio e di facoltà sono approvate dal Preside, le convocazioni delle assemblee di Ateneo sono approvate dal Rettore.

3. L'Università opera per fornire spazi alle rappresentanze studentesche.

Art. 55.

Strumenti per lo studio

1. L'Università favorisce l'approfondimento degli studi, anche attraverso la ricerca personale degli studenti, garantendo la massima accessibilità possibile ai servizi di biblioteca, ai musei, alle collezioni scientifiche e didattiche, ai laboratori, alle sale di calcolo ed alle aule speciali nonché predisponendo locali idonei allo studio personale e collettivo.

2. L'Università promuove inoltre lo svolgimento di seminari e di tesi di laurea in collaborazione con enti esterni pubblici e privati nonché l'effettuazione di esperienze formative, stage e tirocini, presso tali enti.

Art. 56.

Servizi di informazione

1. L'Università predispone idonei servizi di informazione sul diritto allo studio e su tutto ciò che riguarda la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo, raccogliendo e rendendo disponibili tutti i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Art. 57.

Contribuzioni da parte degli studenti - Sovvenzioni agli studenti

1. Gli studenti sono chiamati a contribuire alle spese per la didattica, per il diritto allo studio e per gli altri servizi ad essi destinati.

2. L'Università può erogare assegni e borse di studio ed attivare ogni forma di sostegno economico allo studio, compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti. Per l'assegnazione di tali benefici l'Università stabilisce apposite graduatorie sulla base delle condizioni economiche e del merito dello studente.

3. Il risultato finanziario netto per gli studenti — quale somma di tasse, contributi, esoneri, borse di studio e sussidi — va differenziato secondo le condizioni economiche ed il merito degli stessi; norme particolari possono riguardare gli studenti part time.

4. L'ammontare delle tasse e dei contributi può essere differenziato per facoltà e per singoli corsi di studio.

TITOLO V

GESTIONE

Art. 58.

Capacità giuridica

1. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dei principi generali che regolano la propria autonomia funzionale.

Art. 59.

Criteri generali di organizzazione

1. L'Università conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara individuazione delle responsabilità individuali nella decisione e nell'esecuzione. Essa procede a valutare sistematicamente la regolarità degli atti nonché i costi dell'attività, dotandosi allo scopo di adeguati strumenti, eventualmente anche con l'apporto di collaborazioni esterne.

2. Nell'attività amministrativa e gestionale l'Università si avvale di tecniche di gestione che aiutino a raggiungere più elevati livelli di efficacia e di efficienza. In particolare, essa può applicare la programmazione pluriennale, a livello di bilancio o di parte di esso o di singolo progetto.

3. L'Università applica il criterio del decentramento e favorisce quindi l'autonomia delle Strutture scientifiche e didattiche nella pianificazione e gestione delle attività ad esse demandate, nel rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento amministrativo di Ateneo.

Art. 60.

Esercizio dell'autonomia funzionale

1. L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio. Tra tali atti sono ricompresi anche gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali sia in Italia che all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalità istituzionali.

2. L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal regolamento amministrativo, l'Università può in particolare:

a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attività negoziale di ente autonomo, nonché a quella di ente delegato, quando la legge non imponga espressamente il ricorso all'Avvocatura dello Stato;

b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredità e donazioni di qualsiasi natura e valore;

c) concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

d) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni ed il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal regolamento amministrativo;

e) utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo.

Art. 61.

Partecipazione ad Enti privati

1. La partecipazione di cui al comma 1, dell'articolo precedente, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico.

2. La partecipazione dell'Università deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti:

a) conformità dell'attività svolta agli obiettivi universitari;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;

c) destinazione a finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. La quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo.

5. Degli Enti pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del competente Servizio di Ateneo, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

6. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, può essere attribuita a docenti dell'Ateneo prescindendo dal loro regime di impegno.

Art. 62.

Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo, nonché alla promozione e al sostegno dell'attività scientifica e didattica delle Strutture di cui al comma 3 dell'art. 59. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'Amministrazione centrale.

2. Il Direttore amministrativo:

a) attua le direttive degli organi di governo per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Amministrazione centrale;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo stessi;

c) è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Ateneo;

d) esplica una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo, incluso quello dirigenziale;

e) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi.

3. Su proposta del Direttore amministrativo, il Rettore può nominare con proprio decreto un Vicedirettore amministrativo scelto tra i dirigenti o funzionari più alti in grado, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore stesso.

4. I dirigenti esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonché quelle conferite dai competenti organi accademici, nel rispetto del loro stato giuridico. Le attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

5. Il Direttore amministrativo, i dirigenti nonché il personale con funzioni direttive preposto alle unità amministrative hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organiche cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalità, di imparzialità, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa.

6. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore se non per particolari motivi di necessità e urgenza specificati nel provvedimento di avocazione.

7. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, a persona, con caratteristiche professionali adeguate alla funzione, che sia dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Al Direttore amministrativo è attribuita per la durata dell'incarico, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, la qualifica di dirigente generale.

8. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, sono disciplinate le modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

9. Ai dirigenti è attribuita una indennità di funzione nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 63.

Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono per concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge.

3. Per la realizzazione di specifici progetti l'Università, con modalità definite nel regolamento amministrativo di Ateneo, può attivare rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Università promuove e riconosce la professionalità del personale tecnico amministrativo. Essa organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento e iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale e culturale del personale, anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.

Art. 64.

Attività culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario

1. L'Università favorisce e promuove le attività culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario e le corrispondenti forme associative, anche in connessione con analoghe attività a favore degli studenti.

Art. 65.

Tutela della proprietà intellettuale nell'ambito dell'Università

1. L'Università promuove e sostiene la tutela della proprietà intellettuale generata a seguito di attività istituzionali svolte utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo.

2. Appositi regolamenti disciplinano le procedure di tutela della proprietà intellettuale, i diritti e i doveri degli inventori e degli autori, i rapporti con i terzi finanziatori dell'attività di ricerca, la ripartizione degli utili.

Art. 66.

Spin off universitari

1. L'Università favorisce la costituzione di società di capitali, dette spin off universitari, promosse dal proprio personale e dalle altre componenti previste nell'apposito regolamento ed aventi come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attività istituzionali, in conformità alla normativa vigente.

2. La costituzione di uno spin off deve essere comunque finalizzata anche allo sviluppo dell'Università e delle sue Strutture e non deve creare conflitti di interesse con le stesse.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di costituzione degli spin off, le attività dei proponenti a favore degli spin off, i rapporti tra spin off e Università e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse.

4. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, per le proprie competenze, vigilano sull'applicazione dei principi di cui al presente articolo.

Art. 67.

Rapporti tra Università e Servizio sanitario

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente dei medici e degli operatori sanitari, l'Ateneo predispone specifici strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti della facoltà di medicina e chirurgia con le amministrazioni pubbliche predisposte allo svolgimento delle attività del sistema sanitario regionale ai sensi della normativa vigente. Per il raggiungimento dei medesimi fini istituzionali analoghe convenzioni possono essere istituite con enti pubblici e privati, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico convenzionati con il sistema sanitario regionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le facoltà di medicina veterinaria, farmacia, psicologia e altre facoltà interessate.

2. Il regolamento amministrativo di Ateneo può prevedere il decentramento di attività amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma.

Titolo VI.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 68.

Variazioni allo Statuto

1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:

a) il Rettore;

b) il Senato accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;

c) il Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;

d) almeno il 20% degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo:

docenti;

personale tecnico amministrativo;

studenti.

Dell'avvio della procedura di revisione dello Statuto il Rettore dà comunicazione ufficiale agli organi statutari, almeno 60 giorni prima della seduta dell'Assemblea Costituente, costituita dall'insieme dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta.

2. Una volta assunta l'iniziativa della revisione, il Rettore è tenuto a convocare l'Assemblea costituente di Ateneo. In tale contesto, modifiche di Statuto possono essere proposte da ciascun componente dell'Assemblea, da qualunque organo statutario, nonché da almeno il 5% degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo: *a)* docenti; *b)* personale tecnico amministrativo.

3. Le revisioni dello Statuto sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea costituente di Ateneo.

4. Le variazioni allo Statuto approvate ai sensi dei precedenti commi vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza dei rilievi ministeriali o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del Rettore e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. In presenza di rilievi, l'Assemblea Costituente di Ateneo può modificare o confermare il proprio testo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Le modifiche dello Statuto riguardanti il recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico.

6. Le variazioni relative ai Dipartimenti elencati nell'allegata tabella *B* sono approvate secondo le procedure specificamente previste dal presente Statuto e comportano l'automatico adeguamento della corrispondente tabella *B.*

Art. 69.

Successione delle norme

1. L'adeguamento dei regolamenti previsti dal presente Statuto avviene entro un anno dalla data di entrata in vigore della revisione o modifica dello stesso.

2. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente Statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma dei regolamenti di Ateneo attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo Statuto stesso.

Art. 70.

Interpretazioni

1. Ai fini del presente Statuto e dei connessi regolamenti, quando non diversamente specificato, si intendono:

per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo;

per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori;

per studenti: gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, alle Scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca nonché ai Master.

2. Ai fini del presente Statuto gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

3. Ai fini della designazione negli organi collegiali, gli arrotondamenti vengono effettuati all'intero più vicino ed all'intero superiore nel caso di frazione esattamente pari alla metà.

Art. 71.

Dipartimentazione dell'Ateneo

1. La dipartimentazione dell'Ateneo, conclusa in conformità con la normativa vigente con la completa trasformazione degli Istituti nei Dipartimenti di cui alla allegata tabella *B*, costituisce un processo dinamico finalizzato al perseguimento degli obiettivi indicati al Titolo I ed in particolare all'art. 2.

2. L'Ateneo, secondo linee guida definite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, favorisce e promuove la riorganizzazione delle Strutture dipartimentali, in particolare per realizzare un più razionale coordinamento delle competenze scientifiche ed una migliore funzionalità gestionale.

Art. 72.

Funzionamento degli organi

1. La mancata designazione di una o più componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi purché composti dalla maggioranza dei membri previsti.

2. Ai fini della validità delle riunioni dell'organo incompleto, nonché delle deliberazioni dello stesso quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero dei membri dell'organo completo.

3. In caso di decadenza o cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal Vicario o, in mancanza, dal Decano. Gli organi collegiali svolgono le proprie funzioni sino al loro rinnovo.

4. Possono essere stabilite indennità di carica e gettoni di presenza per responsabili di organi di Ateneo secondo criteri fissati nel regolamento amministrativo.

Art. 73.

Durata dei mandati elettivi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, i mandati degli Organi monocratici e dei rappresentanti negli Organi collegiali, con scadenza originariamente prevista per il 30 settembre 2007, già prorogati per un periodo massimo di sei mesi con Decreto Rettorale secondo il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione e vista la conforme deliberazione del Senato Accademico Allargato, vengono prorogati al 30 settembre 2008.

2. In considerazione della durata quadriennale definita per gli organi di cui ai Titoli II e III e per consentire un'ordinata transizione al nuovo assetto statutario, i mandati degli Organi monocratici con scadenza originariamente prevista per il 30 settembre 2008 sono prorogati al 30 settembre 2009.

3. Chi abbia svolto la funzione elettiva per due mandati, quand'anche il secondo mandato abbia termine successivamente all'entrata in vigore della revisione dello Statuto approvata dal Senato Accade-

mico Allargato nella seduta del 7 dicembre 2007, è rieleggibile solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Al fine della durata dei mandati delle cariche monocratiche e delle rappresentanze degli Organi collegiali l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina avvenga prima del primo marzo dell'anno accademico o solare di funzionamento.

Art. 74.

Tabelle allegate allo Statuto

1. Allo Statuto sono allegate le tabelle *A*, *B* e *C*. La tabella *A* elenca le facoltà esistenti presso l'Università di Padova; la tabella *B* elenca i Dipartimenti attivati; la tabella *C* elenca la composizione delle tre Macroaree rappresentate nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione.

2. Il Rettore provvederà con apposito decreto ad apportare alle tabelle le modifiche deliberate dagli organi di governo secondo le procedure specificamente previste dal presente Statuto.

Art. 75.

Facoltà con autonomia contabile

1. Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità che disciplinerà l'aspetto di autonomia contabile delle facoltà, nel caso le stesse siano in regime di gestione autonoma, per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e contabili al Preside sono attribuite le competenze del Direttore di dipartimento, al Consiglio di presidenza quelle della Giunta di dipartimento ed al Consiglio di facoltà quelle del Consiglio di Dipartimento, per quanto compatibili e fatti salvi i poteri di delega del Consiglio di facoltà.

Art. 76.

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, e le delibere di revisione o di modifica, entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLE

Tabella *A*: facoltà:
facoltà di agraria;
facoltà di economia;
facoltà di farmacia;
facoltà di giurisprudenza;
facoltà di ingegneria;
facoltà di lettere e filosofia;
facoltà di medicina e chirurgia;
facoltà di medicina veterinaria;
facoltà di psicologia;
facoltà di scienze della formazione;
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
facoltà di scienze politiche;
facoltà di scienze statistiche.

Tabella *B*: dipartimenti:
agronomia ambientale e produzioni vegetali;
anatomia e fisiologia umana;
archeologia;
architettura, urbanistica e rilevamento;
astronomia;
biologia;
biotecnologie agrarie;
chimica biologica;
costruzioni e trasporti;
diritto comparato;
diritto privato e diritto del lavoro;
diritto pubblico, internazionale e comunitario;
discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo;
farmacologia ed anestesiologia;
filosofia;
fisica;
fisica tecnica;
geografia;
geoscienze;
ingegneria dell'informazione;
ingegneria elettrica;
ingegneria idraulica, marittima, ambientale e geotecnica;
ingegneria meccanica;
innovazione meccanica e gestionale;
istologia, microbiologia e biotecnologie mediche;
italianistica;
lingue e letterature anglo-germaniche e slave;
matematica pura ed applicata;
medicina ambientale e sanità pubblica;
medicina clinica e sperimentale;
metodi e modelli matematici per le scienze applicate;
neuroscienze;
pediatria;
principi e impianti di ingegneria chimica;
processi chimici dell'ingegneria;
psicologia dello sviluppo e della socializzazione;
psicologia generale;
romanistica;
sanità pubblica, patologia comparata e igiene veterinaria
scienze animali;
scienze biomediche sperimentali;
scienze cardiologiche, toraciche e vascolari;
scienze chimiche;
scienze chirurgiche e gastroenterologiche;
scienze cliniche veterinarie;
scienze del mondo antico;
scienze dell'educazione;
scienze economiche;
scienze farmaceutiche;
scienze ginecologiche e della riproduzione umana;
scienze mediche e chirurgiche;
scienze medico-diagnostiche e terapie speciali;
scienze oncologiche e chirurgiche;
scienze sperimentali veterinarie;
scienze statistiche;
sociologia;
specialità medico-chirurgiche;
storia;
storia delle arti visive e della musica;
storia e filosofia del diritto e diritto canonico;
studi internazionali;
studi storici e politici;
tecnica e gestione dei sistemi industriali;
territorio e sistemi agro-forestali.

Tabella *C:* macroaree:

macroarea 1 matematica, scienze fisiche, dell'informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della terra;
area 1 - scienze matematiche;
area 2 - scienze fisiche;
area 3 - scienze chimiche;
area 5 - scienze della terra;
area 9 - ingegneria civile e architettura;
area 10 - ingegneria industriale;

area 11 - ingegneria dell'informazione;
macroarea 2 scienze della vita;
area 4 - scienze del farmaco;
area 6 - scienze biologiche;
area 7 - scienze mediche;
area 8 - scienze agrarie e veterinarie;
area 17 - scienze psicologiche;
macroarea 3 scienze umane e sociali;
area 12 - scienze dell'antichità, fil-lett. sto-art.;
area 13 - scienze storiche, filosofiche e pedag.;
area 14 - scienze giuridiche;
area 15 - scienze economiche e statistiche;
area 16 - scienze politiche e sociali.

08A01179

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rapallo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rapallo il 18 gennaio 2008 dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio di Rapallo ha comunicato l'interruzione del servizio a causa della grande adesione del personale all'assemblea indetta dalle R.S.U. dell'Ufficio:

Nota n. 2008/1578 del 21 gennaio 2008 - chiusura al pubblico il 18 gennaio 2008 dalle ore 12 alle ore 13.

Il Garante del contribuente, con nota n. 5845 del 30 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera A) del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni dei Direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 292 del Comitato di Gestione del 20 gennaio 2006 - prot. n. 11618;

b) organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003;

c) classificazione delle posizioni dirigenziali:

contratto collettivo nazionale area VI della Dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;

d) accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 30 gennaio 2008

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

08A01140

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Prato e Rovigo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del Territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del Territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli artt. 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Prato e Rovigo

1. A decorrere dal 7 marzo 2008 è attivata, presso gli Uffici Provinciali di Prato e Rovigo, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01186

DECRETO 4 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista le note dell'Ufficio provinciale di Lecce, prot. n. 1355 del 21 gennaio 2008, prot. n. 1432 del 22 gennaio 2008 e prot. n. 1544 del 24 gennaio 2008 con le quali il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che l'intero sistema informatizzato dei Servizi di pubblicità immobiliare non ha funzionato nelle giornate del 21, 22 e 23 gennaio 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disgunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 29 gennaio 2008 con nota prot. n. 105/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare nelle giornate del 21, 22, e 23 gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 febbraio 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A01169

DECRETO 4 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari (Ufficio provinciale di Genova).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari

1. A decorrere dal 6 marzo 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Chiavari (Ufficio provinciale di Genova), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01180

DECRETO 4 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Ascoli Piceno ed Asti.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Ascoli Piceno ed Asti

1. A decorrere dal 5 marzo 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Ascoli Piceno ed Asti, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01181

DECRETO 4 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Bari e Ragusa.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Bari e Ragusa

1. A decorrere dal 29 febbraio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Bari e Ragusa, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01182

DECRETO 4 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Massa Carrara.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Massa Carrara

1. A decorrere dal 28 febbraio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Massa Carrara, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01183

DECRETO 4 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Ivrea e Nuoro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea e Nuoro

1. A decorrere dal 27 febbraio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Ivrea e Nuoro, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01184

DECRETO 4 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Macerata e Verbania.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Macerata e Verbania

1. A decorrere dal 22 febbraio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Macerata e Verbania, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01185

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il

29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota dell'11 gennaio 2008, prot. n. 286, con la quale l'Ufficio provinciale di Viterbo ha comunicato che il giorno 19 gennaio dalle ore 10,00 fino alla riapertura del lunedì successivo si è verificato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Vista la nota n. 435 del 17 gennaio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 38 U/G del 18 gennaio 2008 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma, esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per i giorni: dal 19 gennaio 2008 alle ore 10,00 al 21 gennaio 2008 alle ore 7,30 - mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

regione Lazio;

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A01170

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007.

Valutazione ai sensi della deliberazione n. 417/06/CONS, articolo 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali. (Deliberazione n. 692/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la Raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998 recante «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 1998;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 19 settembre 2005 (2005/698/CE) sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche;

Vista la delibera n. 3/06/CONS recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di

mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 4/06/CONS recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 della delibera 417/06/CONS in cui l'Autorità fissa i valori delle tariffe di terminazione (glide path) e prevede, seppur secondo due procedimenti autonomi, un collegamento tra la definizione dei valori di terminazione in deroga a quelli previsti e la definizione del modello di costi per il calcolo della terminazione degli operatori alternativi;

Viste le sentenze del TAR Lazio dell'11 ottobre 2007 n. 10230/2007 e n. 9993/2007 e del Consiglio di Stato del 10 luglio 2007 n. 4888/2007, relative alla asimmetria nella regolamentazione dei prezzi di terminazione;

Viste le istanze presentate ai sensi dell'art. 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS, dagli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali rispettivamente nelle date 4 agosto 2006, 7 agosto 2006, 7 dicembre 2006 e 31 gennaio 2007 e concernenti l'applicazione di un prezzo di terminazione superiore al valore massimo stabilito dall'art. 40 comma 3 della delibera n. 417/06/CONS;

Visto l'avvio dei procedimenti di «Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore Fastweb per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa» e «Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore BT Italia per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2006;

Visto l'avvio dei procedimenti di «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tele2 Italia S.p.A.» e «Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore Tiscali Italia per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2007;

Visto l'avvio del procedimento di «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Multilink S.p.A.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2007;

Vista la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica del 9 novembre 2007 recante le «Risultanze dei procedimenti di valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali S.p.A.» inviata, in pari data agli operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind (prot. 67366);

Sentiti, in audizione congiunta innanzi al Consiglio, in data 21 novembre 2007, gli operatori BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2 Italia, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind;

Vista la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica dell'11 dicembre 2007 recante le «Risultanze dei procedimenti di valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali S.p.A. - Relazione conclusiva» inviata, in pari data agli operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol, Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind (prot. 73971);

Sentiti, innanzi al Consiglio in data 18 dicembre 2007, gli operatori, BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Con la delibera n. 417/06/CONS, all'art. 40, l'Autorità ha previsto che gli operatori alternativi notificati come aventi significativo potere di mercato nell'offerta dei servizi di terminazione sulla propria rete possano praticare prezzi equi e ragionevoli non superiori ai limiti imposti al comma 3 del predetto articolo. L'Autorità, con la medesima delibera, ha previsto altresì che gli operatori possano richiedere prezzi maggiori a quelli definiti al succitato comma 3 qualora giustificati dai costi. A giustificazione dei propri costi gli operatori devono allegare alla richiesta un'opportuna documentazione contabile ed un sistema di contabilità dei costi

conformi a quanto indicato al successivo comma 5 del predetto articolo. In particolare si riportano i seguenti commi dell'art. 40, rilevanti ai fini del procedimento:

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli operatori alternativi notificati sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione.

2. Il prezzo del servizio di terminazione è fissato dagli operatori alternativi notificati sulla base di criteri di equità e ragionevolezza.

3. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno 2007, non può essere maggiore di 1,54€cent/min. Per i successivi 12 mesi, il prezzo massimo di terminazione è pari a 1,32€cent/min. Nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguirà il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati dall'Autorità all'esito dell'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui al successivo comma 11.

4. Gli operatori alternativi notificati possono richiedere all'Autorità di autorizzare, in deroga al comma 3, un prezzo di terminazione superiore al livello massimo, qualora il prezzo di terminazione richiesto risulti giustificato dai propri costi.

5. In tal caso, gli operatori notificati presentano all'Autorità un'istanza di autorizzazione corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria ad evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione della richiesta nonché di un sistema di contabilità dei costi, conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, con una descrizione, che illustri almeno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi, definite in linea con la prassi internazionale.

6. Il procedimento istruttorio di valutazione della richiesta di autorizzazione in deroga ai fini della decisione di cui al comma 6, è svolto secondo il modello procedurale previsto dal regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS in quanto applicabile e comunque nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/1990.

7. Nel corso del procedimento l'Autorità svolge un'analisi del sistema di contabilità dei costi predisposto dall'operatore alternativo richiedendo eventualmente la documentazione integrativa di dettaglio ritenuta necessaria.

8. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento l'Autorità ha il potere di disporre perizie e analisi statistiche ed economiche; essa può altresì richiedere la verifica di conformità del sistema di contabilità dei costi di cui al comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente.

Si osserva che procedimenti istruttori di cui alla presente delibera hanno natura regolatoria, valendo essi a dare attuazione, nello stesso tempo integrandolo, al meccanismo di controllo di prezzo delineato dall'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS. Il rinvio, al comma 6 del predetto articolo, alla procedura di cui alla delibera n. 148/01/CONS, il cui dispositivo è richiamato «in quanto applicabile» ha il solo significato di accrescere la dialettica del contraddittorio procedimentale ma non altera la natura regolatoria dei procedimenti di cui alla presente delibera.

Gli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali hanno avanzato, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS, rispettivamente nelle date 4 agosto 2006, 7 agosto 2006, 7 dicembre 2006 e 31 gennaio 2007 istanze concernenti l'applicazione di un prezzo di terminazione superiore al valore massimo stabilito dall'art. 40 comma 3 della delibera n. 417/06/CONS. Al fine di dare applicazione a quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, la Direzione Reti e Servizi dell'Autorità ha provveduto ad avviare i relativi procedimenti di valutazione delle istanze, rispettivamente con le comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2006 (per gli operatori Fastweb e BT Italia) e con le comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2007 (per gli operatori Tele 2 e Tiscali). Si segnala che, in data 30 marzo 2007, anche l'operatore Multilink ha presentato una propria contabilità a supporto dell'istanza di applicazione di prezzi in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 40, comma 3 della delibera n. 417/06/CONS, la cui valutazione è ancora in corso e sarà oggetto di diverso e successivo provvedimento. La valutazione delle istanze degli operatori Fastweb, BT Italia, Tiscali e Tele 2 è avvenuta in due fasi distinte. Nel corso della prima fase (denominata nel seguito fase di vigilanza) gli Uffici hanno provveduto ad analizzare la contabilità prodotte da ciascun operatore, richiedendo, anche in contraddittorio con i singoli operatori, le integrazioni ed i dettagli necessari alla verifica della rispondenza delle documentazioni contabili fornite al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria. Sulla base di tale attività, la Direzione Reti ha concluso la fase c.d. di vigilanza in data 9 novembre 2007, trasmettendo agli operatori che avevano richiesto di partecipare ai predetti procedimenti, nonché agli operatori notificati quali aventi significativo potere di mercato nel mercato della terminazione sulla propria rete con le delibere 417/06/CONS e 3/06/CONS una relazione sulle attività svolte e le risultanze delle analisi della documentazione contabile predisposta dagli operatori che hanno avanzato istanza.

Successivamente si è avviata una seconda fase procedimentale (denominata nel seguito fase di contraddittorio), delineata secondo quanto previsto all'art. 40, comma 6 della delibera n. 417/06/CONS, nel corso della quale le risultanze delle valutazioni della Direzione sono state poste a contraddittorio con gli operatori sopra indicati, anche attraverso audizioni innanzi al Consiglio dell'Autorità.

Sulla scorta delle risultanze della fase di contraddittorio, la Direzione ha predisposto le proprie valutazioni e proposte conclusive che sono state esaminate nella seduta di Consiglio del 19 dicembre 2007.

1.1 *Fase di vigilanza del procedimento.*

L'attività nella fase di vigilanza si è svolta separatamente per ciascuno degli operatori che hanno avanzo

richiesta di deroga. L'analisi della documentazione contabile è avvenuta anche attraverso lo svolgimento di numerose audizioni e richieste di informazioni integrative. In questa fase, a seguito della formalizzazione dell'avvio dei procedimenti di valutazione, hanno espresso interesse al procedimento, attraverso istanze partecipazione o di accesso agli atti gli operatori H3G, Welcome Italia, Tiscali, Vodafone, Telecom Italia e Wind. Le richieste di accesso agli atti, nonché di partecipazione ai singoli procedimenti sono state, nel corso di tale fase, differite alla conclusione delle analisi preliminari degli Uffici, ciò sia al fine di garantire la riservatezza delle informazioni contabili di dettaglio richieste ai singoli operatori, sia per rendere più efficace l'attività amministrativa che prevedeva, infatti, una disamina delle documentazioni contabili presentate da ciascun operatore, anche in contraddittorio. Si è inoltre ritenuto opportuno, in tale fase procedimentale, far prevalere il diritto dei singoli operatori instanti alla riservatezza delle informazioni contabili prodotte, differendo alla successiva fase di contraddittorio il confronto con gli operatori legittimamente interessati ai procedimenti.

Come già anticipato, la fase procedimentale di vigilanza si è conclusa il 9 novembre 2007 con l'invio da parte degli Uffici a ciascuno degli operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind, di una relazione recante le risultanze, di rispettivo interesse, delle analisi svolte dalla Direzione. Sono stati individuati come soggetti interessati al procedimento quelli che avevano espressamente richiesto di partecipare, a seguito della pubblicazione delle relative comunicazioni di avvio nonché gli operatori notificati quali aventi significativo potere di mercato nel mercato della terminazione sulla propria rete con le delibere 417/06/CONS e 3/06/CONS.

Le risultanze delle valutazioni della Direzione, inviate in data 9 novembre 2007 e riportate complessivamente in allegato A alla presente delibera, consistono in una relazione generale, che illustra i criteri e le metodologie adottate per la valutazione delle documentazioni contabili (allegato A.1) e in disamina specifica delle documentazioni contabili degli operatori Fastweb, BT Italia, Tiscali e Tele2, riportate rispettivamente negli allegati A.2, A.3, A.4 ed A.5. Sono state infine riportate le valutazioni metodologiche e le analisi contabili svolte ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale (secondo la metodologia WACC, Weighted Average Cost of Capital, in allegato A.6).

1.2 *Fase di contraddittorio del procedimento.*

Al fine di consentire ai soggetti interessati la partecipazione ai procedimenti ed il contraddittorio, secondo il modello procedurale previsto al comma 6 dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS [1)], i soggetti interessati sopra elencati sono stati convocati, in data 21 novembre 2007, in audizione congiunta innanzi al Consiglio dell'Autorità. Hanno partecipato all'audizione e prodotto contributi gli operatori BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2 Italia, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind. Sulla base della documentazione prodotta nel corso ed a seguito di tale audizione, gli Uffici hanno predisposto ed inviato agli operatori interessati, in data 11 dicembre 2007, una relazione conclusiva (riportata in allegato B.1 alla presente delibera) sui procedimenti di analisi delle istanze, recante i propri orientamenti circa la metodologia da impiegare nella valutazione dei dati di contabilità presentati a giustificazione delle proprie istanze dagli operatori Fastweb, BT Italia, Tiscali e Tele 2, inclusa la valutazione del tasso di remunerazione del costo del capitale (allegato B.2), ed una propria valutazione, sulla base di tali metodologie e delle analisi degli specifici documenti contabili, che conduceva ad una accettazione dell'istanza di deroga per gli operatori Fastweb, BT Italia e Tiscali, ed al diniego per Tele 2, indicando altresì per i primi tre operatori un orientamento circa la misura delle deroga. Contestualmente, gli operatori interessati sono stati invitati ad inviare proprie memorie ed osservazioni in ordine alla relazione conclusiva degli Uffici ed a presentare la propria posizione il giorno 18 dicembre 2007 nel corso di audizioni individuali innanzi al Consiglio. Sono convenuti alle audizioni del 18 dicembre 2007 gli operatori, BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind.

Nel corso della fase di contradditorio si è inoltre provveduto a dare seguito, nei giorni 13 e 14 dicembre 2006, alle richieste di accesso agli atti relativi ai procedimenti di analisi delle istanze, nonché agli atti successivamente prodotti da tutti gli operatori interessati nel corso della fase di contraddittorio avviata con l'invio della relazione del 9 novembre 2007. L'accesso, che si è svolto ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 335/03/CONS, è stato effettuato dall'operatore Fastweb nei giorni 13 e 14 dicembre e dagli operatori Telecom Italia e Wind in data 13 dicembre 2007.

2. LE CONCLUSIONI DELLA DIREZIONE IN ESITO AI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGA

Il presente paragrafo riassume le conclusioni della Direzione in esito ai procedimenti istruttori di valutazione delle richieste di deroga, conclusioni che sono state già rappresentate ai soggetti partecipanti al procedimento nelle relazioni del 9 novembre 2007 (riportate in Allegato A alla presente delibera) e dell'11 dicembre 2007 (riportate nella loro interezza in Allegato B alla presente delibera). Si fa notare, in particolare, che le conclusioni di cui alla seconda relazione tengono in conto le osservazioni espresse dagli operatori nel corso dell'audizione del 21 novembre 2007 nonché dei contributi dai soggetti partecipanti al procedimento pervenuti sino alla data dell'11 dicembre 2007.

Tali conclusioni sono riportate con riferimento ai principali aspetti metodologici e contabili esaminati nel corso dei procedimenti. Si rimanda agli allegati A e

[1)] «Il procedimento istruttorio di valutazione della richiesta di autorizzazione in deroga ai fini della decisione di cui al comma 6, è svolto secondo il modello procedurale previsto dal regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS in quanto applicabile e comunque nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/90».

B della presente delibera per la completa illustrazione di tutti gli aspetti metodologici e specifici esaminati dagli Uffici nel corso dei procedimenti di valutazione delle richieste di deroga.

2.1 *Criteri regolamentari.*

La Direzione, ad esito degli approfondimenti istruttori, ritiene che quanto indicato all'art. 40 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS sulla rispondenza del sistema di contabilità dei costi al «quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria», deve essere inteso nel senso di applicare, laddove possibile, le norme vigenti in capo all'operatore incumbent di rete fissa anche nella valutazione le contabilità degli operatori alternativi.

Seppure con le necessarie differenze, si ritiene infatti che le metodologie e le convenzioni di contabilità vigenti per Telecom Italia, con particolare riferimento ai perimetri del servizio, riflettono in modo sufficientemente adeguato la struttura produttiva degli operatori di rete fissa. È necessario sottolineare a tale riguardo, che l'introduzione di regole di contabilità non adeguate a rappresentare in modo sufficientemente disaggregato le catene produttive e gli elementi di costo delle reti degli operatori a cui si applicano, potrebbe, qualora estese a tutti e quindi anche all'incumbent, minare l'efficienza competitiva del mercato stesso. D'altra parte l'applicazione di regole ad hoc ai soli operatori nuovi entranti che hanno avanzato istanza di deroga deve essere valutata con estrema cautela in quanto potrebbe comportare una discriminazione a vantaggio solo di questi ultimi, in considerazione del fatto che tutti gli operatori competono sullo stesso mercato finale dei servizi su rete fissa.

Tanto premesso, ovunque possibile, gli Uffici hanno proceduto nella valutazione delle contabilità prodotte dagli operatori ad adottare come riferimento quanto previsto dal quadro normativo vigente per la contabilità di rete di Telecom Italia.

2.2 *Base costi, ammortamenti e capitale impiegato.*

Tutti gli operatori hanno adottato, per la propria contabilità, la metodologia del costo storico piamente allocato (HCA - FAC) impiegando come base costi voci di costo provenienti dalla contabilità che alimenta i bilanci pubblici o dai bilanci pubblici stessi. Gli operatori hanno altresì mantenuto le medesime vite utili ed ammortamenti impiegati nelle proprie contabilità generali predisposte a fini civilistici. Tutti gli operatori hanno dichiarato[2)] di aver adottato valori desumibili dai propri stati patrimoniali e fondi di ammortamento e che pertanto è possibile garantire il raccordo tra i dati pubblici di bilancio ed i costi impiegati in ingresso ai propri modelli di contabilità (operativi, ammortamenti e capitale residuo).

La Direzione, pur rilevando che la metodologia vigente per Telecom Italia è quella del costo corrente (CCA), ritiene che, per tutti gli operatori analizzati, l'uso dei costi storici in luogo di quelli correnti, non comporti significative distorsioni in ragione del fatto che la maggior parte gli investimenti in servizi di accesso diretto ed unbundling risultano relativamente recenti. La metodologia HCA-FAC è dunque, nel caso degli operatori analizzati, accettabile e sostanzialmente equivalente all'uso della metodologia CCA richiesta nel caso di Telecom Italia. la Direzione ritiene altresì condivisibile l'impiego, nel calcolo degli ammortamenti e del capitale impiegato, delle medesime vite utili adottate nelle contabilità generali. Tali scelte garantiscono trasparenza nel raccordo con i dati pubblici di bilancio e la rispondenza dell'effettivo valore degli asset per il mercato.

Al fine di garantire al mercato il massimo grado di trasparenza sull'effettiva corrispondenza tra i dati contabili presentati a giustificazione delle richieste di deroga e quelli presenti nei bilanci civilistici, la Direzione ritiene opportuno che gli operatori provvedano a far certificare da una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rispondenza dei dati utilizzati nella richiesta di deroga alle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento.

2.3 *Perimetro contabile.*

Gli operatori, nella redazione delle proprie contabilità, hanno adottato perimetri contabili alquanto disomogenei tra loro. Tali differenze, per quanto riguarda i costi di rete, sono solo parzialmente dovute alle differenti catene impiantistiche adottate da ciascuno. Ulteriori differenze si sono riscontrate nella tipologia dei costi non di rete attribuiti al servizio di terminazione e nelle modalità stesse di attribuzione.

L'Autorità, assumendo a riferimento i criteri vigenti per Telecom Italia, ha provveduto ad individuare ed escludere tutte quelle voci di costo, all'interno delle contabilità presentate da ciascun operatore, che non ricadono nel perimetro contabile del servizio di terminazione di un operatore di rete fissa, coerentemente con quanto assunto per Telecom Italia, oppure, che non potrebbero comunque ricadervi in virtù dei criteri di pertinenza e causalità dei costi.

In particolare, tra i costi esclusi dal servizio di terminazione vi sono i costi delle linee di accesso e dei relativi contributi di attivazione. Tali costi ricadrebbero, nel caso di Telecom Italia, nell'aggregato di Accesso in quanto variabili con il numero di utenti e non con il traffico. Per lo stesso motivo si è inoltre provveduto a scomputare i costi sopportati internamente per l'attivazione dei clienti in accesso diretto. Ancora con riferimento ai servizi di accesso, si è provveduto ad escludere, nell'ambito delle informazioni disaggregate valutate nel corso dei procedimenti, i costi relativi agli accessi xDSL all'ingrosso, ai segmenti terminali di linee affittate e tutti i costi di accesso dedicati ai singoli clienti.

Sono stati altresì esclusi dal perimetro contabile del servizio di terminazione, sulla base delle motivazioni sopra espresse, i costi commerciali (marketing, promo-

[2)] Anche Tele 2, a seguito del rinvio della contabilità del 16 novembre 2007.

zioni, ecc.), i costi relativi a funzioni di gestione dell'utenza finale (customer care, fatturazione all'utenza, ecc.), i costi afferenti a sistemi di rete non pertinenti al traffico di terminazione o ripagati in altra forma (flussi di interconnessione diretta o inversa, portabilità del numero).

Con riferimento, invece, agli elementi da riconoscere nel perimetro contabile del servizio di terminazione, è stato effettuato uno specifico approfondimento sull'inclusione, nel caso degli operatori che fanno uso di tecnologie VoIP, dei costi afferenti agli apparati istallati in sede di utenti, denominati a seconda dell'operatore o della tipologia di utenza CPE (Customer Premises Equipment), HAG (Home Access Gateway) o IAD (Integrated Access Device). Su tale aspetto, si osserva che in via generale, i costi relativi a tali apparati, considerati nel loro insieme, non sarebbero attribuibili ai servizi a traffico, per il principio contabile della causalità, in quanto legati all'attestazione del cliente. Pur tuttavia, ad un più approfondito esame delle funzioni svolte da tali apparati, sulla base anche di quanto indicato dagli operatori alternativi che li utilizzano, emerge che gli stessi svolgono anche funzioni che, nell'architettura di rete presa a riferimento per Telecom Italia vengono svolte nel nodo di centrale Stadio di Linea (SL). Alla luce di tale rilevazione, la scelta di escludere *in toto* gli apparati in sede di utente dai costi afferibili al servizio di terminazione comporterebbe una discriminazione a danno degli operatori nuovi entranti che hanno adottato tecnologie VoIP, in quanto alcune funzioni che nel caso di Telecom Italia vengono remunerate dal prezzo del servizio a traffico di terminazione, nel caso di tali operatori sarebbero poste a carico degli utenti finali.

Si è ritenuto pertanto necessario, al fine di non discriminare gli operatori nuovi entranti che hanno investito in reti di nuova generazione, considerare la quota parte di costo degli apparati di utente afferibile alle funzioni di segnalazione come appartenente al perimetro dei costi del servizio di terminazione. A tale riguardo, gli Uffici hanno inizialmente stimato per tali apparati una quota di costo di pertinenza alla terminazione compresa in un intervallo del 5%-15% (relazione del 9 novembre 2007), modificando tale valutazioni sulla base delle documentazioni fornite dagli operatori Fastweb e BT Italia nell'intervallo 10%-20% (relazione dell'11 dicembre 2007).

Ancora con riferimento ai sistemi in sede di utente, gli Uffici hanno ritenuto di non poter includere nel perimetro del servizio di terminazione i costi relativi all'attivazione e messa in opera di tali apparati poiché a tali voci di costo non possono pienamente applicarsi le medesime valutazioni circa la discriminazione tra operatori VoIP e PSTN [3].

2.4 *Driver e criteri di ripartizione dei costi comuni.*

Relativamente ai criteri di ripartizione dei costi comuni di rete, la Direzione sottolinea che in linea generale i costi relativi a risorse condivise tra più servizi debbono essere ripartiti in base all'uso della risorsa da parte di ciascun servizio. In particolare, per i costi di rete, l'uso corrisponde alla capacità trasmissiva impiegata dai diversi servizi, ossia ai megabyte di dati trasmessi e ricevuti dagli apparati per ciascuna tipologia di traffico.

Si è rilevato tuttavia che gli operatori che adottano architetture integrate voce-dati non dispongono (a causa di limitazioni legate ai propri sistemi gestionali) di registrazioni sistematiche della quantità di traffico smaltita da ciascun apparato per i diversi servizi offerti (voce, dati, TV). Per limiti intrinseci dei sistemi di commutazione a pacchetto, infatti, le reti integrate voce-dati non registrano i minuti di traffico vocale transitati in ciascun elemento di rete né dettagliate informazioni circa l'instradamento delle chiamate. Le analisi hanno evidenziato che effettivamente tale limite è da considerarsi oggettivo, in quanto, nelle architetture basate su reti a pacchetto, il traffico vocale è instradato con il resto del traffico e non è tracciato separatamente a meno di non introdurre sviluppi ad hoc per tale scopo. Peraltro, per gli esercizi contabili utilizzati dagli operatori nelle loro documentazioni contabili (2005 per Fastweb e BT Italia e 2006 per Tiscali e Tele2), la mancata disponibilità di tali rilevazioni è giustificabile dalla mancanza di indicazioni od obblighi in materia di contabilità regolatoria a carico dei predetti operatori.

In mancanza di sistemi di rilevamento dedicati alla registrazione delle quantità di traffico che ciascuna tipologia di servizio transitate negli apparati, si è quindi ritenuto accettabile, nel caso di Fastweb, l'impiego di driver basati sulla capacità prevista in fase di progetto dalle aziende manifatturiere; nel caso di BT Italia, l'Autorità ha richiesto la riformulazione dei driver (inizialmente basati sui ricavi) a partire dalla capacità trasmissiva allocata al traffico vocale [4], mentre, nel caso di Tiscali, l'Autorità, pur esprimendo perplessità circa la scelta di adottare driver misti che includono anche i ricavi relativi al traffico telefonico (in quanto dipendenti dalle politiche commerciali degli operatori), ha comunque proceduto ad accettare i valori risultanti in quanto prudenziali in linea con analoghi coefficienti di ripartizione riscontrati nelle contabilità degli altri operatori.

Le analisi non hanno rilevato invece criticità circa le procedure di attribuzione dei costi di rete ai servizi per gli operatori con architettura di tipo tradizionale. Nei casi esaminati sono stati infatti redatti formati contabili del tutto analoghi a quelli di Telecom Italia.

Con riferimento ai criteri di attribuzione dei costi non di rete, Fastweb, Tiscali e BT Italia hanno proceduto all'attribuzione diretta al servizio di terminazione (attraverso driver) dei costi commerciali e di overhead e ciò ne ha reso agevole l'individuazione ed analisi. L'Autorità ha ritenuto opportuno eliminare dai perimetri contabili tutte le voci di costo direttamente correlate alla gestione tecnica e commerciale della clientela

[3] I costi di predisposizione degli apparati in sede cliente, in quota analoga agli stessi apparati CPE, sono stati esaminati al fine della valutazione del mark-up di cui al successivo paragrafo 2.7

[4] L'Autorità ha altresì provveduto a rivalutare i coefficienti di utilizzo applicati da BT Italia a talune infrastrutture al fine di renderli omogenei a quelli dichiarati dallo stesso operatore in casi analoghi

finale. Circa i costi di overhead dichiarati da BT Italia, l'Autorità ha provveduto a limitare tale ammontare al 10% del costo totale allocato, ritenendo eccessiva e non ragionevole la quota di costo afferente a tale categoria nel caso di tale operatore. Relativamente a Tele 2, questa ha provveduto ad includere elementi di costo commerciali tra i costi generali ed overhead nel processo di attribuzioni dei costi comuni agli elementi di rete. Anche in questo caso, l'Autorità ha provveduto all'analisi ed allo scorporo di tali voci.

2.5 *Volumi di traffico.*

Nel calcolo dei costi unitari gli operatori BT Italia e Fastweb hanno impiegato i volumi di traffico effettivamente generati nel corso agli esercizi contabili utilizzati per prospettare i propri costi. A tale riguardo si fa presente che Fastweb e BT Italia hanno impiegato contabilità relative all'anno 2005 (BT Italia incorpora le reti degli operatori Atlanet ed Albacom). Per quest'ultima, per diverse convenzioni contabili, il bilancio di esercizio 2005 comprende i mesi tra il 1° aprile 2005 ed il 31 marzo 2006, mentre Tiscali e Tele 2 hanno impiegato i costi sostenuti nel corso dell'anno 2006. Nel caso di questi ultimi, i volumi di traffico in accesso diretto sono risultati significativi solo nella seconda metà del 2006. Tali operatori dunque hanno provveduto ad operare opportuni aggiustamenti al fine di evitare sovrastime nel valore di costi unitari risultanti. In particolare Tiscali ha impiegato, in luogo del traffico effettivo, il traffico che avrebbero generato nel corso del 2006 gli utenti registrati come attivi al 31 dicembre 2006, ciò ha portato ad una riduzione del 50% circa dei costi di rete. Tele 2 invece ha provveduto ad adottare, in primo luogo, come volumi di traffico quelli relativi ai 12 mesi tra il 1° luglio 2006 ed il 30 giugno 2007, operando opportune stime sul traffico relativo al secondo semestre. Tele 2 ha altresì provveduto, nella contabilità ripresentata 16 novembre 2007, a rivalutare i costi di rete sulla base del solo traffico generato nel corso del 2006.

La Direzione evidenzia che, al fine di assicurare omogeneità di valutazione, le quantità prodotte dovrebbero essere sempre quelle relative all'esercizio contabile a cui i costi si riferiscono. Con riferimento alle valutazione effettuate da Tele 2 e Tiscali, si ritiene che le scelte effettuate da tali operatori siano accettabili e ragionevoli nella misura in cui le soluzioni proposte consentono di calcolare costi unitari a regime in linea con quelli conseguibili con l'adozione di un eventuale ammortamento economico degli assets volto a attribuire ai servizi la sola quota di costo relativa all'effettivo utilizzo dello stesso. In tal senso, avendo adottato per Tiscali l'efficientamento proposto dalla stessa, per parità di trattamento, non si ritiene accettabile l'uso dei soli volumi 2006 nel caso di Tele 2.

2.6 *Il tasso di remunerazione del capitale impiegato.*

Relativamente al tasso di remunerazione del capitale impiegato, l'Autorità ha, ovunque possibile, seguito le medesime metodologie previste dalla delibera n. 4/06/CONS (cfr. allegato A1 alla predetta delibera) per il calcolo dello stesso secondo la metodologia (WACC) impiegata per Telecom Italia nonché (cfr. allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS) per gli operatori di rete mobile soggetti ad obblighi di controllo di prezzo e di rendicontazione contabile. Ove disponibili sono stati impiegati dati pubblici di bilancio, seguendo la migliore prassi corrente. Le valutazioni preliminari degli uffici sono state riportate nell'allegato A.6. A seguito della prima audizione della fase di contraddittorio le valutazioni degli uffici sono state integrate e riportate nell'allegato B.2.

I valori conclusivi a cui è pervenuta la direzione sono riportati nella tabella seguente:

	BT Italia	Fastweb	Tele2 Italia	Tiscali
WACC	12,9%	13,4%	12,6%	12,9%

2.7 *Ulteriori valutazioni.*

La Direzione ha ritenuto opportuno riconoscere agli operatori nuovi entranti, a fini pro-concorrenziali ed in via temporanea, una quota parte dei costi non recuperabili (sunk costs) in cui, differentemente dall'incumbent, questi devono incorrere per avviare le attività, investire nella copertura della rete, ed affermare il proprio marchio in un contesto caratterizzato dalla presenza di un soggetto in posizione dominante in tutti i mercati delle telecomunicazioni fisse e quindi da una forte incertezza dei ritorni economici. Nelle contabilità sottoposte all'Autorità, tali costi risultano variamente classificati come costi di avviamento, di attivazione, acquisizione e gestione clientela, costi di marketing e promozione del prodotto, costi di distribuzione ecc.. Il riconoscimento di tale posta nella forma di mark-up sui costi di rete deve ritenersi una misura asimmetrica temporanea rivolta ai soli soggetti neo-entranti a fini pro-concorrenziali. Si ritiene in particolare che il riconoscimento di tale ammontare sia essenziale per ripristinare condizioni concorrenziali in un contesto ancora caratterizzato dall'esistenza di forti squilibri competitivi. La misura è quindi giustificata in quanto idonea a produrre benefici strutturali e di lungo periodo connessi alla crescita del numero di operatori infrastrutturati in grado di offrire servizi di telecomunicazioni fisse ai consumatori finali. Dal momento che ciò produrrà un rafforzamento dell'assetto competitivo, una riduzione dei prezzi ed un incremento della varietà dei prodotti e servizi offerti, i benefici di tale misura asimmetrica e temporanea appaiono soverchiare di gran lunga gli eventuali costi.

L'esame delle voci di costo relative a: avviamento, attivazione, acquisizione e gestione clientela, costi di marketing e promozione del prodotto, costi di distribuzione, ha evidenziato notevoli disomogeneità tra tutte le contabilità esaminate, ciò principalmente in ragione delle diverse enfasi poste da ciascun operatore sui costi non di rete sostenuti e del diverso livello di dettaglio con cui sono state documentate tali voci. In ragione di tali disomogeneità, si è ritenuto opportuno valutare tali costi come markup sui costi di rete in una misura forfet-

taria che tenesse conto dell'incidenza media di tali voci sulle contabilità analizzate. La Direzione ha stimato tale mark-up nella misura fino al 20% dei costi di rete.

2.8 *Orientamenti conclusivi degli Uffici.*

Gli Uffici, con la relazione conclusiva dell'11 dicembre 2007, tenuto conto delle valutazioni sintetizzate nei precedenti paragrafi da 2.1 a 2.7, hanno espresso le seguenti le valutazioni conclusive:

Per l'operatore BT Italia, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta compreso tra 1,83 €cent/min ed 2,23€cent/min.

Per l'operatore Fastweb, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta compreso tra 2,00 €cent/min ed 2,49€cent/min.

Per l'operatore Tele2, avendo altresì applicato la medesime quote di markup, i documenti giustificativi prodotti non appaiono tali da giustificare una deroga al livello di prezzo proposto dalla delibera n. 417/06/CONS.

Per l'operatore Tiscali, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta compreso tra 1,71€centimin ed 2,19€cent/min.

Gli Uffici hanno inoltre espresso l'opportunità di richiedere, in linea con quanto previsto all'art. 40 comma 8 della delibera n. 417/06/CONS, che ciascun operatore debba provvedere a fornire, ai fini dell'efficacia della deroga, una relazione redatta da una società di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento. A tal fine gli Uffici ritengono opportuno, ove possibile, che tale relazione venga predisposta dalla medesima società incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento e che sia sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari, prima dell'invio all'Autorità.

3. LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ

Gli Uffici, con l'invio della relazione del 9 novembre 2007 hanno sottoposto a contraddittorio le risultanze delle analisi contabili effettuate sulle contabilità degli operatori Fastweb, BT Italia Tiscali e Tele 2. Con l'invio della relazione conclusiva dell'11 dicembre 2007, gli Uffici hanno provveduto a raccogliere ed analizzare le principali osservazioni pervenute dagli operatori nel corso del contraddittorio. Le posizioni presentate nella fase di contraddittorio dai singoli operatori sono fornite in allegato C al presente provvedimento.

Nel seguito si ripropongono le principali posizioni espresse dagli operatori e le valutazioni conclusive dell'Autorità, alla luce anche degli ulteriori contributi ricevuti entro il 14 dicembre 2007 e delle osservazioni emerse nel corso dell'Audizione del 18 dicembre 2007.

3.1 *La natura del procedimento.*

La natura dei procedimenti di approvazione in oggetto e le modalità di svolgimento delle istruttorie hanno rappresentato temi di rilievo sostanziale nell'ambito della fase procedimentale avviata con la nota del 9 novembre 2007. Il tema è stato in particolare sollevato da Telecom Italia, ed indirettamente da Wind e Fastweb, che hanno anche avanzato istanza di accesso agli atti ai procedimenti in oggetto. Al riguardo occorre sottolineare che sia Telecom Italia che Wind, prima dell'invio della relazione del 9 novembre 2007, avevano avanzato diverse istanze di accesso agli atti di contabilità prodotti dai concorrenti a cui non era stato dato seguito, sia per la natura riservata delle informazioni contabili prodotte, sia perché la conoscenza da parte di terzi delle informazioni fornite agli uffici prima della conclusione delle analisi non avrebbe giovato all'efficacia dell'azione amministrativa svolta dagli Uffici dell'Autorità nella fase di vigilanza del procedimento [5)].

Successivamente alla data del 9 novembre 2007, data di conclusione della fase di vigilanza, Telecom Italia e Wind hanno rinnovato le istanze di accesso agli atti il 19 ed il 20 novembre u.s. A tali istanze si è aggiunta quella di Fastweb (6 dicembre 2007, di pari oggetto). Avendo gli Uffici completato le proprie attività istruttorie, si è provveduto a dare seguito, in data 13 dicembre 2007, alle richieste di accesso agli atti, sia per quanto riguarda i documenti prodotti da BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali nel corso dei rispettivi procedimenti di valutazione, sia con riferimento agli atti prodotti in sede di contraddittorio a seguito dell'invio della relazione del 9 novembre u.s., tenendo naturalmente nel dovuto conto le richieste di riservatezza presentate da ciascun operatore (inclusi quelli che hanno contribuito al contraddittorio) ai sensi del regolamento di accesso agli atti di cui alla delibera n. 335/03/CONS.

Sul punto, la posizione di Telecom Italia circa la natura del procedimento è che quest'ultimo debba configurarsi come controversia tra operatori. In tal senso tutti gli atti prodotti devono essere resi accessibili alle controparti prima della decisione del Consiglio. La posizione di Telecom Italia fa leva sul richiamo espresso all'art. 40 comma 6 della delibera n. 417/06/CONS alla delibera n. 148/01/CONS «in quanto applicabile» e sul diritto a garantire «agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici» di cui alle legge n. 241/90.

[5)] Al riguardo si fa presente che, in ossequio a quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 335/03/CONS, la scrivente Direzione ha provveduto a richiedere in data 26 ottobre 2006 alle società BT Italia e Fastweb (note prot. 44178 e prot. 44180) di indicare, motivando, quali parti dei documenti prodotti dovesse essere sottratta all'accesso agli atti. Tali società hanno indicato come coperti da segreto industriale e commerciale sostanzialmente tutti i principali documenti contabili (note prot. 44758 e prot. 44785 del 31 ottobre 2006) forniti nell'ambito delle richieste di deroga. Si evidenzia altresì che anche la successiva documentazione relativa ai dettagli di costo prodotta nel corso dell'istruttoria da tali società è stata fornita come non accessibile e coperta da segreto industriale. Analogamente, tutti i documenti contabili prodotti dalle società Tiscali, Tele 2 e Multilink sono state forniti come riservati e coperti da segreto industriale e commerciale. In considerazione della natura estremamente disaggregata e dettagliata delle informazioni richieste nel corso delle istruttorie e fornite dagli operatori, gli Uffici hanno ritenuto condivisibili le motivazioni addotte dalle società a giustificazione della sottrazione all'accesso della documentazione in parola.

Al riguardo l'Autorità ritiene che tali procedimenti non possano ritenersi di natura controversiale e che i richiami al regolamento di risoluzione delle controversie vadano intesi limitatamente alle modalità di regolazione del contraddittorio, ad esempio attraverso l'audizione innanzi all'Organo collegiale. I procedimenti in questione sono, infatti, maggiormente da assimilare alle approvazioni delle offerte di operatori notificati soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi. A tale riguardo si evidenzia che, in circostanze analoghe — p.e. approvazione dell'offerta dei servizi di interconnessione di Telecom Italia — non viene di norma concesso l'accesso alle informazioni contabili prodotte dalla stessa Telecom Italia a giustificazione dei propri prezzi, neppure quando tali informazioni si presentano nelle forme aggregate definite dalla regolamentazione in materia di contabilità adottata dall'Autorità. Tali informazioni, come noto, vengono pubblicate solo al completamento delle attività di revisione da parte del soggetto indipendente. Pertanto, non pare giustificata la questione avanzata da Telecom Italia circa il proprio «diritto alla difesa» nell'ambito del contraddittorio, anche tenuto conto che le risultanze dei procedimenti inviate dagli Uffici ai soggetti interessati ed oggetto della fase di contraddittorio contengono in estremo dettaglio le valutazioni degli Uffici stessi circa le documentazioni contabili e le informazioni fornite dagli operatori alternativi. Occorre infatti rilevare che tutti gli operatori interessati hanno ricevuto, nel corso della fase di contraddittorio con le relazioni del 9 novembre 2007 e dell'11 dicembre 2007 una estensiva rappresentazione delle attività di verifica svolte dagli Uffici avendo congrui termini per produrre le proprie memorie ed osservazioni.

Al riguardo, i richiami di Telecom Italia alla recente decisione del TAR Lazio (sentenza 11260/07 del 16 novembre 2007) sul diritto di accesso agli atti appaiono in effetti pertinenti al caso in esame. Si noti tuttavia che le richieste di accesso agli atti avanzate da Telecom Italia sia prima che dopo la conclusione formale delle attività di verifica degli uffici (9 novembre 2007) vertevano non tanto sulle risultanze della attività di verifica stesse (evidentemente non ancora formate prima del 9 novembre 2007 e rese pubbliche dopo tale data) quanto piuttosto sugli atti di contabilità depositati dagli operatori. In tal senso, il fatto che la richiamata sentenza del TAR abbia riconosciuto come corretta l'esclusione delle terze parti nella partecipazione alle attività del verificatore incaricato delle analisi contabili, affinché quest'ultimo non sia influenzato nel proprio lavoro, è del tutto coerente con le scelte procedimentali effettuate dagli Uffici. Il fatto anzi che Telecom Italia (assieme a Wind e Fastweb) abbiano avuto accesso agli atti del procedimento (ancorché in prossimità dell'audizione finale e limitatamente alle parti non secretate dei documenti) va ben oltre quanto strettamente previsto nella sentenza in oggetto, secondo cui il contraddittorio sarebbe potuto avvenire sulla base della sola conoscenza delle relazioni degli uffici.

In tal senso si ritiene che le modalità di contraddittorio adottate siano del tutto adeguate a garantire la partecipazione alla formazione dell'atto amministrativo da parte di tutti i soggetti interessati. Da ultimo, la richiesta di prorogare la chiusura del procedimento avanzata da Telecom Italia (nonché da altri operatori, sebbene con motivazioni diverse) non può ritenersi condivisibile, in quanto il periodo di tempo avuto a disposizione nella fase di contraddittorio è stato adeguato alla valutazione delle documentazioni messe a disposizione degli operatori. Peraltro, una richiesta di ulteriore rinvio della conclusione dei procedimenti in esame mal si sarebbe conciliata con le esigenze di efficacia e rapidità dell'azione amministrativa, tenuto conto che il presente provvedimento ha effetto sui 12 mesi tra 2006-2007 (ormai trascorsi) e le relative decisioni hanno diretta correlazione sul procedimento per la modifica dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente.

3.2 *Criteri regolamentari.*

In linea generale si riscontra una sostanziale convergenza tra i rilievi mossi dagli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Multilink sulle posizioni degli uffici in merito alle questioni relative al perimetro contabile del servizio (rilegamento di accesso in rame o fibra, altri costi di rete dedicati all'utente), al fattore di utilizzo dei CPE, al calcolo del WACC, alla valorizzazione del mark-up. Tali operatori sono altresì concordi nel ritenere non applicabile agli operatori il quadro regolamentare vigente in capo a Telecom Italia.

Secondo gli operatori la delibera n. 417/06/CONS non fissava criteri regolamentari di dettaglio per la redazione delle contabilità regolatorie lasciando piena libertà per gli operatori nella giustificazione dei propri prezzi. Al contrario, secondo gli operatori, la relazione degli uffici ha identificato solamente in data 9 novembre 2007 come riferimento regolamentare l'insieme delle norme applicate per la rete fissa di Telecom Italia. Gli operatori ritengono che i criteri di contabilità da applicare non siano quelli per la rete fissa di Telecom Italia, ma quelli relativi alle reti mobili o alla prassi internazionale. Al riguardo BT Italia richiama il caso del Belgio, ove la locale Autorità, prima in Europa, ha fissato le tariffe di terminazione per gli operatori alternativi sulla base di una contabilità regolatoria.

Secondo gli operatori, gli Uffici hanno definito solo ex-post quale dovrebbe essere il quadro regolamentare vigente e quali criteri di contabilità sono applicabili agli operatori alternativi di rete fissa. La contabilità sarebbe stata rivista applicando perimetri, categorie contabili e prassi valide per Telecom Italia, che si trova in una situazione di mercato completamente diversa da quella degli operatori alternativi, perimetri peraltro basati sulla Raccomandazione del 1998 che allo stato è superata dalla Raccomandazione del 2005. L'applicazione agli operatori alternativi delle norme in capo a Telecom Italia rappresenterebbe dunque un onere iniquo e non proporzionato.

D'altro canto, Telecom Italia, nelle proprie memorie, lamenta esattamente la situazione opposta, ossia che le analisi degli Uffici non prevedrebbero in capo agli operatori l'obbligo di predisposizione di un sistema contabile conforme al quadro regolamentare ad essa applicato, pur chiamandolo a riferimento. Telecom Italia richiede non soltanto che tali contabilità siano riformulate in conformità alle norme ad essa applicate, ma addirittura che la certificazione di tali contabilità avvenga in modo identico a quanto previsto nel suo caso ai sensi dell'art. 50 comma 4, del Codice delle Comunicazioni.

Al riguardo si osserva che effettivamente la delibera n. 417/06/CONS, in articolato, richiede la produzione «di un sistema di contabilità dei costi, conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, con una descrizione, che illustri almeno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi, definite in linea con la prassi internazionale». Gli uffici tuttavia, richiamando come riferimento regolamentare l'insieme delle norme applicate per la rete fissa di Telecom Italia, non hanno inteso richiedere che il «sistema di contabilità» risultante dalle analisi fosse lo stesso in vigore per Telecom Italia. Ciò che è corretto affermare, è che le analisi di costo hanno avuto come obbiettivo quello di uniformare i perimetri contabili impiegati, i criteri di ammortamento, di valutazione del costo del capitale e di ripartizione dei costi comuni tra le contabilità di tutti gli operatori adottando come riferimento, ovunque possibile, analoghe scelte adottate dal Regolatore nel caso della contabilità di rete fissa (nella fattispecie di Telecom Italia). In realtà l'adesione totale e diretta alle regole di contabilità previste per Telecom Italia sarebbe stata possibile unicamente a parità di catene impiantistiche, e dunque non pienamente realizzabile a causa delle differenze architetturali e tecnologiche tra le reti innovative degli operatori alternativi e quella di Telecom Italia (ancora sostanzialmente PSTN). Nel rispetto di tali differenze, le analisi hanno tuttavia previsto l'aderenza, con i necessari adeguamenti, ai criteri già applicati a Telecom Italia nel rispetto dei principi generali di causalità, prudenza, proporzionalità e non discriminazione tra gli operatori. Alla luce di tali considerazioni non risulta condivisibile l'affermazione secondo cui gli operatori sono stati costretti all'adozione integrale del sistema di contabilità dei costi applicato a Telecom Italia, ma unicamente a quanto applicabile secondo i principi succitati.

Nel merito, circa l'esclusione dal perimetro contabile dei costi non pertinenti, occorre comunque evidenziare che, a prescindere dal fatto che le norme di riferimento richiamate dalla relazione degli uffici siano quelle di Telecom Italia per la rete fissa o quelle applicate agli operatori mobili, alla data di entrata in vigore della delibera n. 417/06/CONS, l'esclusione dei costi commerciali era sancita in entrambi i quadri regolamentari (cfr. punti 16 e 17 dell'allegato Al alla delibera n. 3/06/CONS.). È opportuno rilevare che tale esclusione sta solo progressivamente (come segnalato da diversi operatori) mostrando i propri effetti nel calcolo delle tariffe di terminazione tenendo in conto che l'adozione del network-cap fissato dalla delibera 3/06/CONS ha previsto, come punto di partenza, le tariffe previgenti. D'altra parte, quando vi sono forti cambiamenti metodologici nei criteri contabili, la prassi di ripartire su più anni la riduzione programmata è in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione 2005/698/CE a tutela della certezza e stabilità degli stessi operatori sul mercato [6].

Circa l'esclusione dei costi dell'accesso e l'entità «ragionevole» dei costi non imputabili (riduzione degli overhead nel caso di BT Italia), gli operatori si appellano al superamento della Raccomandazione 322/98 da parte della nuova Raccomandazione 2005/698/CE, che non indicando criteri di dettaglio, lascerebbe ampi gradi di libertà nella definizione dei criteri adottabili. Ebbene anche questa obiezione non appare fondata.

In primo luogo, le motivazioni alla base dell'esclusione dal perimetro contabile dei servizi di traffico dei costi di accesso dedicati al cliente sono legate all'applicazione dei principi di causalità e di ABC (Activity-Based Costing) che prevedono che l'assegnazione dei costi passi attraverso l'identificazione di relazioni oggettive di causa ed effetto e che, una volta definite le attività ed i costi corrispondenti, il costo di ciascuna attività sia ripartito tra i servizi in proporzione all'uso da parte di ciascun servizio. Secondo tali criteri di contabilità, tutti i costi che dipendono in modo diretto dal numero dei clienti devono essere attribuiti agli stessi. Di converso, devono essere attribuiti ai servizi a traffico tutti i costi congiunti che dipendono dal traffico stesso e non dal numero di utenti che lo genera [7]. Qualora non si rispettasse tale ripartizione, la contabilità allocherebbe sul traffico costi che non dipendono dallo stesso, ovvero sottostimerebbe il costo sostenuto dall'azienda per l'attivazione del generico cliente. A livello di contabilità gestionale, l'effetto sarebbe quello di distorcere il reale costo delle attività, inducendo il management a sottostimare il rischio commerciale sostenuto dall'azienda nell'attivazione del singolo utente (se il cliente non svolge traffico, il costo della parte di rete accesso necessaria a collegare tale cliente non viene remunerato), a livello regolamentare l'effetto sarebbe quello di introdurre una disparità di trattamento non legata a differenze impiantistiche, tecnologiche o di altra natura tra gli operatori alternativi che usano l'unbundling e l'incumbent, ove quest'ultimo usando la medesima rete in rame è, allo stato, vincolato a separare costi e ricavi di accesso e traffico. In applicazione dei medesimi principi e con riferimento all'uso di infrastrutture di accesso alternative, quali ad es. la fibra ottica di Fastweb e di BT Italia, non possono ritenersi attribuibili ai servizi a traffico quelle infrastrutture dedicate al singolo utente (come avviene nel caso della clientela affari per BT Italia, o nel caso dei c.d. raccordi verticali in fibra nel caso di Fastweb).

In secondo luogo è opportuno sottolineare che la Raccomandazione 2005/698/CE rappresenta un framework generale che non esclude il mantenimento delle dettagliate regole di contabilità definite dalla Raccomandazione 322/98. Prova ne sia che in vigenza della nuova Raccomandazione, l'Autorità, con le analisi di mercato (delibere 4/06/CONS, 45/06/CONS, 417/06/CONS, etc.), ha ribadito e integrato per Telecom Italia

[6] Cfr. punto (7) della Racc. 2005/698/CE, «L'attuazione di una metodologia dei costi nuova o modificata può indicare che i livelli attuali degli oneri regolamentati e/o meccanismi di prezzo sono inadeguati o in qualche modo squilibrati. Se un'autorità nazionale di regolamentazione ritiene che siano necessari interventi correttivi, essa deve tenere in debito conto la situazione commerciale ed economica per ridurre al minimo i rischi e le incertezze nei pertinenti mercati. Ciò potrebbe significare, ad esempio, ripartire gli adeguamenti di prezzo in un lasso di tempo ragionevole».

[7] In merito ai rilievi mossi da BT e altri circa il riferimento alla metodologia ABC, si osserva che tale metodologia effettivamente permette, attraverso la definizione di opportune attività intermedie, il ribaltamento dei costi indiretti sui servizi. Non si conviene tuttavia con BT che la corretta applicazione dell'ABC e del criterio di causalità consenta che costi diretti per i servizi di accesso (in quanto direttamente attribuibili al numero di clienti o di attivazioni) possano essere trattati come costi indiretti ed attribuiti attraverso driver ad altri centri di costo intermedi legati al traffico.

tutti gli obblighi ed i criteri definiti, sulla base di quest'ultima Raccomandazione, alle delibere 152/02/CONS e 399/02/CONS.

Tutto ciò premesso, guardando al merito della questione, poiché la Raccomandazione 2005/698/CE evidenzia la necessità di separare le contabilità per mercati rilevanti, sottolineando trasferimenti tra aggregati definiti per mercati, parrebbe incoerente con lo stessa Raccomandazione un'applicazione nel senso proposto da alcuni operatori, ossia volto ad includere elementi di rete appartenenti ai mercati dell'accesso (mercati 1, 2 ed 11) tra i costi di pertinenza del mercato del traffico di terminazione (mercato 9). Analogo discorso si applica ai costi commerciali al dettaglio che, inclusi nei servizi dei mercati 3, 4, 5 e 6, parrebbero difficilmente attribuibili ai servizi all'ingrosso - mercati 8, 9 e 10.

Circa il secondo tema richiamato in particolare da BT Italia, ossia l'entità massima dei costi non imputabili (per BT Italia pari al 10%), tale valore appare giustificato da ragionevolezza e prudenza, prima ancora che essere richiamato nella Raccomandazione del 1998. Appare infatti che ove i costi indiretti non imputabili superino una soglia ragionevole, ciò è indice del fatto che il sistema di contabilità in analisi non riflette in modo accurato le relazioni di causa ed effetto tra costi ed attività. A tale riguardo, si ritiene che un sistema di imputazione dei costi correttamente definito debba necessariamente limitare l'entità massima dei costi non imputabili, e ciò per garantire il rispetto dei criteri di causalità e ragionevolezza. Relativamente alla nuova ripartizione dei costi di overhead sui restanti aggregati, comunicata da BT Italia con la nota del 20 novembre 2007, si condivide in linea di principio quanto espresso da BT Italia circa il fatto che, in assenza di obblighi di contabilità regolatoria, le ripartizioni dei costi nella propria contabilità gestionale dovrebbero rispondere solo a logiche interne. Tuttavia, in presenza di decisioni regolamentari fondate sulle documentazioni contabili presentate dall'operatore, è onere dell'operatore medesimo presentare a giustificazione dei propri prezzi un sistema di contabilità regolatoria adeguato a rappresentare le giuste relazioni tra attività e costi sostenuti.

Bt Italia ha rilevato che gli obblighi di cui all'art. 40 comma 5 della 417/06/CONS prevedono unicamente la presentazione di una contabilità che illustri le principali categorie di costi definite in linea con la prassi internazionale, che nonostante la presentazione in modo accorpato di costi imputabili al servizio e di costi generali da parte di BT Italia, tali poste sono comunque state presentate e giustificate per tempo nel corso del procedimento e che nessuna richiesta di informazioni è stata avanzata a seguito della riproposizione dei nuovi criteri di attribuzione di tali costi.

L'Autorità deve tuttavia rilevare che l'aggregazione di costi generali e di costi indiretti non è conforme a quanto disposto dal citato articolo nella parte in cui si richiede di illustrare - evidentemente in modo disaggregato, le principali categorie di costo. Più in particolare i dati contabili da ultimo forniti a giustificazione della riallocazione non hanno consentito una puntuale analisi dei criteri con cui sono state effettuate le riclassificazioni, né di valutare compiutamente le modalità di costruzione dei driver con cui i costi IT Systems, Security e Procurement sono stati attribuiti agli aggregati Accesso e Rete. In mancanza di ulteriori approfondimenti bilaterali, non esperibili nei termini di conclusione del procedimenti, deve ritenersi come valida la classificazione presentata da BT Italia con la prima contabilità e la conseguente riduzione del valore massimo di overhead ammissibili.

Ancora in relazione ai criteri contabili da applicare, stavolta con riferimento alle modalità di verifica delle basi di costo prospettata dalla nota dell'11 dicembre 2007 ed alle richieste di Telecom Italia di estendere le verifiche contabili non alla sola fase di «DATA CAPTURE» ma all'intera catena di attribuzioni dei costi ai servizi, l'Autorità ritiene che l'onere di tali verifiche, da effettuarsi secondo Telecom Italia a cura di un revisore indipendente nominato dall'Autorità stessa, risulterebbe non proporzionato sia in relazione all'impatto economico ed amministrativo sui procedimenti in esame, sia in considerazione dell'aggravio amministrativo relativo all'espletamento della gara di assegnazione dell'incarico ed il completamento dello stesso, che comporterebbe un ritardo inaccettabile al completamento dei procedimenti oggetto della presente delibera.

Ma soprattutto, al di là delle precedenti considerazioni, vale far rilevare quanto segue. In primo luogo si precisa che, non essendo stato posto in capo agli operatori in oggetto un effettivo obbligo di contabilità dei costi, non può applicarsi, come richiesto da Telecom Italia quanto previsto all'art. 50 comma 4 del Codice delle Comunicazioni. L'impiego del revisore del bilancio civilistico al fine di espletare le limitate verifiche richieste, risponde dunque al criterio di proporzionalità [8] ed efficienza dell'azione amministrativa, ove, diversamente disponendo, si incorrerebbero in costi ed allungamenti procedurali non accettabili né per il mercato né per le successive attività amministrative che dipendono dagli esiti di tale decisione. In secondo luogo, ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS è l'Autorità stessa, nel corso del procedimento, a svolgere l'analisi del sistema di contabilità presentato [9], avendo comunque la facoltà (cfr comma 8 dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS) [10] di disporre perizie o richiedere la verifica del sistema di contabilità ad un organismo indipendente.

3.3 *Alcuni rilievi sulle contabilità di Tele 2 e di Tiscali.*

Come già evidenziato nella sezione 2.5 del presente provvedimento, Tele 2 ha impiegato nella contabilità inviata il 7 dicembre 2006 non già i minuti relativi all'anno 2006, ma bensì i minuti relativi ai dodici mesi a tra luglio 2006 e giugno 2007, procedendo a stimare i dati non disponibili relativamente al primo semestre

[8] Le diverse e più complete procedure di verifica contabile applicate a Telecom Italia per i servizi di interconnessione a traffico riguardano ricavi dell'ordine del miliardo di €. L'impatto del provvedimento in oggetto per l'anno tra 2006-2007 è inferiore a centinaio di milioni di € (da ripartirsi tra tutti gli operatori).

[9] «Nel corso del procedimento l'Autorità svolge un'analisi del sistema di contabilità dei costi predisposto dall'operatore alternativo richiedendo eventualmente la documentazione integrativa di dettaglio ritenuta necessaria».

[10] «In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento l'Autorità ha il potere di disporre perizie e analisi statistiche ed economiche; essa può altresì richiedere la verifica di conformità del sistema di contabilità dei costi di cui al comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente».

2007. Tale scelta è legata alla data di presentazione dell'istanza (dicembre 2006) ed all'avvio di commercializzazione dei servizi su ULL (settembre 2006).

Tele 2 nei due contributi inviati il 13 ed il 14 dicembre u.s. ha ripresentato la propria contabilità garantendo il completo allineamento temporale tra la base costi e le quantità di traffico impiegate, adottando altresì come base costo (operativi e capitale impiegato) dati raccordati con il bilancio pubblico 2006. A causa dell'effettiva data di avvio del servizio di accesso diretto di Tele 2, l'impiego dei minuti di traffico realmente generati, relativi sostanzialmente solo all'ultimo quadrimestre del 2006, ha comportato un significativo incremento dei costi unitari di rete, che risultano, da soli, al di sopra della soglia di 1,54€cent/min.

L'Autorità ritiene che in linea generale la prassi corretta richiederebbe l'uso di costi e volumi prodotti nel corso del medesimo anno di esercizio. Tale prassi va tuttavia specificata nel caso delle contabilità di attività in via di avviamento. In tali casi infatti non è possibile adoperare criteri di ammortamento lineari, poiché gli ammortamenti risultanti potrebbe portare a risultati paradossali nel calcolo dei costi unitari (ad esempio qualora un operatore nell'anno di avvio del servizio producesse un solo minuto di traffico - ad es. perché ha avviato il servizio il 31 dicembre; tale minuto avrebbe come costo unitario il totale dei costi di rete dell'anno di esercizio). Per le attività di avvio recente è opportuno, nel calcolo dei costi unitari impiegare criteri di ammortamento di tipo economico volti a ridurre il peso di tali voci di costo in ragione dell'uso effettivo degli assets corrispondenti. Ciò è in linea con il fatto che gli ammortamenti sono ascritti ai bilanci solo quando i corrispondenti asset entrano in esercizio e producono ricavi.

Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ritiene ammissibile, nel caso della stessa Tele 2, l'uso dei minuti relativi ai 12 mesi tra 2006 e 2007, in quanto tale criterio risulta analogo a quello dell'ammortamento economico. Non ritiene invece ammissibile l'uso dei minuti effettivi rilevati nel solo 2006 in mancanza di aggiustamenti sui metodi di ammortamento.

Un'analoga situazione si è verificata nel caso di Tiscali, che ha anch'essa sostanzialmente avviato il servizio nel corso del 2006. Tale azienda ha adottato nella propria contabilità, a fini prudenziali, in luogo del traffico effettivamente generato nel corso del 2006, il traffico ipoteticamente generato dai clienti attestati a dicembre dello stesso anno. L'Autorità ritiene ammissibile tale metodologia, in quanto analoga a quella dell'ammortamento economico e pertanto ha operato le proprie valutazioni circa la riduzione di perimetro contabile a partire dai costi di rete «efficientati» in ragione di un consumo medio di regime per l'anno 2006.

L'eventuale accettazione della metodologia da ultimo prospettata da Tele 2 dovrebbe essere sottoposta a valutazioni di ammortamento economico, ovvero ad efficientamenti analoghi a quelli adottate nel caso di Tiscali, che comporterebbero una riduzione sostanziale, stimabile nel 66%, del costo di rete corrispondente.

In ragione di tali considerazioni, anche applicando tutte le valutazioni già espresse nell'ambito delle contabilità relative agli altri operatori, l'Autorità non ritiene che l'istanza di deroga di Tele 2 possa essere accolta.

Da ultimo è opportuno evidenziare che, nel caso di Tiscali, la contabilità di riferimento è quella 2006 e che, poiché la data di presentazione dell'istanza è il 31 gennaio 2007, il valore approvato avrà effetto solo a partire da tale data. I prezzi vigenti nell'anno 2007 saranno dunque basati su dati di costo dell'esercizio del 2006 in linea con la prassi adottata per Telecom Italia.

3.4 *Valorizzazione degli apparati in sede cliente.*

Dalle analisi svolte da BT Italia (che ha presentato i costi relativi agli apparati in sede cliente solo con la comunicazione del 20 novembre 2007) e Fastweb il costo delle funzionalità dei CPE da riconoscere nel costo del servizio di terminazione è circa il 47%-48% del costo totale dell'apparato. Tale percentuale è stata stimata prima confrontando il costo di un apparato CPE e il costo di un router per soli servizi dati, poi valutando il peso delle singole funzioni ed apparati che compongono i CPE/IAD secondo le valutazioni dei fornitori degli apparati stessi. La valutazione di Fastweb risultante da tali successive analisi è tra il 52% ed il 48% al netto delle funzioni di «cartolina utente».

Fastweb e BT Italia richiamano inoltre il caso dell'Autorità di Regolamentazione del Belgio, che avrebbe invece adottato l'80% nella fissazione del prezzo di Telenet. Al riguardo deve sottolinearsi che in un caso è stata prodotta una BOM (bill of materials) del modulo ATA (Analogue Terminal Adapter) degli apparati HAG da cui si desume costo e funzione dei singoli elementi, mentre un altro fornitore ha riportato inizialmente una valutazione del costo del solo sviluppo SW e Firmware, precisando solo successivamente che le analoghe valutazioni varrebbero anche considerando i costi dell'Hardware.

Fastweb ha altresì integrato tali valutazioni nelle comunicazioni successive all'invio della relazione dell'11 dicembre inviando le analisi di costo di altre 2 società costruttrici. La prima società ha ripartito per funzioni i costi di sviluppo e test dei sistemi software relativi alla commessa relativa allo sviluppo HAG di Fastweb, mentre la seconda società ha documentato la ripartizione per funzioni dei costi delle attività di progettazione, implementazione, personalizzazione, qualificazione interna e certificazione del prodotto.

L'Autorità osserva che la valutazione diretta del costo garantisce maggiore trasparenza e verificabilità rispetto al confronto dei prezzi di apparati diversi. Ciò poiché ciascuna funzione può essere associata ad un componente elettronico ed ad un modulo SW per i quali è possibile valutare i costi industriali di acquisto e di sviluppo. L'Autorità osserva tuttavia che le analisi di costo svolte dalle società fornitrici di Fastweb riguardano principalmente i costi di sviluppo SW e non il totale dei costi industriali di produzione degli apparati, (escludono cioè il costo dell'HW fornito, nonché dello sviluppo dello stesso). Alla luce di tali considerazioni le percentuali di ripartizione dei costi fornite tra diverse le funzioni degli apparati devono ritenersi non del tutto puntuali. Purtuttavia, per apparati con una forte componente di software *ad hoc*, sviluppati per un singolo committente, i costi industriali legati all'HW possono considerarsi meno rilevanti rispetto a quelli legati allo sviluppo stesso. In tal senso, anche sulla scorta di tali analisi, l'Autorità ritiene che una misura del 20% del costo degli apparati in sede d'utente sia attribuibile al servizio di terminazione dagli operatori Fastweb, BT Italia e Tiscali. Tale quota rappresenta il peso delle funzioni di segnalazione SIP/H.323 che corrispondono alle funzioni di segnalazione svolte dalla centrale SL nella comunicazione tra la centrale SL e quella SGU.

Fastweb e BT Italia hanno evidenziato la necessità di includere, assieme ai costi degli apparati CPE, anche i costi di fornitura e messa in opera degli stessi, con la medesima quota di ripartizione. Occorre tuttavia sottolineare che il motivo dell'inclusione di una quota di costo del CPE nei costi degli operatori alternativi con reti innovative è unicamente quello di garantire la non discriminazione di tali operatori nei confronti di Telecom Italia quando adotta una rete PSTN tradizionale, mentre invece i costi di fornitura e messa in opera degli apparati in sede cliente non hanno corrispondenza con quanto riconosciuto a Telecom Italia per il proprio servizio di terminazione. Se tuttavia per tali costi non si rilevano criteri contabili che ne consentano l'attribuzione al servizio di terminazione, altre considerazioni, di natura pro-competitiva, inducono a non escluderli completamente dal calcolo corrente. Gli operatori alternativi infatti, al fine di espandere la loro base di utenza, tendono ad interiorizzare i costi di attivazione degli accessi non richiedendo o praticando sostanziali sconti sui corrispondenti contributi al dettaglio al fine di ridurre le barriere di acquisizione della clientela finale. In tale senso, quota parte di tali costi di attivazione può essere considerata tra le voci di costo di acquisizione clientela di cui al successivo paragrafo 3.5.

Anche nel caso di BT Italia, per parità di trattamento si ritiene necessario garantire la copertura della voce di costo relativa agli apparati in sede cliente, tuttavia, in tale caso, è stato necessario operare alcuni aggiustamenti sui valori proposti da tale società.

In primo luogo le valutazioni presentate da BT Italia, in quanto basate su di un WACC del 13,5% e su di un driver di ripartizione del 47%, sovrastimavano il peso di tale componente. In secondo luogo, il costi forniti non disaggregavano i costi relativi alla fornitura e messa in opera, dai costi degli apparati stessi. L'Autorità ha quindi provveduto ad operare opportuni aggiustamenti, puntuali ovunque possibile, sulla base di stime desunta dalla contabilità di Fastweb, per quanto riguarda lo scorporo dei costi di provisioning.

Da ultimo, ancora circa la valorizzazione dei CPE, occorre analizzare i rilievi mossi da Telecom Italia e Wind circa una possibile doppia copertura dei costi degli apparati in sede di utente di Fastweb. Tali operatori segnalano che Fastweb richiede a chiusura del contratto un contributo a copertura dei costi all'apparato HAG.

Al riguardo, dall'analisi delle condizioni generali di abbonamento di Fastweb, si rileva che tale contributo appare richiesto al cliente solo nel caso in cui quest'ultimo non è in grado di restituire l'HAG alla società. I clienti finali, nel corso della relazione contrattuale con Fastweb, non entrano in possesso dell'apparato, il quale resta di proprietà dell'operatore che ne richiede la restituzione o in alternativa il pagamento del valore residuo. Non è possibile pertanto concludere, sulla sola base di tale clausola contrattuale, che l'HAG sia soggetto a doppio ristoro del costo attraverso il traffico ed attraverso i contributi degli utenti finali.

Resta tuttavia la possibilità che, per quanto di proprietà di Fastweb, l'apparato e la sua gestione vengano comunque integralmente coperti dalle voci di canoni e contributi richiesti al cliente, dando luogo in ogni caso un doppio ristoro dei costi.

Al fine di chiarire tale aspetto, l'Autorità ritiene opportuno che, a supporto delle dichiarazioni fornite da ciascun operatore, nell'ambito delle attività di verifica contabile di cui alla sezione 3.2, il revisore accerti la causalità dei costi e dei ricavi concernenti gli apparti in sede d'utente, provvedendo a certificare l'assenza di doppio ristoro (dal cliente e dal servizio di terminazione) dei costi degli apparati in sede di utente.

3.5 *Mark-up.*

L'Autorità ritiene opportuno di confermare la decisione di riconoscere agli operatori nuovi entranti, a fini pro-concorrenziali ed in via temporanea, una quota parte dei costi non recuperabili (sunk costs) in cui, differentemente dall'incumbent, questi devono incorrere per avviare le attività, investire nella copertura della rete, ed affermare il proprio marchio in un contesto caratterizzato dalla presenza di un soggetto in posizione dominante in tutti i mercati delle telecomunicazioni fisse e quindi da una forte incertezza dei ritorni economici.

Il riconoscimento di tali costi risulta essenziale per ripristinare condizioni concorrenziali in un contesto ancora caratterizzato dall'esistenza di forti squilibri competitivi. La misura è quindi giustificata in quanto idonea a produrre benefici strutturali e di lungo periodo connessi alla crescita del numero di operatori infrastrutturati in grado di offrire servizi di telecomunicazioni fisse ai consumatori finali. Dal momento che ciò produrrà un rafforzamento dell'assetto competitivo, una riduzione dei prezzi ed un incremento della varietà dei prodotti e servizi offerti, i benefici di tale misura asimmetrica e temporanea appaiono soverchiare di gran lunga gli eventuali costi.

Nelle contabilità sottoposte all'Autorità, tali costi risultano variamente classificati come costi di avviamento, di attivazione, acquisizione e gestione clientela, costi di marketing e promozione del prodotto, costi di distribuzione ecc. In ragione dell'eterogeneità delle strutture di costo presentate dagli operatori per tali categorie di costi, l'Autorità ritiene opportuno non operare un riconoscimento puntuale delle voci di costo presentate da ciascuno. Diversamente, tali costi, comunque sostenuti da tutti gli operatori nuovi entranti, verrebbero riconosciuti in modo discriminatorio sulla base delle scelte effettuate da ciascuno nell'ambito della presentazione delle proprie contabilità. Per analoghi motivi, l'Autorità ritiene opportuno che il riconoscimento di tali costi avvenga, non in proporzione ai costi presentati da ciascuno, ma in proporzione ai costi di rete già riconosciuti. Tale insieme di costi presenta infatti massimo grado di omogeneità tra tutte le contabilità esaminate, mentre la modalità del mark-up garantisce incentivi maggiori agli operatori che hanno maggiormente investito in infrastrutture. L'Autorità evidenzia infine che, in ragione della temporaneità e forfettarietà di tale mark-up, non si intende derogare ai principi contabili vigenti, ma solo operare un riconoscimento temporaneo a valenza pro-competitiva di costi non recuperabili sostenuti dagli operatori nuovi entranti di rete fissa all'ingresso nel mercato.

Con riferimento alla valorizzazione del mark-up si osserva in primo luogo che alcuni operatori hanno sottolineato il riconoscimento, nella contabilità di Tiscali, dei costi di gestione wholesale nella misura del 5% richiedendo per se stessi la medesima valorizzazione. In secondo luogo, gli operatori hanno richiesto l'introduzione, nel perimetro contabile del servizio di terminazione, dei costi di provisioning e messa in opera degli apparati in sede di utente. L'Autorità, al fine di fissare il valore definitivo del mark-up, ha provveduto ad operare un riesame, nelle contabilità di tutti gli operatori, delle voci di costo escluse dai perimetri del servizio con particolare riferimento ai costi di provisioning e di gestione wholesale.

Ad esito di tale analisi l'Autorità, valutando opportuno fissare il valore del mark-up anche sulla base di una quota di tali costi, ritiene che lo stesso debba essere posto pari al 25% dei costi di terminazione di rete. Di tale inclusione si tiene conto nella rivalutazione dei costi di gestione wholesale nella contabilità di Tiscali e di BT Italia (ove tali voci di costo erano inizialmente state incluse dall'Autorità nella valutazione dei costi overhead).

Tale mark-up deve essere considerato come una misura asimmetrica riconosciuta in via temporanea ai soli soggetti neo-entranti a fini pro-concorrenziali.

3.6 *Il tasso di remunerazione del capitale impiegato.*

Gli aspetti relativi al costo del capitale impiegato sono stati trattati nel corso della fase di contraddittorio sulla base delle relazioni contenute negli allegati A.6 e B.2 alla presente delibera.

In relazione alle obiezioni procedurali mosse da Telecom Italia, si sottolinea che non appaiono condivisibili i rilievi sull'assenza di istruttoria per il WACC. Infatti, nel caso della delibera n. 4/06/CONS, con cui si è fissato il WACC per la rete fissa di Telecom Italia, l'iter procedimentale è stato del tutto analogo, avendo nei presenti procedimenti sottoposto a contraddittorio il modello di valutazione del costo del capitale.

Telecom Italia ha altresì effettuato ulteriori rilievi in merito allo spread attribuito a Fastweb e BT Italia per la determinazione del costo del debito nonché all'aliquota fiscale utilizzata. Quest'ultima tematica è stata oggetto di trattazione anche da parte di Wind la quale ha richiesto di non utilizzare ai fini del calcolo del tasso di remunerazione del capitale la somma algebrica delle aliquote IRES e IRAP quale aliquota fiscale di riferimento.

Al riguardo, si osserva che lo spread calcolato per le società Fastweb e BT Italia si riferisce alle società italiane e non ai gruppi cui appartengono. Il rating di BT Italia non sarebbe infatti pari al rating attribuito al gruppo di British Telecom così come quello di Fastweb non sarebbe uguale a quello del gruppo di Swisscom. Inoltre, Fastweb è parte del gruppo Swisscom solo a partire dal 2007.

In merito all'aliquota fiscale, si ribadisce l'orientamento dell'Autorità espresso in consultazione pubblica, in relazione al quale si evidenzia la necessità di individuare un criterio comune per l'aliquota fiscale da applicare a tutti gli operatori di rete fissa e mobile ai quali si riconosce un ragionevole tasso di remunerazione del capitale per i servizi soggetti a controllo dei prezzi, a prescindere dai risultati economici e finanziari conseguiti da ciascun operatore. Si osserva infine che il ricorso ad un aliquota fiscale di riferimento, derivante dalle somme di IRES e IRAP, è utilizzata anche dalle principali fonti finanziarie internazionali per tutti gli operatori italiani.

Ciò premesso, l'Autorità conferma l'orientamento espresso in consultazione pubblica relativamente alla determinazione di un'unica aliquota fiscale di riferimento applicabile a tutti gli operatori e pari alla somma delle aliquote IRES e IRAP.

Nel corso del procedimento istruttorio Fastweb ha modificato più volte la propria posizione sul calcolo del coefficiente beta e sull'utilizzo del CAPM per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale proprio. Con l'ultimo documento inviato, Fastweb ha inteso sintetizzare la propria posizione sul calcolo del WACC. In particolare, Fastweb ha richiesto di utilizzare la proposta originaria (relativa alla contabilità presentata 4 agosto 2006) per il calcolo del coefficiente beta, senza modificare la metodologia impiegata dall'Autorità con la delibera n. 4/06/CONS.

A questo proposito si osserva che la proposta originaria di Fastweb richiedeva il calcolo del coefficiente beta ricorrendo a rilevazioni settimanali o mensili del titolo azionario di Fastweb e dell'indice MIBTEL. Come già illustrato nel documento di consultazione pubblica tale metodologia risulterebbe diversa da quella applicata per il tasso di remunerazione del capitale di Telecom Italia con la delibera n. 4/06/CONS. L'Autorità ribadisce che è preferibile mantenere la continuità metodologica e di criteri del calcolo del coefficiente beta, quale appunto la scelta dell'indice di riferimento, la frequenza e la durata delle rilevazioni, piuttosto che modificare i criteri scelti, di volta in volta, in funzione delle caratteristiche dell'operatore analizzato o della bontà degli indici statistici, peraltro spesso non significativi. È, infatti, prassi consolidata utilizzare costantemente la stessa metodologia di calcolo senza adottare alcun correttivo e impiegando sempre lo stesso tipo di rilevazioni (per esempio settimanali in un arco di tempo triennale) proprio per garantire continuità e coerenza ai fini della comparabilità dei risultati nel tempo per lo stesso operatore e tra operatori.

In conclusione l'Autorità ritiene di confermare i risultati del calcolo del tasso di remunerazione del capitale derivanti dalle risultanze istruttorie e riportati nella seguente tabella:

	BT Italia	Fastweb	Tele2 Italia	Tiscali
WACC	12,9%	13,4%	12,6%	12,9%

In allegato D alla presente delibera sono riportate, in conclusione, le valutazioni metodologiche ed i dettagli dei calcoli svolti per determinare i suindicati valori di tasso di remunerazione del capitale impiegato.

3.7 *Alcuni rilievi sulle posizioni di Eutelia, Welcome Italia e Wind*

Eutelia e Welcome Italia hanno espresso l'esigenza di poter conoscere l'elenco delle numerazioni attive sulle reti degli operatori che hanno fatto richiesta di un prezzo in deroga al fine di poter applicare tariffe differenziate per le chiamate dei propri utenti verso tali reti. Eutelia lamenta di non aver ricevuto risposte alle legittime richieste avanzate in tal senso e richiede quindi di essere esonerata dal pagare la differenza tra il prezzo massimo ed i valori in deroga. Welcome Italia promuove la necessità che si istituisca un database unico delle numerazioni geografiche che consenta l'attribuzione dei corretti importi sia a livello retail sia livello wholesale.

Al riguardo, l'Autorità osserva che gli operatori alternativi notificati sul mercato della terminazione su propria rete sono obbligati, ai sensi di quanto all'art. 38, comma 5 della delibera n. 417/06/CONS, a fornire, a richiesta, il database dei propri numeri geografici attivi e che il presidio sanzionatorio sul rispetto di tali norme è quello di previsto dal Codice delle Comunicazioni all'art. 98, comma 11. L'Autorità ritiene tuttavia che, fatti salvi gli eventuali profili sanzionatori, la richiesta di Eutelia non possa essere considerata nell'ambito del presente provvedimento di approvazione dei prezzi in deroga, ma che la stessa debba essere eventualmente riproposta in ambito controversiale al fine di poter esaminare le evidenze prodotte in contraddittorio con le controparti.

Infine, Eutelia e Welcome Italia hanno fatto riserva di presentare una propria richiesta di deroga, mentre Wind ha effettivamente presentato due proprie istanze, corredate di relativa contabilità, per i dodici mesi tra 2006-2007 e quelli tra 2007-2008 rispettivamente. Si sottolinea che hanno altresì presentato istanza di deroga per i dodici mesi tra 2007-2008 anche gli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali. L'analisi di tali istanze non è oggetto del presente provvedimento.

3.8 *Decisioni conclusive dell'Autorità sulle richieste di deroga.*

In considerazione di quanto espresso nelle precedenti sezioni della presente delibera, ed in particolare di quanto ritenuto in ordine alla valorizzazione del mark-up e dei costi degli apparati in sede cliente si ritiene quanto segue in merito alle richieste di deroga avanzate dagli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali:

per l'operatore Fastweb, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta pari a 2,60€cent/min. Tale prezzo ha validità per il periodo compreso tra il 4 agosto 2006 ed il 30 giugno 2007;

per l'operatore BT Italia, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta pari a 2,28€cent/min. Tale prezzo ha validità per il periodo tra il 7 agosto 2006 ed il 30 giugno 2007;

per l'operatore Tele2, avendo altresì applicato le medesime quote di mark-up, i documenti prodotti non appaiono tali da giustificare una deroga al livello di prezzo proposto dalla delibera n. 417/06/CONS;

per l'operatore Tiscali, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta pari a 2,24€cent/min. Tale prezzo ha validità per il periodo tra il 31 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007.

L'Autorità ritiene altresì opportuno di richiedere, in linea con quanto previsto all'art. 40, comma 8 della delibera n. 417/06/CONS, che ciascun operatore provveda a fornire, ai fini dell'efficacia della deroga sopra riportata, una relazione redatta da una società di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento. Al fine di accertare l'assenza di doppio ristoro del costo degli apparati in sede cliente, la relazione dovrà altresì analizzare la causalità dei costi e dei ricavi concernenti gli apparti in sede d'utente, e certificare che i costi degli apparati in sede di utente attribuiti al servizio di terminazione non siano anche remunerati dai clienti. L'Autorità ritiene inoltre opportuno, ove possibile, che tale relazione venga predisposta dalla medesima società incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento e che sia sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari, prima dell'invio all'Autorità. L'efficacia dell'applicazione dei prezzi in deroga di cui al presente provvedimento deve ritenersi subordinata alla presentazione di tale relazione.

Ritenuto che l'analisi tecnica che sorregge le determinazioni che precedono risiede, oltre che nelle superiori argomentazioni, negli allegati A (allegati A.1 - A.6), B (allegati B.1 e B.2), C e D alla presente delibera;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore Fastweb non può essere maggiore di 2,60€cent/min per il periodo 4 agosto 2006-30 giugno 2007.

2. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore BT Italia non può essere maggiore di 2,28€cent/min per il periodo 7 agosto 2006-30 giugno 2007.

3. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore Tiscali non può essere maggiore di 2,24€cent/min per il periodo 31 gennaio 2007-30 giugno 2007.

4. La richiesta di deroga per l'operatore Tele 2 non è accolta.

Art. 2.

1. Ciascun operatore provvede a fornire una relazione redatta da una società di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento.

2. Ove possibile, la società di cui al comma 1 è la medesima incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento.

3. La relazione accerta altresì la causalità dei costi e dei ricavi concernenti gli apparati in sede d'utente, provvedendo a certificare che i costi degli apparati in sede di utente attribuiti al servizio di terminazione non siano anche remunerati dai clienti.

4. La relazione di cui al precedente comma 1 è sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari ed è trasmessa all'Autorità insieme al provvedimento di approvazione del competente organo societario.

5. L'efficacia dell'applicazione dei prezzi in deroga di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione di cui al precedente comma 4.

La presente delibera, unitamente ai suoi allegati, è notificata agli operatori BT Italia Fastweb, Tele 2 e Tiscali e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizuione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 19 dicembre 2007

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

08A01051

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla deliberazione n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Deliberazione n. 12/08/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, le cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante « Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radio-televisione»;

Vista la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza Frontiere» riguardanti la pubblicità televisiva;

Vista la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto Dossier 2007/2110: monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni della Direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva «Televisione senza Frontiere») relativa alla pubbli-

cità televisiva e alle televendite, con la quale la predetta Commissione rileva, tra l'altro, il problema dell'apparente non attuazione dell'art. 18-*bis* della Direttiva, concernente le finestre di televendita, e la non applicazione agli annunci di autopromozione e agli annunci di servizio pubblico delle disposizioni della Direttiva in materia di inserimento della pubblicità nei programmi;

Vista la delibera n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite al fine di conformare il citato regolamento alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, relativamente alle disposizioni concernenti gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico e le finestre di televendita, disponendo, in particolare, per queste ultime, che «Fermi i limiti di cui all'art. 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti»;

Vista la lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune infrazioni concernenti la direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, nella quale, tra l'altro, viene contestato allo Stato italiano il mancato assoggettamento degli spot di televendita al limite di affollamento orario di cui all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva medesima;

Ritenuta l'opportunità di completare la disciplina introdotta con la delibera n. 162/07/CSP eliminando ogni possibilità di incertezza in ordine alla condizione delle televendite di durata inferiore ai quindici minuti;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5 della legge 31 luglio 1997 l'Autorità, in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge;

Considerato che le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva non risultano ostative alla modifica del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP al fine della integrale trasposizione dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE, in quanto, tra l'altro, gli articoli della direttiva sopra citati trovano piena corrispondenza nel protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa, ivi compresa l'Italia, il 1° marzo 2002;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 gennaio 2008

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA - MAGRI

Allegato A alla delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008

Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, dalla delibera n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, dalla delibera n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005, dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006 e dalla delibera n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007.

Art. 1.

All'art. 5-*bis* del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma «6. Gli "spot di televendita" sono ammessi nel rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

08A01137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'Organismo «Ecotech Srl», in Ponte S. Giovanni.

Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 14 febbraio 2008, all'organismo «Ecotech S.r.l.», via Mario Bochi, 6 - Ponte S. Giovanni (Perugia) è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità secondo le procedure di valutazione per le categorie II, III, IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A01267

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'Organismo «I.I.S. - Istituto Italiano Saldatura», in Genova.

Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 14 febbraio 2008, all'organismo «I.I.S. - Istituto Italiano Saldatura», Lungobisagno Istria, 15 - Genova è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A01268

Modifica della denominazione sociale della società «Kiwa Gastec Italia S.p.a.», in San Vendemiano

La società «Kiwa Gastec Italia S.p.a.», con sede in San Vendemiano, in via Treviso n. 32/34, con lettera del 23 gennaio 2008 prot. MiSE n. 9445 dell'8 febbraio 2008, ha comunicato che con atto Notaio dott. Giovanni di Pierdomenico di Pescara, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Pescara il 24 dicembre 2007, la precedente denominazione «Kiwa Gastec Italia S.p.a.» è stata modificata in «Kiwa Italia S.p.a.».

Conseguentemente, considerato che la struttura tecnica della società «Kiwa Gastec Italia S.p.a.» è rimasta invariata, l'autorizzazione a certificare secondo le direttive 73/23/CEE; 90/396/CEE; 92/42/CEE; 89/106/CE nonché l'abilitazione a svolgere i compiti di ispezione di parte terza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, già rilasciate alla società «Kiwa Gastec Italia S.p.a.», sono svolte dalla «Kiwa Italia S.p.a.», con sede legale in via G. Carducci n. 5 - 20121 Milano.

08A01269

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «G.B.L. Fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 11 febbraio 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.D. 9 aprile 2004, modificato in data 20 febbraio 2007, alla società «G.B.L. Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04156340962, deve intendersi riferita alla «G.B.L. Fiduciaria S.p.a.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.a.».

08A01281

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pontinia

Con decreto n. 1507 in data 6 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2007, al registro 4, foglio 226 è trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la casa cantoniera «Codarda Nuova» e relativo terreno in zona a circa sette chilometri dal centro urbano del comune di Pontinia (Latina), via Cotarda, snc, riferito nel catasto terreni del comune di Pontinia al foglio n. 33 - particella 15 - della superficie di mq 1600 ed al catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 33, particelle: 5/sub 1-2 e 6/sub 1-2, nella partita 11 intestata al Consorzio della Bonificazione Pontina, ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio della Bonificazione Pontina, non più utile ai fini della bonifica.

08A01114

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terracina

Con decreto n. 5669/7244 in data 6 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2007 al registro. 4, foglio 224 è trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la casa cantoniera e relativo terreno adibito a giardino ubicato in una zona extraurbana al di fuori del borgo Hermada in località «Crocetta», in prossimità del fiume Sisto, il cui accesso è a fronte della strada Migliara 58, angolo via Crocetta, strada che costeggia il Borgo e connette la SS 148 con la SS 7 Appia, in comune dì Terracina (Latina), riportato negli atti del N.C.T. del comune di Terracina alla partita 8778 - foglio 188 - particella 26 - della complessiva consistenza di mq 3340 -, ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, non più utile ai fini della bonifica.

08A01115

REGIONE LIGURIA

Rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte delle anime», nel territorio del comune di Calizzano. (Deliberazione n. 23 del 18 gennaio 2008).

(Omissis);

Delibera:

1) Di disporre, ai sensi dell'art. 32, della legge regionale n. 33/1977, citata, in considerazione del programma di coltivazione del giacimento minerario, il rinnovo della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata «Fonte delle Anime», nel comune di Calizzano (Savona) - già assentita con decreto ministeriale del 2 agosto 1967 e rinnovata con decreto della giunta regionale n. 4099 dell'11 ottobre 1978, a favore della società «Acqua Minerale di Calizzano S.p.a.», in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Calizzano (Savona), via Madonna delle Grazie, codice fiscale n. 00112190095, indicata nelle premesse.

2) Di disporre, altresì, che tale rinnovo è previsto per la durata di anni trenta, a decorrere dal 4 febbraio 2008, data di scadenza della concessione, per un'area di concessione pari ad ettari 147,12, secondo le planimetrie agli atti dell'ufficio, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel comune di Ca!izzano (Savona), fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 33/1977, citata.

3) Di stabilire che la società Acqua Minerale di Calizzano è tenuta:

a) a corrispondere alla regione Liguria la tassa di concessione regionale di € 1.666,09, nonché - a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977, citata - il canone annuo anticipato di € 756,28, pari al diritto proporzionale annuo di € 5,11, per ettaro o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005;

b) ad eseguire il programma generale di coltivazione, trasmesso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, citata, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

c) ad inviare alla Regione, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;

d) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;

e) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonché - almeno una volta all'anno - all'effettuazione delle analisi batteriologiche;

f) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire, ai dipendenti regionali incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;

g) ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ad attenersi alle prescrizioni impartite dalla Regione, nel corso dell'esercizio della concessione, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale;

h) ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia mineraria;

i) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977 citata, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione mineraria, entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;

l) a far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione del predetto atto alla competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformità con la previsione dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977, citata.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità.

08A00945

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazioni tecniche dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2008 è stata adottata la prima edizione del «Regolamento per la navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2008 è stata adottata la prima edizione del «Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

08A01153-08A01154

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione n. 760 del 22 gennaio 2008, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Nicotinell menta"» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2008).

Nell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 83, seconda colonna, alla voce «Confezioni», dove è scritto: «2 mg gomma da masticare *1996* gomme in blister PVC/PVDC/AL;» leggasi: «2 mg gomma da masticare *96* gomme in blister PVC/PVDC/AL;» ed ancora, dove è scritto: «4 mg gomma da masticare *1996* gomme in blister PVC/PVDC/AL;» leggasi: «4 mg gomma da masticare *96* gomme in blister PVC/PVDC/AL;».

08A01234

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-042) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.